

N. 49 – Anno 2024

Rivista Italiana di Conflittologia
Culture, actors and interactions



La Rivista Italiana di Conflittologia,
dotata di comitato editoriale,
prevede per ogni testo la valutazione di almeno due referee anonimi,
esperti o studiosi dello specifico tema.
Uno dei referee può essere scelto fra esperti stranieri.

La Rivista è accreditata
dall'Associazione Italiana di Conflittologia
e dall'ANVUR,
ed è inoltre iscritta nel catalogo delle riviste scientifiche ANCE Cineca - Miur

Questo volume è stato stampato per Cuam University Press
Sede legale: Via R. Ruffilli, 36 - 82100 Benevento (Italia)
Sede spagnola: Diputació. 296, 1r 1º, 08009 Barcellona (Spagna)
Tel. +390824040190 – Fax 0230132531
www.edizionilabrys.it
info@edizionilabrys.it - P. I.V.A. 01422750628

Cuam University Press è il canale editoriale della
CUAM UNIVERSITY FOUNDATION,
Consorzio Universitario per l'Africa e il Mediterraneo.
Cuam University Press è promossa e distribuita
In Italia e all'estero.
Cuam University Press Edizioni Labrys collabora con l'ANVUR.
www.cuam.eu

II Semestre 2024

ISSN 1971-1921

La Rivista Italiana di Conflittologia accoglie studi e ricerche inerenti l'ampia tematica del conflitto. Il suo carattere è in questo senso multidisciplinare e si pone come uno strumento in grado di coagulare riflessioni, discussioni, sollecitazioni e provocazioni sul conflitto provenienti da prospettive scientifiche e culturali differenti, dalla filosofia alla sociologia, dalla psicologia alla pedagogia, dall'antropologia alla criminologia, dall'economia al diritto e alla politologia.

Direttori editoriali: Antimo Cesaro, Giovanna Palermo

Comitato scientifico

Paolo Bellini, Università degli Studi dell'Insubria
Bruno Bilotta, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Roberta Bisi, Università degli Studi di Bologna Alma Mater
Luigi Caramiello, Università degli Studi di Napoli Federico II
Roberta Catalano, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Giuseppe Cataldi, Università degli Studi di Napoli L'Orientale
Enrico Cheli, Università degli Studi di Siena
Randall Collins, University of Pennsylvania
Salvatore Costantino, Università degli Studi di Palermo
Lucia Di Costanzo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Giacomo Di Gennaro, Università degli Studi di Napoli Federico II
Jacques Faget, sociologo, C.N.R.S. Université de Bordeaux IV
Johan Galtung, sociologo, Freie Universität Berlin e Princeton University
Herman Gomez Gutierrez, Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá
Donald L. Horowitz, Duke University
Michele Lanna, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Carlotta Latini, Università degli Studi di Camerino
Domenico Maddaloni, Università degli Studi di Salerno
Ian Macduff, Singapore Management University
Giacomo Marramao, Università degli Studi di Roma Tre
Gary. T. Marx, Massachusetts Institute of Technology - USA
Andrea Millefiorini, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Luigi Panarale, Università degli Studi di Bari
Pasquale Peluso, Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
Raffaella Perrella, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Marianna Pignata, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Valerio Pocar, Università degli Studi di Milano Bicocca
Gina Pisano Robertiello, Felician College University – New Jersey
Roland Robertson, Aberdeen University, Scozia
Armando Saponaro, Università degli Studi di Bari
Livia Saporito, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Fabrizio Sciacca, Università degli Studi di Catania
Raffaella Sette, Università degli Studi di Bologna Alma Mater
Marcello Strazzeri, Università degli Studi del Salento
Massimiliano Verga, Università degli Studi di Milano Bicocca
Angelo Volpe, sociologo, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Head editorial board: Giovanna Palermo,
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Consiglio editoriale

Giuseppe Maria Ambrosio, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Deborah De Felice, Università degli Studi di Catania
Francesca De Rosa, Università degli Studi Federico II
Marialaura Cunzio, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Elvira Falivene, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Sara Fariello, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Clara Mariconda, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Gaia Masiello, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Michelenagelo Pascali, Università degli Studi di Napoli Federico II
Cirrus Rinaldi, Università degli Studi di Palermo
Ferdinando Spina, Università degli Studi del Salento
Stefano Vinci, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Maddalena Zinzi, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Redazione – War Room

Pasquale Peluso (coord.), Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
Francesca Castaldo, Università degli Studi Sapienza
Alessandro Cenerelli, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Carolina Maestro, Università degli Studi di Foggia
Michele Olzi, Università degli Studi dell'Insubria
Rosa Schioppa, Università degli Studi di Napoli L'Orientale
Alessandra Spano, Università degli Studi di Catania
Federica Rauso, Università degli Studi dell'Insubria

Direttore responsabile: Michele Lanna

Editore

La casa editrice Cuam University Press
nasce con l'obiettivo di accogliere principalmente
la multiforme produzione culturale della Cuam University Foundation, promossa
scientificamente dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Registrazione R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) N. 15315/2007 Codice
ISSN: versione online 1971-1913, versione stampata 1971-1921

P. I.V.A. n. 01422750628

www.edizionilabrys.it, info@edizionilabrys.it

tel +390824040190 - fax +390230132531.

Sede legale: Via R. Ruffilli, s.n.c., 82100 Benevento

Sedi operative presso ogni università aderente alla Cuam University Foundation Rivista
Italiana di Conflittologia, periodico semestrale - Tribunale di Benevento Registro
Nazionale della Stampa.

Fornitore di Hosting-stampatore online:

Aruba S.p.A. - P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

Indice

- Éco-victimes : stratégies et outils pour soutenir les droits et la compensation des préjudices environnementaux** » 7
di Raffaella Sette
- Le donne nell’Africa subsahariana tra discriminazioni e violenze** » 18
di Giovanna Palermo
- Il Controllo sociale dinamico liminare e la specializzazione funzionale dello spazio nelle aree d’interdizione: shadow space e no law zone** » 32
di Michele Lanna
- L’approfondimento sociologico sulla violenza di genere nello sport. Un’indagine esplorativa in Abruzzo** » 59
di Mariangela D’Ambrosio e Roberta Caricasulo
- STUDI E RICERCHE**
- Nello scenario di crisi della politica emergono conflitti ed emozioni ambivalenti** » 81
di Evelina Cataldo

Foucault, Iran and the disruption of the Cold War framework	» 110
di Pasquale Cesaro	
Il contratto di fiducie: situazioni conflittuali derivanti dall'ingresso di un istituto di common law in un ordinamento di civil law	» 135
di Francesco Maria Maglione	
Note biografiche sugli autori	» 168

Éco-victimes : stratégies et outils pour soutenir les droits et la compensation des préjudices environnementaux

di Raffaella Sette

Résumé

La criminologie a pour longtemps inclut les crimes environnementaux dans les catégories plus larges des crimes en col blanc ou des crimes d'entreprise. La criminologie environnementale est une branche relativement jeune de la criminologie. Par conséquent, le projet ici présenté a pour objectif de combler une lacune de la littérature et de la recherche, dans le contexte italien, en se concentrant sur les victimes de dommages environnementaux causés par les installations industrielles présentes dans deux zones en Italie, à savoir celles des Lacs de Mantoue et de Tarante.

Cet article vise à illustrer la genèse et la méthodologie de la recherche basée, d'un côté, sur l'analyse socio-criminologique et victimologique du contexte, qui vise à identifier les problèmes, les meilleures (et les pires) pratiques en termes d'aide aux éco-victimes, et, de l'autre, sur la réalisation d'activités combinant des méthodes propres aussi bien à la justice réparatrice pour la prévention/gestion des conflits que à la démocratie délibérative et ayant pour but la proposition de solutions pour améliorer les conditions environnementales et réduire la victimisation répétée tout en impliquant les citoyens dans un processus dialogique.

La criminologia ha per parecchio tempo incluso lo studio dei crimini ambientali nell'ambito delle categorie più ampie di crimini dei colletti bianchi o dei crimini di impresa. La criminologia ambientale è, infatti, una branca relativamente giovane delle scienze criminologiche. Pertanto, il progetto presentato nell'articolo ha l'obiettivo di colmare una lacuna nella letteratura e nella ricerca, nel contesto italiano, focalizzandosi sulle vittime dei danni ambientali causati dagli stabilimenti industriali operanti in due zone d'Italia, quella dei Laghi di Mantova e quella di Taranto.

L'articolo intende illustrare la genesi e la metodologia della ricerca basata, da un lato, sull'analisi socio-criminologica e vittimologica del contesto, utilizzata per identificare i problemi e le migliori (e le peggiori) pratiche in termini di aiuto alle eco-vittime, dall'altro sulla realizzazione di attività che combinano metodi propri sia alla giustizia riparativa, per la prevenzione/gestione dei conflitti, sia alla democrazia

deliberativa, con l'obiettivo di proporre soluzioni per migliorare le condizioni socio-ambientali e ridurre la vittimizzazione ripetuta grazie alla partecipazione dei cittadini ad un processo dialogico.

Mots clés : éco-victimes, Italie, criminologie verte, justice réparatrice, démocratie délibérative

Parole chiave: eco-vittime, Italia, criminologia ambientale, giustizia riparativa, democrazia deliberativa

Introduction

La criminologie a pour longtemps inclut les crimes environnementaux dans les catégories plus larges des crimes en col blanc [E.H. Sutherland, 1983] ou des crimes d'entreprise [L.S. Schrager, J.F. Short, 1978].

La criminalité environnementale est une branche relativement jeune de la criminologie qui désigne l'étude des crimes environnementaux et des dommages touchant la vie humaine et non-humaine, les écosystèmes et la biosphère. Cela suppose l'analyse des causes, des conséquences et de l'omniprésence de ces crimes et de ses dommages, des dispositifs de prévention et des réponses assurées soit par les systèmes juridiques (civils, pénales et administratifs) que par les organismes non gouvernementaux et les mouvements sociaux. À cela s'ajoute l'étude des modalités par lesquelles les crimes environnementaux et ses dommages sont construits, représentés et diffusés par les médias et les médias sociaux, ainsi que par les formes populaires d'expression culturelle [M. Pons Hernandez, A. Brisman, 2023].

Le projet ici présenté a pour objectif de combler une lacune de la littérature et de la recherche dans le contexte italien, en se concentrant sur les victimes de dommages environnementaux dans deux zones de l'Italie.

Cet article porte ainsi sur la conception et sur quelques premiers résultats d'une recherche financée par le Ministère italien de l'Université et de la Recherche et intitulée «SEVeso – Soutenir les éco-victimes»¹. Notamment, il sera question des stratégies et des outils destinés à soutenir les droits et la compensation des victimes des dommages causés à l'environnement.

1. Histoire d'une recherche

La première précision, concernant le titre ainsi que l'objet de la recherche, porte sur quels types de dommages on s'occupe: notre attention est exclusivement portée sur les dommages causés à l'environnement (et donc aux êtres humains) par les installations industrielles.

L'acronyme « SEVeso » dans le titre, d'ailleurs, en est déjà une indication. En effet, Seveso est le nom d'une ville italienne qui, avec d'autres localités voisines de la région de Lombardie, le 10 juillet 1976, a été touchée par la fuite (et la dispersion dans l'environnement) d'un nuage de dioxine, substance chimique parmi les plus toxiques connues à l'époque, causée par un incident technique survenu dans une usine chimique².

Les populations des lieux concernés et toute la nation n'ont été informées de la gravité de l'événement que huit jours après la fuite du nuage. Toutefois, ses effets ont été évidents tout de suite car, après

¹ Le groupe de recherche est composé par : Raffaella Sette - chercheuse principale, Sandra Sicurella, Simone Tuzza (Université de Bologne), Giampiero Lupo, Gemma Andreone, Fabrizio Bianchi, Davide Carnevali, Chiara Cavigli, Liliana Cori, Marianna Marzano, Alessandro Sbarro (Centre National de Recherches), Stefania Ravazzi (Université de Turin).

² <https://www.ina.fr/ina-eclairage-actu/1976-la-catastrophe-de-seveso>

deux jours, des foyers d'acné chlorée ont fait leur apparition (il s'agit d'une maladie dont a été démontré le lien direct avec la dioxine). Entre 1986 et 2001 des études sur la mortalité dans trois zones (A, B, R), établies en fonction de la proximité à l'usine, ont mis en évidence l'augmentation de cas de cancer de la lymphé et des tissus hématopoïétiques en particulier chez les femmes dans les zones A (la plus proche au lieu de l'incident) et B (la plus large autour de la zone A). Chez les hommes dans la zone B les cas de mortalité liés aux leucémies ont fortement augmenté³.

Les effets n'ont pas été limités aux cancers : pendant les premières années suivant l'incident, surtout chez les hommes dans la zone A, ont été enregistré des augmentations de cas de mortalité liés aux maladies circulatoires. Il pourrait s'agir d'un effet dû à la dioxine, mais aussi conjointement (ou peut-être majoritairement) de très lourdes conséquences du stress souffert par cette population [P.A. Bertazzi et al., 2017, 1].

La catastrophe de Seveso a conduit à l'adoption, le 24 Juin 1982, de la Directive n°82/501/CEE concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, dénommée justement «Directive Seveso»⁴, qui a donné une définition unique à niveau européen d'accident majeur, entendu comme « un évènement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion de caractère majeur, en relation avec un développement incontrôlé d'une activité industrielle, entraînant un danger grave, immédiat ou différé, pour l'homme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, et mettant en jeu une ou plusieurs substances dangereuses ».

³ <https://www.epicentro.iss.it/focus/seveso/seveso>

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31982L0501>

Cette catastrophe a mis violemment en évidence le fait que le développement économique est susceptible d'entraîner des effets nuisibles tels que des dommages aux ressources vivantes et des risques pour la santé humaine à cause des particularités du système de production et de l'organisation du travail, des choix imposées par la société de consommation, de la rapide expansion des villes et de l'inefficacité du système de la santé d'améliorer le contrôle des nombreuses maladies. Il convient de préciser qu'en Italie le ministère de l'Environnement a été créé en 1986 et que la première réglementation organique en matière d'environnement a été adoptée en 2006.

En prenant comme une source d'inspiration utile certaines recherches menées en France portant sur la même problématique [L. Mucchielli, 2020], nous nous sommes intéressés particulièrement aux victimes des dommages environnementaux causés par les installations industrielles présentes dans deux zones spécifiques en Italie, à savoir celles des Lacs de Mantoue et de Tarante.

La région de Tarante concerne le complexe sidérurgique ex-ILVA inauguré en 1965 et, jusqu'en 1994, propriété de l'État italien. Ce complexe sidérurgique, à son apogée en 1976, employait directement 20 935 personnes. Parmi les travailleurs employés dans cette usine, une augmentation de 500% des cas de cancer par rapport à la moyenne de la population générale de la ville non employée dans l'usine a été enregistrée. Les zones limitrophes de l'usine sidérurgique sont en effet infestées par les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), c'est-à-dire des substances cancérigènes présentes, par exemple, dans la fumée de cigarette et dans les gaz d'échappement des véhicules.

La recherche «SEVeso» a été précédée par une recherche exploratoire menée précisément dans la zone ex-ILVA, à travers des entretiens semi-structurés ; une partie de cette étude a été utilisée dans le cadre d'un mémoire de master en criminologie [B. Santuari, 2021].

Au premier semestre de 2020, sept représentants de diverses associations liées de quelque manière que ce soit aux événements de l'ex-ILVA ont été interviewés (comités de quartier où se situe l'industrie, associations de parents, associations de juristes, mouvements d'activisme civique, associations culturelles).

Certains résultats particulièrement intéressants issus de ces entretiens nous ont conduits à élargir notre étude à un autre site d'intérêt national (SIN)⁵ désigné par la loi à des fins de dépollution en tant que zone étendue et d'une grande valeur environnementale, à savoir la région des Lacs de Mantoue.

2. La recherche nouvelle

La zone industrielle de Mantoue, située sur la rive gauche du fleuve Mincio, à proximité de zones résidentielles, abrite de grandes installations industrielles (dont une papeterie, une raffinerie, une industrie métallurgique et une usine pétrochimique), certaines ayant été (et le sont toujours) soumises à des opérations de dépollution, conformément au Programme national de dépollution et de restauration environnementale des sites pollués.

Le premier jugement à l'encontre de certains dirigeants des industries de cette région a été rendu en 1991 par le Tribunal de Mantoue, confirmé par la Cour de cassation le 10 novembre 1993, condamnant le directeur général et le directeur d'une usine respectivement à des peines de 7 mois et 8 mois d'emprisonnement (avec sursis) et au paiement de dommages et intérêts en faveur de l'État - Ministère de l'environnement (constitué partie civile) pour avoir rejeté des substances polluantes (dont le mercure) dans un canal

⁵ <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/siti-contaminati/siti-di-interesse-nazionale-sin>

d'écoulement du Mincio, alors que l'installation était dépourvue de station d'épuration.

De cette manière, le dommage environnemental a été établi et la réparation du dommage en termes monétaires a été reconnue à une partie civile (l'État), mais la Cour de cassation n'a, en revanche, pas reconnu la réparation des dommages en faveur des autres parties civiles représentant la société (par exemple, le Fonds mondial pour la nature WWF), en soutenant que «cette liquidation doit être opérée en faveur de l'État ou d'autres entités publiques locales, qui sont les titulaires du pouvoir-devoir de protection de l'environnement en tant qu'intérêt public», tandis que la légitimation des associations de protection de l'environnement dans le cadre procédural n'a que des fins d'impulsion et de contrôle social.

Il est clair ici le contraste entre la perspective judiciaire et la perspective victimologique selon laquelle, au contraire, la communauté, le corps social, n'est pas une tierce partie à ajouter à l'accusé et à la victime, mais est elle-même une victime [L. Natali, 2015].

Cependant, cela n'a été que le point de départ de l'histoire des affaires judiciaires qui ont affecté les installations industrielles des Lacs de Mantoue, une histoire qui, à ce jour, n'est pas encore terminée et qui voit l'ouverture récente (en février 2022) d'une action pénale contre 16 cadres du pôle chimique pour le déversement de produits toxiques dans les eaux⁶.

En témoignage supplémentaire des liens entre les questions environnementales et la santé publique, une récente étude épidémiologique nationale des territoires et des établissements exposés aux risques de pollution [R. Pirastu et al., 2023] a mis en évidence chez les habitants de la zone adjacente aux industries un

⁶ <https://www.ilgiorno.it/mantova/cronaca/veleni-laghi-polo-chimico-2c5fd62b>

excès de cancers du poumon et du sein chez les femmes, de leucémies et de lymphomes non hodgkiniens (à la fois pour les hommes et les femmes confondus). L'avancement des travaux de dépollution et la mise à jour technologique des installations du site ont heureusement entraîné le déclin de l'excès significatif de sarcomes des tissus mous.

En ce qui concerne cette étude, nous ne nous arrêterons que sur ce qui est fait dans la région de Lacs de Mantoue car il s'agit du terrain de recherche assigné au groupe de l'Université de Bologne dont je fais partie.

Par conséquent, les principales étapes de la recherche sur les lacs de Mantoue sont les suivantes : 1) une analyse socio-victimologique visant à identifier les meilleures (et les pires) pratiques en termes de services d'aide aux éco-victimes par le biais d'entretiens avec différents types de témoins significatifs de la zone concernée (membres d'associations locales, médecins, avocats, élus locaux, victimes) ; 2) la réalisation d'activités combinant des méthodes propres à la justice restaurative (JR) pour la prévention/gestion des conflits⁷ et à la démocratie délibérative (DD)⁸. La JR présente

⁷ La Recommandation CM/Rec(2018)8 du Comité des Ministres aux États membres relative à la justice restaurative en matière pénale (adoptée le 3 octobre 2018) propose la définition suivante: le terme «justice restaurative» désigne tout processus permettant aux personnes qui ont subi un préjudice résultant d'une infraction et aux responsables de ce préjudice de participer activement, s'ils y consentent librement, au règlement des problèmes résultant de l'infraction, avec l'aide d'un tiers qualifié et impartial. Il est de même reconnu que la JR «peut accroître la prise de conscience du rôle important des individus et des communautés dans la prévention et la réponse aux infractions, ainsi que dans le règlement des conflits qui y sont associés, et encourager ainsi des réactions de la justice pénale plus constructives».

⁸ La DD repose sur la discussion commune et l'échange d'opinions «informées» afin de faciliter la résolution de problèmes politiques et administratifs. Ce modèle est

l'avantage notable de rendre visibles les liens entre le droit et l'éthique, de contribuer à cultiver une culture de la recomposition des conflits, de la reconstruction des liens sociaux, de la compréhension mutuelle de points de vue divers. Dans ce contexte, les expériences de médiation et de conciliation entre les industries et les éco-victimes promues par le Conseil de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques dans les «Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises» [2015]⁹ seront prises en compte.

3. Premières activités

En ce qui concerne la première étape de la recherche, des entretiens sont en cours de réalisation avec des membres du dénommé «Tavolo del Mincio»¹⁰ («Table du Mincio»), mis en place pendant l'été 2023, regroupant une trentaine d'associations qui s'intéressent à l'environnement du bassin du Mincio. Son objectif est celui d'approfondir la situation de l'état de santé du fleuve et de sa région et de mener des actions urgentes et concrètes sur la base du principe de la citoyenneté responsable et active.

C'est justement ce point qui nous permettra de relier la première phase de la recherche à la seconde, en proposant l'étude de la victime dans une perspective utile pour aller au-delà de l'accent porté depuis

généralement associé aux théories de certains philosophes du XX siècle, tels Dewey, Rawls, Habermas et Schoen [S. Ravazzi, 2020].

⁹ https://www.oecd.org/fr/publications/principes-directeurs-de-l-ocde-a-l-intention-des-entreprises-multinationales-sur-la-conduite-responsable-des-entreprises_0e8d-35b5-fr.html.

¹⁰ <https://www.telemantova.it/territorio-mantovano/provincia/35-associazioni-riunite-in-difesa-dell-ambiente-nasce-il-tavolo-del-mincio-1.10285830>

toujours sur l'individu-auteur d'un crime, à plus forte raison dans les cas, comme celui-ci, où les dommages sont très rarement définis juridiquement du point de vue pénal [E.H. Sutherland, 1983], en mettant en évidence la pertinence de la victime dans un contexte d'interaction entre différents acteurs sociaux [A. Balloni, 2006].

La possibilité d'emprunter cette voie dans la seconde phase de la recherche est identifiée à partir de l'application des informations collectées par le biais des entretiens à l'organisation d'activités pour impliquer les citoyens et les parties intéressées dans un processus dialogique visant à partager des informations, à élaborer des définitions communes des problèmes collectifs et à formuler des méthodes, d'une part, pour aider et faire participer les victimes et, d'autre part, pour encourager la prise de responsabilité de tous les acteurs engagés en proposant des solutions pour améliorer les conditions environnementales et réduire la victimisation répétée.

Ces activités, conduites sur la base des approches et des méthodes conjoints JR/DD, ont été mises en œuvre à partir du mois de septembre 2024. Elles auront une durée de 10 mois environ et commenceront par l'établissement d'un rapport d'évaluation du conflit¹¹.

Par conséquent, le défi de ce parcours de recherche sera de faire émerger une configuration écologique de la légalité à partir des besoins concrets des personnes et de toutes les différentes expériences d'« actions communes » déjà existantes [F. Capra, U. Mattei, 2017].

¹¹ Il s'agit d'un instrument qui aide à analyser un contexte spécifique et à élaborer des stratégies afin d'éliminer ou réduire les conséquences des conflits (https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDP_CDA-Report_v1.3-final-opt-low.pdf).

Références

- Balloni A. (2006), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Clueb, Bologna.
- Bertazzi P.A., Pesatori A.C., Consonni D. (2017), *Gli impatti sulla salute a lungo termine dell'incidente di Seveso*, «Ingegneria dell'Ambiente», 4, 1, pp. 9-14. DOI: 10.14672/ida.v4i1.1130
- Capra F., Mattei U. (2017), *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*. Aboca, Sansepolcro.
- Mucchielli L. (2020), "Environmental and Corporate Crimes: The Cases of Polluting Industries in France", Dans Balloni A., Sette R. (dir), *Handbook of Research on Trends and Issues in Crime Prevention, Rehabilitation, and Victim Support*, IGI Global, Hershey.
- Natali L. (2015), *Green Criminology*. Giappichelli Editore, Torino.
- Pirastu R., Comba P., Conti S. et al. (2023), S.E.N.T.I.E.R.I. – *Mortality, cancer incidence and hospital discharge*, «Rivista dell'Associazione Italiana di Epidemiologia», 38, 2, Suppl. 1, pp. 1-170.
- Pons Hernandez M., Brisman A. (2023), *Dossier: Researching Green criminology in Europe* (3), <https://escnewsletter.org/archive/dossier-researching-green-criminology-in-europe-3> (visitato il 23 settembre 2024)
- Ravazzi S. (2020), *Democrazia deliberativa*, <https://www.fondazioneagnelli.it/wp-content/uploads/2021/11/WP63-Ravazzi-Democrazia-deliberativa.pdf> (visitato il 23 settembre 2024)
- Santuari B. (2021), *Eco-reati ed eco-vittime in Italia con particolare riferimento al contesto tarantino* (superviseurs : Raffaella Sette et Giampiero Lupo) [document inédit]. Master en "Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza", Université de Bologne.
- Schrager L.S., Short J.F. (1978), *Toward a Sociology of Organizational Crime*, «*Social Problems*», 25, 4, pp. 407-419.
- Sutherland E.H. (1983), *White Collar Crime: The Uncut Version*. Yale University Press, Yale.

Le donne nell'Africa subsahariana tra discriminazioni e violenze

di Giovanna Palermo

Abstract:

Il presente paper analizza la condizione della donna nell'Africa subsahariana. L'autrice evidenzia come il modello educativo, il contesto socio-culturale e le tradizioni hanno relegato, e relegano, le donne al ruolo di risorse lavorative, spose e madri, legittimando discriminazioni, abusi e violenze.

This paper analyses the condition of women in sub-Saharan Africa. The author highlights how the educational model, the socio-cultural context and traditions have relegated, and relegate, women to the role of labor resources, wives and mothers, legitimizing discrimination, abuse and violence.

Parole chiave: donne, discriminazioni, violenze, Africa subsahariana.

Keywords: women, discrimination, violence, sub-Saharan Africa.

1. Africa subsahariana: disuguaglianze di genere e diritti umani violati¹

La condizione della donna nell'Africa subsahariana rispecchia la visione patriarcale che per secoli ha sostenuto il ruolo di sottomissione del mondo femminile. Donne, madri e mogli, che svolgono lavori

¹ In passato l'Africa sub-sahariana comprendeva quei territori posti tra il deserto del Sahara a nord e la savana a sud e gli Stati che ne facevano parte erano Sudan, Ciad, Niger, Burkina Faso, Mali e Mauritania. Oggi invece si fanno rientrare nell'Africa sub-sahariana tutti gli Stati a sud del Sahara anche quelli solitamente classificati come appartenenti all'Africa occidentale, orientale e australe.

pesanti senza mai vedersi riconosciute un ruolo sociale e, men che meno, una funzione politica.

Donne “accuditrici” che, specie nelle zone rurali, sono caricate di compiti e funzioni, riempiendo le loro giornate.

A questo ruolo di madri e mogli si affianca a volte il lavoro nei campi. La risicoltura e l'allevamento in questi territori sono attività che ricadono prevalentemente sulle donne: la produzione alimentare è, infatti, per l'80% affidata alle donne.

Eppure si tratta sempre di lavori sottopagati, senza alcun diritto e senza mai aver una remota possibilità di possedere le terre che lavorano [A. Primi, N. Varani, 2011].

Donne che, anche quando riescono ad avere un lavoro, sono poste in una condizione di disparità di genere che potremmo definire di *vulnerable employment*.

Non hanno contratti di lavoro, né diritti, né voce, ma sono costrette a subire condizioni di lavoro indignitose, con guadagni quanto meno inadeguati, bassa produttività e difficili condizioni di lavoro.

A causa della pandemia e del lockdown e della conseguente emergenza alimentare ed economica in Africa sono stati spazzati via anni di tentativi di promuovere l'affermazione delle donne.

Come ha rilevato l'Università di Denver, in collaborazione con UN Women, ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, e UNDP (United Nations Development Programme) nel “Report from Insight to Action: Gender Equality in the Wake of Covid-19” [2020, 6],

Si prevede che un rallentamento dell'economia, la perdita di posti di lavoro e la mancanza di protezione sociale spingeranno da 71 a 135 milioni di persone nella povertà estrema, un'inversione di tendenza straziante dopo anni di costante calo dei tassi di povertà. Nuove previsioni economiche per sesso ed età basate sull'International Futures

Model, commissionate da UN Women e UNDP e preparate dal Pardee Centre presso l'Università di Denver, stimano la cifra a circa 96 milioni di persone, di cui 47 milioni sono donne e ragazze ... Ad aggravare gli impatti sulle donne, l'aumento degli oneri di assistenza, una ripresa più lenta o una riduzione della spesa pubblica e privata per i servizi, come l'istruzione o l'assistenza all'infanzia, potrebbero spingere le donne ad abbandonare definitivamente il mercato del lavoro.

Dal report emerge, inoltre, che

L'Asia centrale e meridionale e l'Africa subsahariana (dove vive l'87 per cento delle persone in condizioni di povertà estrema nel mondo) vedranno i maggiori incrementi della povertà estrema, con rispettivamente 54 milioni e 24 milioni di persone in più che vivono al di sotto della soglia di povertà internazionale a causa della pandemia.

La grave crisi economica conseguente al lockdown ha indotto molti uomini ad abbandonare le loro famiglie, per sottrarsi alle proprie responsabilità: lasciando alle donne, madri, figlie e sorelle il carico di far fronte alle esigenze della famiglia.

Sono sempre di più le donne ad essere sfruttate anche lavorativamente e, come vedremo, anche a causa del loro insufficiente grado di istruzione.

In questi territori con il matrimonio l'uomo assume la "gestione" della donna, del suo tempo, del suo lavoro e delle sue eventuali entrate.

Le mogli, spesso sono date in sposa e cominciano a fare figli poco più che bambine, soprattutto nelle campagne, e sono relegate in un

ruolo “produttivo” che troppo spesso mette in secondo piano la loro stessa salute.

Nell’Africa subsahariana una donna su 16 muore durante la gravidanza o il parto a causa di infezioni e malattie che una pressoché assente o comunque scadente assistenza sanitaria non riesce a prevenire e curare aumentando le complicazioni che possono seguire il parto [A. Primi, N. Varani, 2011, 31].

La salute e la vita stessa della donna, dunque, sono messe in secondo piano rispetto alla loro funzione di madri, tanto che «Nell’Africa subsahariana la sterilità può portare una donna a essere messa al bando nella sua società» [Id].

La situazione di vita delle donne è una realtà dura e difficilmente risolvibile poiché le loro necessità sono considerate secondarie rispetto a quelle del resto della famiglia.

L’UNIFEM (United Nations Fund for Women – Fondo delle Nazioni Unite per le Donne), creato nel 1976, per migliorare la situazione delle donne di tutto il mondo, evidenzia quanto sia ancora troppo diffusa la disuguaglianza di genere soprattutto in questi territori.

Le tradizioni e la religione contribuiscono a sostenere una cultura patriarcale che vede le donne africane come una “proprietà” degli uomini, un oggetto utile da sfruttare per gli scopi più diversi, ma tutti caratterizzati da discriminazione e troppo spesso violenza. Pensiamo ai matrimoni con donne giovanissime, alle mutilazioni genitali femminili, ai delitti d’onore e alla “trasmissibilità” della moglie.

Una vedova viene “ereditata” dal cognato o da un pretendente scelto dagli anziani del villaggio, dopo la morte del marito; in alcuni casi, le vedove vengono ereditate con la

forza e se rifiutano vengono maltrattate fisicamente oppure cacciate dal nucleo familiare [Ivi, 34].

Questa concezione del rapporto uomo-donna, con qualche rara eccezione nelle grandi città, si manifesta in diversi momenti della giornata. Pensiamo, ad esempio, alla tribù Tsimihety in Madagascar, nella quale la tradizione vuole che nelle case dove vivano un giovane uomo e la sua nonna e ci sia solo una sedia, il giovane utilizzerà la sedia, mentre la nonna il pavimento, poiché le donne sono considerate di rango inferiore rispetto agli uomini. O ancora ad una vecchia usanza praticata in molte parti dell'isola, laddove le donne non sono autorizzate a mangiare insieme agli uomini. La netta divisione fondamentale tra uomo e donna deve, quindi, essere necessariamente applicata anche durante i pasti.

In primavera, quando la manioca (pianta originaria del Sudamerica) e le banane stanno per essere piantate nessuno può cominciare a piantare, se non dopo che il padre o il nonno hanno piantato per primi.

Eppure non mancano, ad esempio, nella cultura malgascia riferimenti a donne autonome e forti. Si pensi a Ampelamalaza, progenitrice famosa in Andalambezo, nota per la sua indipendenza e la sua capacità². Così come si rinvengono nelle loro tradizioni usi che sottendono un riconoscimento dell'identità femminile, come il caso di

² Da Ampelamalaza e dai suoi fratelli Retolake e Repaike discesero i Tohaombe, che hanno occupato a lungo le piane di marea all'estremità meridionale della baia di Fagnemotse (baia degli assassini), dove erano ricchi di bestiame. Durante "il tempo dei re" (tamin'ny mpanjaka, XVII-XIX secolo), i Tohaombe hanno attirato l'attenzione dei soldati del re, che chiedevano tributi in bestiame e lo prendevano con la forza e per sottrarsi a questi abusi usavano territori di pascolo (toets'aombe) nel bacino di Namonte, territorio isolato dal mondo esterno grazie alle foreste e alle imponenti dune.

una donna incinta che sposa un uomo. In questa circostanza l'unica remora è che allo sposo non gli è permesso di portare la donna a casa prima che lei abbia dato alla luce il bambino, ma il bambino sarà suo, che egli sia il padre o meno.

Queste tradizioni e una concezione patriarcale del rapporto uomo-donna sono difficili da cambiare, perché spesso più sentite e condivise delle leggi stesse.

2. La violenza sulle donne nell'Africa subsahariana

La condizione della donna nell'Africa subsahariana è purtroppo ancora oggi fortemente immutata, con profonda disparità di genere e violazione dei diritti umani.

Come rilevato recentemente da un report dell'Unicef, che ha raccolto dati nazionali e indagini internazionali tra il 2010 e il 2022, in quest'area più di 79 milioni di donne sono state vittime di stupri e una donna su cinque è stata vittima di violenza sessuale prima dei 18 anni.

Se la violenza sulle donne costituisce anche nei paesi più avanzati ancora una grande piaga, nell'Africa subsahariana è un fenomeno che è particolarmente allarmante e largamente diffuso, presentandosi troppo spesso come una prassi quotidiana.

Il 33% delle donne, con picchi in alcuni paesi che arrivano al 40%, ha subito violenza domestica.

La condizione socio-economica e culturale incide sulla condizione della donna e soprattutto sulla diffusione di comportamenti violenti nei loro confronti. La violenza sulle donne, ma anche quella sui bambini, è estremamente diffusa specie in situazioni di povertà.

I conflitti armati nella regione, caratterizzati da abusi e violazioni dei diritti umani e il lockdown dovuto alla pandemia da Covid hanno aggravato la situazione.

Le misure di lockdown hanno, infatti, esposto ancora di più donne e ragazze al rischio di subire violenza sessuale e altre violenze di genere.

Già nel 2008 nell'ambito del VI *African Development Forum*, tenutosi ad Addis Abeba, incentrato sulla violenza contro le donne, parità di genere ed empowerment femminile in Africa, ci si è posti l'obiettivo di promuovere un piano d'azione per favorire concreti interventi normativi in tema di violenza sulle donne, da affiancare a interventi culturali che possano incidere in primis sul modello educativo. Non sorprende, infatti, che sono proprio i genitori ad educare in modo diverso i loro figli, operando una forte separazione e distinzione tra il ruolo dei maschi e quello delle donne.


L'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine (UNODC) e l'UN Women, nel II rapporto di ricerca sugli omicidi di donne e ragazze legati al genere, presentato il 22 novembre 2023, intitolato *Gender-Related Killings of Women and Girls*, segnalano che «il numero di donne e ragazze uccise intenzionalmente nel 2022, quasi 89.000, è il numero annuale più alto registrato negli ultimi 20 anni.

Mentre il numero complessivo di omicidi a livello globale ha iniziato a scendere dopo un picco nel 2021, il numero di omicidi femminili non sta diminuendo. La maggior parte di questi omicidi di donne e ragazze sono legati al genere e più della metà di tutti gli omicidi femminili sono commessi da partner intimi o altri membri della famiglia»[3].

L'Africa, secondo questo report, nel 2022 è stata la regione con il numero più elevato di vittime in rapporto alle dimensioni della sua popolazione femminile

Con una stima di 20.000 vittime (16.500 - 23.500), l'Africa ha registrato il numero più elevato di omicidi di donne legate al partner/ intimo alla famiglia nel 2022. Ciò significa che

l'Africa ha - per la prima volta dal 2013, quando l'UNODC ha iniziato a pubblicare stime regionali - superato l'Asia come regione con il numero più elevato di vittime in termini assoluti, sebbene le stime siano soggette a notevole incertezza a causa della limitata disponibilità di dati [Ivi, 10].



Tab. N. 1: “Global estimates”, Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide), UNODC, UO WOMEN, 2023.

Per quanto riguarda in particolare l’Africa subsahariana è emerso come il paese più violento sia il Sudafrica, dove negli ultimi anni il tasso di omicidi di donne è aumentato drasticamente, passando da 9,0 vittime ogni 100.000 donne alla fine del 2019 a 12,7 vittime ogni 100.000 donne alla fine del 2022 [South African Police Service, 2023].

Sempre in Sudafrica, secondo l’organizzazione per i diritti umani *Center for Constitutional Rights*, il tasso di femminicidi è cinque volte superiore alla media globale.

Dall’ultimo report del *South African Police Service* [2024], emerge che nel solo periodo da Luglio a Settembre 2024 sono state rilevate 11.896 aggressioni nei confronti delle donne (mentre solo 2.653 nei confronti degli uomini), 129 aggressioni sessuali e, come si evince dalla successiva tabella, in genere i reati di violenza domestica nei confronti delle donne sono visibilmente elevati.

Selected domestic violence-related crimes

July 2024 to September 2024 – by provincial breakdown and sex

Province	Murder	Attempted murder	Rape	Sexual Assault	Assault with the intent to inflict grievous bodily harm	Common assault	Common robbery	Robbery with aggravating circumstances	All theft not mentioned elsewhere	Arson	Malicious damage to property	Burglary at residential premises
Eastern Cape	36	21	110	11	973	1 104	10	5	86	22	518	45
Free State	25	57	71	15	541	1 254	11	5	156	12	440	42
Gauteng	22	58	162	21	1 544	4 208	59	20	267	19	1 303	53
KwaZulu-Natal	46	112	175	23	1 272	2 143	62	19	242	17	778	67
Limpopo	14	14	54	7	452	634	21	4	59	10	310	7
Mpumalanga	8	11	38	7	351	568	6	4	38	7	246	10
North West	15	10	49	7	415	644	7	5	57	13	261	17
Northern Cape	4	23	15	3	172	225	4	2	41	11	111	11
Western Cape	37	57	135	37	1 267	3 769	35	12	525	36	1 323	158
Female	106	232	765	129	4 989	11 896	173	46	903	81	3 463	250
Male	101	131	44	2	1 998	2 653	42	30	568	66	1 827	160
RSA	207	363	809	131	6 987	14 549	215	76	1 471	147	5 290	410

Tab. n. 2: Selected domestic violence-related crimes, Second Quarter of 2024.

Non sono mancate ricostruzioni eziologiche dell'aumentare della violenza sulle donne in questi territori riconducibili alle variazioni climatiche.

Nel rapporto *Climate Change Impacts and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa* dell'UNFPA [2024], l'*International Institute for Applied Systems Analysis* (IIASA) e l'Università di Vienna hanno sostenuto che l'aumento delle temperature globali stia portando a tassi crescenti di violenza del partner. La violenza domestica nell'Africa subsahariana dovrebbe triplicare entro il 2060 a causa dell'epidemia di caldo estremo e dello stallo dello sviluppo.

Lo studio, che sembra rimandare all'antica memoria della “Legge termica della delinquenza”³, sostiene che vi sia un'interazione del clima con l'aumento della violenza interpersonale. In particolare prevede che nello scenario peggiore in cui le emissioni aumenteranno, le temperature si dovrebbero alzare di oltre 4 °C entro la fine del secolo e lo sviluppo socioeconomico si dovrebbe bloccare, e il numero di persone che potrebbero subire violenza dal partner nell'Africa subsahariana dovrebbe passare da 48 milioni nel 2015 a 140 milioni nel 2060.

Secondo questo studio le temperature estreme e le ondate di calore farebbero aumentare l'aggressività e la violenza del partner.

Il crollo dell'agricoltura, la scarsità d'acqua e l'insicurezza abitativa sarebbero ulteriori fattori scatenanti, che favorirebbero l'incremento dei conflitti e del rischio che donne e ragazze subiscano abusi fisici ed emotivi.

³ Il sociologo positivista Adolphe Quetelet inventò la “meteognomica” (*thermic law of crime*) sostenendo che i delitti contro la persona sono più frequenti nelle zone a clima caldo e durante le stagioni più calde.

I disastri naturali legati all'aumento delle temperature innescherebbero, inoltre, spostamenti forzati, che, secondo questa analisi, produrrebbero un'intensificazione della violenza agita dal partner.

La crisi climatica nell'Africa, specie in quella subsahariana, sarebbe una delle cause, secondo tale studio, dei livelli scioccanti di violenza domestica.

Tale approccio, che collega l'aggressività alle alte temperature, evidentemente non conferisce la giusta rilevanza alle radicate tradizioni africane e alla cultura di subalternità della donna nei territori subsahariani.

Ridurre un fenomeno complesso come la violenza sulle donne ad un problema climatico non solo è pericoloso, ma assolve proprio quella cultura del silenzio e della discriminazione che da secoli e, quindi, da molto prima che si palesasse l'emergenza climatica, ha prodotto abusi e violenze nei confronti delle donne.

La difficoltà di fronteggiare la dilagante violenza sulle donne ha, come abbiamo visto, profonde radici culturali, sociali ed economiche che sono difficili da modificare e anche gli interventi normativi non sono sufficienti. Si pensi che formalmente nell'Africa sub-sahariana, circa il 65% dei paesi ha emanato leggi per contrastare la violenza sulle donne e in particolare quella domestica, difficile da contrastare in un contesto in cui le donne hanno non solo vergogna, ma soprattutto sono educate a non parlare, a credere di essere in qualche modo responsabili della violenza contro di loro ed hanno il timore di denunciare.

Come in Sudan, una donna che denuncia uno stupro e non riesce a provare di non essere stata consenziente, può essere accusata del reato di zina, ossia adulterio e subire pene corporali, perché rea confessa di aver un rapporto sessuale extra coniugale [A. Primi, N. Varani, 2011, 210].

È necessario, quindi, contrastare questa cultura del silenzio e in tale direzione si muovono i diversi gruppi di donne attiviste africane⁴.

3. L'educazione domestica e lo sfruttamento delle bambine nelle regioni dell'Africa subsahariana

Fin da piccole, nelle regioni povere dell'Africa subsahariana, il ruolo e il destino delle donne è segnato.

Gli viene trasmessa un'educazione "servizievole", devono imparare a gestire la casa, cucinano, crescono i fratellini, vendono i prodotti al mercato e, nei piccoli villaggi, dove manca addirittura l'acqua, sono costrette a farsi diversi chilometri per andare a riempire gli otri.

Queste piccole donne, proprio per prendersi cura della casa e della famiglia sono costrette a lasciare la scuola.

Il loro lavoro è dovuto, devono contribuire all'andamento familiare e poco conta che siano soltanto delle bambine.

L'Unione Africana, di fronte a 98 milioni di bambini/e che non vanno a scuola nell'Africa subsahariana e all'86% che fatica a raggiungere l'alfabetizzazione di base entro i 10 anni, nell'Assemblea generale del 17-18 febbraio a Addis Abeba, ha dedicato il 2024 al tema dell'istruzione, per "costruire dei sistemi educativi resilienti e inclusivi".

⁴ Ricordiamo Theresa Kachindamoto, in prima linea, nel Malawi, contro i matrimoni delle spose ragazzine; Musu Bakoto Sawo, gambiana, in lotta contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili; Murunwa Mutele, che in Sudafrica sfida il patriarcato e manifesta la necessità di una maggiore presenza delle donne in politica; Wangari Maathai, prima donna africana a vincere il Premio Nobel per la pace nel 2004, per la sua lotta a difesa dell'ambiente e a favore delle donne.

I dati sono allarmanti e il percorso è lungo e tortuoso, perché si scontra con tradizioni e culture che, come abbiamo visto, considerano i bambini ed in primis le bambine come risorse da utilizzare.

A volte sono costrette ad andare a lavorare presso altri parenti o presso famiglie delle classi sociali medio-alte delle principali città.

L'85% dei *child domestic workers* è costituito da bambine!

Lavorano tutti i giorni della settimana e per 12-18 ore al giorno, sono sfruttate lavorativamente e spesso anche sessualmente.

L'impegno delle bambine, ma anche dei bambini, nel lavoro varia a seconda delle situazioni socio-culturali.

L'avvio precoce al lavoro e soprattutto la mancanza di istruzione contribuiscono a rafforzare la condizione di subalternità della donna.

La prematura fuoriuscita dal sistema educativo formale, fa sì che nel loro futuro queste piccole donne abbiano poche prospettive di lavoro, il che le lascia in una condizione di precarietà, di instabilità e di dipendenza prima dal padre e poi dal marito [P. Hondagneu-Sotelo, 2007].

Il processo è sicuramente complesso, ma è fondamentale che a livello politico si presti attenzione all'interesse dei minori, alle realtà socio-culturali, alle loro prospettive e preoccupazioni e si garantisca l'accesso alla scuola e la promozione di strategie per evitare l'abbandono scolastico.

La condizione delle donne nell'Africa subsahariana sin dall'infanzia è, dunque, segnata da un destino di subalternità, di sottomissione, di abusi e di violenze che trova le sue radici nelle tradizioni, nel modello educativo e nell'avvio precoce al lavoro e solo attraverso un cambiamento, prima di tutto culturale, queste donne potranno riappropriarsi delle loro esistenze e vivere il loro futuro, libere da discriminazioni, abusi e violazioni dei diritti.

Riferimenti bibliografici

Beswick C., Dickinson D., Whittaker L. (2010), *The employment relationship in the domestic workplace in South Africa: Beyond the apartheid legacy Social Dynamics*, doi:10.1080/02533952.2010.483826.

Diouf M., De Lame D. (2003), *La condizione femminile in Africa fra mercato globale ed emancipazione*, L'Harmattan Italia, Torino.

FAO (2021), *Urgent action is needed to stop child labor in Africa as COVID19 pushes more children into work*, in <https://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1441738/> (visitato il 10/02/2024).

Gafur H.A. (2017), *Child labour, the causes and solutions of child labour: a comparative case study of two African countries*, Unpublished Bachelor Thesis in Peace and Development, Kalmar.

Gunnlaugsson G. (2022), *From work-free childhood to child labor and street children*, in «Acta Paediatrica», 111, 1298–1300, doi:10.1111/apa.16347.

Hay M. J., Stitche S. (1995), *Women in Africa South Of the Sahara*, Longman, Londra.

Hondagneu-Sotelo P. (2007), *Domestica: Immigrant workers cleaning and caring in the shadows of affluence Berkeley*, University of California Press, CA.

International Institute for Applied Systems Analysis, University of Vienna, United Nations Population Fund (2024), *Climate Change Impacts and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa*, in <https://esaro.unfpa.org/en/publications/climate-change-impacts-and-intimate-partner-violence-sub-saharan-africa> (visitato il 06/09/2024).

Mukwege D. (2019), *Figlie ferite dell'Africa: La mia battaglia per salvare le donne dalla violenza*, Garzanti, Milano.

Primi A., Varani N. (2011), *La condizione della donna in Africa sub-sahariana*, Libreria universitaria.it edizioni, Padova.

South African Police Service (2023), *Crime Statistics, I* <https://www.saps.gov.za/services/crimestats.php> (visitato il 08/02/2024).

South African Police Service (July 2024 to September 2024), *Police Recorded Crime Statistics*, in https://www.saps.gov.za/services/downloads/2024/2024-2025_-_2nd_Quarter_WEB.pdf (visitato il data 08/02/2024).

UN Women (2020), *Report from Insight to Action: Gender Equality in the Wake of Covid-19*, © UN Women, New York.

UNODC, UN Women (2023), *Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide)*, UNODC research, New York.

Il controllo sociale dinamico liminare e la specializzazione funzionale dello spazio nelle aree d'interdizione: shadow space e no law zone

di Michele Lanna

Abstract

In questo contributo l'autore sintetizza la natura, la struttura e la formazione delle *No law zone* e delle *Shadow space*, così come elaborate ed ampiamente analizzate nel saggio "Aree d'interdizione" pubblicato nel 2023. L'autore, inoltre, si sofferma sul meccanismo centrifugo di esclusione e marginalizzazione della devianza e di particolari tipologie di criminalità, che viene esercitato, attraverso una particolare forma di controllo sociale che definisce "liminare", in determinati spazi del territorio urbano: le aree d'interdizione.

In this paper the author summarizes the nature, structure and formation of No law zones and Shadow spaces, as elaborated and extensively analyzed in the essay "Interdiction areas" published in 2023. The author also focuses on the centrifugal mechanism of exclusion and marginalization of deviance and particular types of crime, which is exercised, through a particular form of social control that he defines as "liminal", in certain spaces of the urban territory: the interdiction areas.

Keywords: No law zone, Shadow Space, social control, deviance, urban sociology.

Parole chiave: No law zone, Shadow Space, controllo sociale, devianza, sociologia urbana.

Premessa

La nostra ricerca degli ultimi anni riguarda il rapporto tra meccanismi di potere, processi di localizzazione della devianza e controllo sociale.

Alcune sollecitazioni e *feedback*, ricevute nel corso degli anni, durante lo svolgimento di corsi ed attività seminariali, hanno giocato un ruolo importante nella genesi del saggio “Aree d’interdizione” [M. Lanna, 2023], nel quale abbiamo elaborato un modello di spiegazione della collocazione spaziale della devianza nel tessuto urbano.

La prima suggestione, proveniva da un ufficiale dei Carabinieri che operava nel nord Italia, al quale nel corso di un laboratorio sul controllo del territorio avevamo chiesto: «ma cosa possiamo fare per evitare questo scempio di ragazzine, spesso minorenni, ‘prostitute’ sulle nostre strade?» [Ivi, 61]. A tale tragica e disarmata osservazione, che conteneva in sé una domanda, il militare aveva risposto laconico:

«purtroppo nulla di concreto e, comunque, mai di definitivo, perché il problema sono i «clienti»... possiamo solo «spostarle»...nel senso che noi le controlliamo, una, due, tre volte e, così, dopo un po’ le «ragazze» scompaiono...per ricomparire su un’altra strada, magari di un’altra città... [Ibidem].

Un’altra sollecitazione importante pervenne da un dirigente della Polizia di Stato, oggi Questore in una importante città italiana, che riferendosi allo spaccio che avveniva in un quartiere della città, dove era stato a lungo Commissario, ci disse: «io ero consapevole del fatto che fosse impossibile... che non potevo eliminare lo spaccio da quella zona, ma non potevo tollerare che «loro» spacciassero alla luce del giorno, almeno si dovevano «nascondere»...» [Ibidem].

E, così, nel corso degli anni, si è fatto spazio nella nostra mente l’ipotesi che queste osservazioni fossero strettamente legate da un filo rosso, rappresentassero aspetti epifenomenici di un’unica realtà fattuale e che fossero in grado di consentire una lettura del fenomeno

deviante e criminale, che andasse al di là della narrazione politico criminale fornita da istituzioni, magistratura e forze dell'ordine.

Il convincimento che abbiamo maturato è che esistano aree, spazi, interstizi, sia interni che esterni agli aggregati urbani, in cui la società "colloca", attraverso meccanismi di spinta, sia formali che informali, tutta una serie di fenomeni criminali e di devianza, che non è in grado di omogeneizzare e di gestire al proprio interno, dal punto di vista etico, culturale, politico, sociale e giuridico e della cui esistenza, talvolta, esiste una consistente "domanda interna".

E, così, la nostra ipotesi è che si attivi un meccanismo di "spinta", di neutralizzazione e di esclusione della "devianza", che opera in due differenti direzioni: a) in senso "verticale", dall'alto verso il basso, attraverso spinte di "occultamento"; b) ed in maniera "orizzontale", attraverso spinte laterali, di periferizzazione dei comportamenti devianti.

Per descrivere questo complesso ed articolato fenomeno abbiamo deciso di utilizzare una metafora che da napoletani, ci è venuta abbastanza naturale: quella della tazzina di caffè.

E, così, se immaginiamo la società come una tazzina di caffè possiamo osservare come al suo interno possa essere diluita solo una certa quantità di zucchero, la devianza, senza che la bevanda risulti alterata, che anzi diviene più gradevole.

Questo ci dice una prima cosa sulle funzioni della devianza: ossia, che entro certi limiti svolga un effetto positivo, perché consente alle società di cambiare e di evolvere: una società assolutamente priva di comportamenti devianti è, infatti, sclerotica e statica.

Oltre un certo quantitativo lo "zucchero" in eccesso si deposita sul fondo della tazzina, anche in questo caso senza che, però, risulti alterato il sapore del caffè ed, anzi, il fatto che una parte di "zucchero" si depositi sul fondo della tazzina lo si può considerare fisiologico.

Se, però, aggiungessimo ancora altro “zucchero”, il caffè diventerebbe una poltiglia imbevibile e, così, l’unica possibilità che avremmo sarebbe quella di eliminare, con un cucchiaino, lo zucchero in eccesso.

Fuor di metafora, la nostra prospettiva è che la società gestisca le condotte devianti (in alcuni casi anche quelle apertamente criminali) attraverso una particolare forma di controllo sociale, che consiste nell’opera di contenimento e spostamento della devianza in determinati «spazi» ed aree del territorio urbano: le Aree d’interdizione, che possono assumere la forma di uno Shadow space e di una No law zone [M. Lanna, 2023].

Le caratteristiche di questa spinta centrifuga dipendono dalla quantità di devianza da espellere, o se volete, per restare nella nostra metafora, dalla quantità di zucchero presente nella nostra tazzina di caffè: se lo zucchero è presente in eccesso, ma non oltre un certo quantitativo ed è, quindi, tollerabile, solubile, viene spinto all’interno della struttura sociale, andando a costituire una sorta di fiume carsico che, invisibilmente, la attraversa, depositandosi sul fondo della tazzina e costituendo delle “zone d’ombra”.

Esempio paradigmatico è costituito dalle zone circostanti le aree di transito, come una stazione ferroviaria, nelle quali si svolge il mercato della droga, della prostituzione ed altri traffici più o meno illeciti ad alto tasso di devianza.

Laddove, invece, il quantitativo di devianza, o se volete di zucchero, dovesse andare oltre una determinata soglia di tollerabilità, la spinta verso il basso non sarebbe più funzionale alla neutralizzazione/occultamento e, pertanto, si attiverebbe il meccanismo di spinta centrifuga verso la parte esterna delle strutture sociali, andando così a creare delle sacche di emarginazione della devianza, delle aree di tolleranza.

Questi spazi, più o meno grandi e visibili, che abbiamo definito *No Law Zone* [M. Lanna, 2023] costituiscono un nuovo modello di ghetto mobile, dotato di una “specializzazione funzionale” ben precisa, all’interno del quale la società scarica la devianza in eccesso, rinunciando ad esercitare, più o meno completamente, il proprio potere e controllo, tollerando determinate attività criminali¹.

L’area di Castel Volturno, in Provincia di Caserta, costituisce

un esempio paradigmatico di area di tolleranza, di *No Law Zone*, sebbene nella narrazione ufficiale, politica, sociale, culturale e mediatica, sia rappresentata come un luogo di emarginazione ad altissima densità di immigrati, che necessità di una urgente opera di bonifica e di serie politiche d’integrazione² [Ivi, 62].

¹ La funzione sociale ed economica di queste aree, «*enclave autarchiche*», che si autogovernano con grandi spazi di «autonomia» è quella di contenere, all’esito di un potente meccanismo di spinta sociale economico e politico, tutta una serie di fenomeni di devianza e/o criminali o, comunque *borderline*, che la società e lo stato non sono in grado di assorbire, tollerare e che non riescono a gestire adeguatamente e di cui, per altri versi, hanno bisogno. Esempi tipici di tale fenomeno sono rappresentati dall’immigrazione clandestina, dallo spaccio di sostanze stupefacenti, dalla prostituzione, dallo sfruttamento lavorativo in determinati comparti economici, etc.

² In queste aree la società e lo stato, oltre a tollerare tutta una serie di pratiche criminali «necessarie», “delegano” a soggetti «terzi» la gestione d’immensi mercati illegali. La presenza statale, però, non è del tutto assente, sebbene si limiti ad erogare una serie di servizi “a basso costo” e a svolgere un’azione di controllo e di contrasto delle “altre” tipologie di reati “non necessarie”, solitamente più gravi o, comunque, particolarmente odiose, secondo il senso comune.

É evidente come la creazione di questa sorta di zone franche non sia l'effetto di una decisione politico istituzionale presa a tavolino, quanto piuttosto di una deriva: un meccanismo, al tempo stesso, sociale e istituzionale, di spostamento, espulsione e contenimento: esito di una foucaultiana dinamica cripto-selettiva che consegna all'afasia e all'invisibilità le parti "sporche" delle vite.

Le *NLZ* si differenziano, però, dal ghetto (che pure è un luogo di segregazione ed esclusione) in quanto esse sono vere e proprie *enclave* autarchiche, luoghi la cui funzione non è meramente quella di escludere, quanto piuttosto di "specializzare", consentendo in tali aree lo svolgimento di determinate attività altrimenti proibite e, comunque, disdicevoli.

Esse costituiscono, pertanto, dei luoghi in rapporto di specificazione funzionale rispetto a quelli ordinari, in cui vengono prodotti e forniti "beni e servizi" che, per diverse ragioni, giuridiche, economiche o etiche, non potrebbero essere erogati nel resto del territorio urbano.

La nostra prospettiva, quindi, è che le città, ma più in generale gli aggregati socio-giuridici, producano delle aree, degli spazi, delle zone d'interdizione che fungono, come nella teoria della *gestalt*, da ricettacolo di tutta una serie di realtà sociali, economiche e culturali che la "città di tutti" non è in grado di omologare e di gestire al proprio interno, perché non coerenti ed omologabili con la propria struttura etica o normativa.

Si osservi come le *NLZ*, prodotte attraverso un processo centrifugo di marginalizzazione e "periferizzazione", possono costituirsi anche al centro della città e non necessariamente ai suoi margini.

Si consideri, in merito, che, data la "funzionalità" delle *NLZ*, laddove esse dovessero essere "bonificate", ciò determinerebbe, sin da subito, la neo formazione di altre *NLZ* in luoghi differenti.

A ciò si aggiunga che, se è vero che la “città di tutti” si libera di fenomeni di devianza e criminalità spingendoli all’esterno, specularmente, le descritte *NLZ* sono dotate, a loro volta, di una forza “centripeta” in grado di attrarre i descritti fenomeni di devianza.

Questi spazi autarchici esistono in diverse forme in tutte le città e funzionano come delle valvole di decompressione, che nulla hanno a che vedere con la periferia o col ghetto, anche se spesso si collocano in prossimità di questi a al loro interno.

Troppo spesso, si tende a confondere le aree d’interdizione con le periferie parlando, più genericamente di “periferia in centro”, cosa che rappresenta evidentemente un ossimoro.

In realtà, a ben vedere, quando abbiamo la sensazione che “la periferia si trovi in centro” è perché stiamo confondendo periferia, ghetto e sobborgo, con quella che è, in realtà, una “zona di interdizione”.

La sociologia urbana ha studiato lo spazio urbano e le trasformazioni della città in un’ottica prevalentemente economica e sociale, e non tanto giuridica ed etico culturale; l’*enclave* autarchiche, invece, svolgono una funzione prevalentemente di occultamento giuridico ed etico e, non solo, economica.

Si pensi, a tal fine, agli *slum* dove vivono gli immigrati che lavorano nell’agricoltura come schiavi.

Qui il problema non è solo economico, legato al “mercato duale” descritto da Piore [P.B. Doeringer, M. J., 1985], ma anzitutto etico: queste persone vanno “occultate” perché le loro condizioni di schiavitù non sono tollerabili, anzitutto dal punto di vista morale e giuridico dalle società che pure le sfruttano.

1. La localizzazione della devianza nelle aree urbane

Le descritte aree di esclusione sono presenti sia all'interno, che ai margini della *light zone*³ e sono destinate, attraverso meccanismi, sia centrifughi che centripeti, non solo al confinamento dei devianti, ma allo svolgimento di forme di criminalità, che abbiamo definito *Necessary crime*, nella misura in cui sono in grado di soddisfare particolari bisogni sociali, dei quali esiste una consistente domanda interna proveniente dalla *light zone*.

Come evidenziato in premessa, la società è in grado di contenere e tollerare solo una data quantità di fenomeni devianti e, pertanto, utilizza il “controllo sociale liminare” per espellere la devianza “in eccesso”.

Se così non fosse, le strutture sociali, in breve, si disgregherebbero, polverizzate dalla disorganizzazione anomica che la devianza, oltre certi limiti, determina.

Quanto alle caratteristiche del meccanismo attraverso il quale si attua il descritto confinamento della devianza in dette aree, abbiamo ipotizzato l'esistenza di una peculiare forma di controllo sociale di tipo dinamico, che abbiamo definito “liminare”.

Tale modalità di controllo sociale si caratterizza, infatti, per l'opera di contenimento e/o spostamento delle suddette attività devianti e/o criminali, nelle suddette aree del territorio urbano, agendo liminarmente sulle “linee di faglia”, che le separano dal resto del territorio urbano della *light zone*.

L'ipotesi circa l'esistenza delle *Aree d'interdizione* e della loro funzione di contenitori di fenomeni devianti e criminali, a beneficio

³ Con questa locuzione abbiamo designato la parte della città maggioritaria, la città “normale”, la città di tutti, ossia la struttura di *city scaffolding*, che elabora i codici normativi e semantici di *city standardization*, da cui origina il meccanismo di spinta della devianza verso le *Aree d'interdizione*, sia *Shadow space*, che *No law zone*.

della *light zone*, che ne risulterebbe così purificata, è corroborata anche da evidenze empiriche.

Tale teoria, infatti, è in grado di spiegare perché lo spaccio di droga avvenga solo in determinate zone della città, in Campania, ad esempio, prevalentemente, nelle “Vele di Scampia” di Napoli e nel “Parco Verde” di Caivano⁴.

E, più in generale, perché la prostituzione venga esercitata solo in determinate aree urbane, collocate in una sorta di penombra o, ancora, perché gli immigrati, clandestini o irregolari, vadano a “collocarsi”, prevalentemente, nelle aree periferiche e degradate (per rimanere all’esempio della Campania, nell’area di Castel Volturno) e non, invece, in quelle residenziali della città.

In siffatte aree lo Stato, oltre a tollerare tutta una serie di *Necessary crime*, delega, implicitamente, a soggetti terzi, la gestione d’immensi

⁴ Il Parco Verde di Caivano è terreno d’inchieste sulle piazze di spaccio e cornice di atroci indagini di abusi su minori, consumati tra queste palazzine anonime della periferia nord di Napoli. In questa *enclave* del disagio e della marginalità, esempio plastico di *No law zone*, vivono circa 6000 persone, completamente rimosse dalla società e dalle istituzioni. Il complesso, sorto per ospitare gli sfollati e i senzatetto del terremoto dell’80 è figlio, soprattutto, della speculazione edilizia e della gestione spregiudicata dei fondi per la ricostruzione del terremoto dell’Irpinia. La camorra domina il quartiere e lo spaccio di droga rappresenta l’attività criminale prevalente, sebbene non manchino giovani dediti ad altre forme di criminalità, come furti, rapine ed estorsioni. Gli edifici, una massa informe di palazzoni tutti uguali, sono fatiscenti e senza giardini, pochi sono gli spazi pubblici e le strade poco curate. E, così, quest’area è divenuta una delle più importanti piazze di spaccio d’Italia, *off-limits* per pompieri, postini e, finanche, forze dell’ordine.

e redditizi mercati illegali, oltre ad abiurare ai propri oneri di amministrazione⁵.

Orbene, nella nostra prospettiva, le *Aree d'interdizione* si caratterizzano, per molti versi, come una specializzazione funzionale dell'area come deviante e criminale.

Le città e, più in generale, gli aggregati sociali di una certa estensione, infatti, stante l'esigenza di liberarsi di "scarti" e soddisfare bisogni sociali ed economici inconfessabili, producono *Aree d'interdizione*, ombre, esito di un processo centrifugo di marginalizzazione, non solo spaziale ma, anche, simbolica e culturale.

E, laddove tale ombra dovesse essere bonificata, ciò determinerebbe, sin da subito, la formazione di un altro *Shadow space*, oppure, se la quantità di devianza lo dovesse rendere necessario, di un'altra *No law zone*.

Tali aree, per quanto non eliminabili, s'ipertrofizzano a seguito di scelte politiche che vanno nella direzione di criminalizzare alcune attività o, anche laddove lo stato si sottragga alla regolamentazione di attività ad alto tasso di devianza.

Si pensi alla vendita di sostanze stupefacenti, vietata dallo stato, che viene, così, "appaltata" dalla criminalità organizzata.

É evidente come la somministrazione controllata da parte dello stato (associata, evidentemente, ad una rigorosa, capillare e continua opera d'informazione e sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, circa gli effetti dannosi di tali sostanze), eliminerebbe il mercato criminale ed il suo conseguente occultamento nelle *Aree d'interdizione*.

⁵ La presenza statale in questi luoghi, però, non è del tutto assente, sebbene si limiti ad erogare una serie di servizi a "basso costo". Lo Stato, infatti, svolge un'azione di controllo e contrasto delle altre tipologie di reati "non necessarie", solitamente più gravi o, comunque, particolarmente odiose, secondo la morale ed il senso comune.

Allo stesso modo, la criminalizzazione dell'immigrazione clandestina, indispensabile all'agricoltura e ad altri comparti economici e assistenziali, determina un effetto analogo: la creazione di deleteri "mercati duali", gestiti dalla criminalità e l'occultamento di queste persone, in una condizione simil schiavistica, all'interno di buchi neri della marginalità e della vergogna.

Paradigmatico, infine, il caso della prostituzione, non vietata dal nostro ordinamento, ma socialmente stigmatizzata e, comunque, non regolamentata dallo Stato, che viene confinata all'emarginazione delle *Aree d'interdizione* e appaltata dalla criminalità che la gestisce in maniera criminale e feroce.

2. La specializzazione funzionale dello spazio

Le *Aree d'interdizione*, come evidenziato, non rappresentano l'effetto di una decisione politico istituzionale dichiarata e consapevole, quanto piuttosto l'esito di una deriva: una sorta di automatico meccanismo dinamico di spostamento e di espulsione⁶.

⁶ Le "Aree d'interdizione" non vanno confuse con le "Zone di transizione", concetto caro ai sociologi di Chicago del XX secolo, le cui caratteristiche sono una spiccata eterogeneità sociale e culturale e la costante presenza di processi trasformativi, sia urbanistici che socio-economici, connessi al ciclo produttivo. Nel secondo caso, pertanto, si tratta di aggregati urbani, non distanti dal centro, costituiti da isolati, sia produttivi che residenziali, con una popolazione eterogenea, dal punto di vista anagrafico e socio-economico: "*ogni nuovo gruppo che arriva nella città trova il luogo di ingresso ad esso favorevole. Per tutti i nuovi gruppi questi luoghi tendono ad essere collocati nelle vicinanze del central business district*" [E. W. Burgess, 1925].

La narrazione politico-istituzionale, infatti, più o meno genuinamente, è sempre improntata alla dichiarata e perentoria eradicazione della devianza e della criminalità da tali aree.

Se da un lato, però, si assume di voler contrastare la diffusa devianza e la criminalità delle *Aree d'interdizione*, dall'altro si consente che al loro interno tutto resti sostanzialmente immutato.

E, pure quando le istituzioni decidono di operare con fermezza ed in maniera risoluta, l'intervento è limitato nel tempo e, comunque, destinato al sostanziale insuccesso.

Emblematica, a tale riprova, l'esperienza statunitense del 1994, allorché il sindaco di New York, l'italo americano Rudolph Giuliani, si fece promotore dell'operazione "Tolleranza zero", con l'obiettivo dichiarato di combattere ogni forma, anche piccolissima, di devianza e criminalità nelle aree più degradate della città.

L'iniziativa si fondava sulla celebre teoria delle "Finestre rotte", elaborata all'inizio degli anni '80 dai criminologi Kelling e Wilson [G.L. Kelling e J.Q. Wilson, 1982], che considerava il disordine urbano ed il degrado, capaci di generare forme di criminalità aggiuntiva, innescando comportamenti anti-sociali ⁷.

⁷ Già nel 1969, Philip Zimbardo, celebre psicologo sociale americano, noto per l'effetto Lucifero e lo *Stanford Prison Experiment*, condusse un esperimento analogo a quello realizzato da Kelling e Wilson. Abbandonò due automobili identiche (stessa marca, modello e colore): la prima in una strada del Bronx, area notoriamente povera ed emarginata e la seconda a Palo Alto, città ricca e tranquilla della California. La ricerca dimostrò come l'automobile abbandonata nel Bronx cominciasse ad essere subito vandalizzata; mentre quella lasciata a Palo Alto rimanesse praticamente intatta. In tali casi è comune attribuire le cause del crimine alla povertà ed è proprio questo stereotipo che Zimbardo voleva verificare. E, così, dopo una settimana, i ricercatori decisero di rompere un vetro della vettura parcheggiata a Palo Alto, che

Da tale assunto, discendeva l'enunciato secondo il quale, mantenere in ordine e controllare ambienti urbani, reprimendo anche i più piccoli reati, così come gli atti vandalici ed il degrado, contribuisce a creare un clima diffuso di ordine e legalità, riducendo la commissione di crimini ben più gravi⁸.

Teorie siffatte, più o meno fondate, dimostrate e dimostrabili, si rivelano sempre assai suggestive nell'opinione pubblica e sono capaci di sostenere narrazioni rassicuranti, perché si reggono sull'idea che tutti gli atti devianti e criminali siano, più o meno, perseguibili da parte degli organi di polizia e che l'efficacia dell'intervento dipenda solo dalla sincera volontà politica dello Stato di reprimerli⁹.

era rimasta intatta. Ebbene, in breve tempo, anche su quest'ultima, si verificarono le stesse dinamiche di vandalismo e depreazione che si erano registrate nel Bronx.

⁸ Sulla scia delle ricerche portate avanti da Kelling e Wilson, nel 2007, Kees Keizer ha condotto una serie di esperimenti sociali, per verificare il rapporto tra disordine ed incidenza della criminalità. E, così, decise d'individuare diverse aree urbane che furono allestite in due modi diversi, in momenti diversi. Nella prima fase, il luogo fu mantenuto ordinato, libero da graffiti, finestre rotte, ecc.; mentre nella seconda fase, lo stesso ambiente, fu vandalizzato: furono rotte le finestre degli edifici, le pareti furono imbrattate e venne accumulata sporcizia. I ricercatori osservarono come le persone si comportassero in modo diverso nel differente ambiente, adottando comportamenti meno conformi alle regole nell'ambiente disordinato [K. Keizer, S. Lindenberg, L. Steg, 2008].

⁹ Uno studio pubblicato su Nature, il 25 Settembre 2017, da Christopher M. Sullivan e Zachary P. O' Keefe, confutò la teoria delle "Finestre rotte", evidenziando come la repressione dei piccoli crimini e gli interventi preventivi nel periodo preso in esame dalla ricerca (2014/2015) avessero, al contrario, causato un incremento dei crimini maggiori. Da ciò i ricercatori dedussero che la repressione aggressiva di reati minori favorisse il verificarsi di reati più gravi [C. M. Sullivan, Z.P. O' Keefe, 2017].

Mettendo in campo politiche criminali adeguate, strategie d'intervento efficaci e consistenti investimenti economici, le Istituzioni sarebbero, pertanto, in grado di eradicare ogni forma di devianza e di criminalità.

L'ipotesi che sta alla base della nostra teoria parte, invece, da un'idea diametralmente opposta e, così, meno ottimistica, rassicurante e fascinosa.

La nostra tesi è che non tutti i reati siano, concretamente, perseguibili, né tantomeno eradicabili e che, anzi, in riferimento alla *Necessary crime*, lo Stato adotti misure di politica criminale di sostanziale tolleranza o, comunque, di repressione limitata e localizzata [M. Lanna, 2023].

Più nel dettaglio, come anticipato nel primo paragrafo, con la locuzione *Necessary crime*, intendiamo far riferimento a quella limitata tipologia di crimini, funzionali al soddisfacimento di taluni bisogni sociali, riferibili a beni o servizi dei quali c'è consistente richiesta e che s'inscrivono in economie più o meno marcatamente criminali.

La locuzione “economia illegale”, all'interno della quale la *Necessary crime* s'iscrive, costituendone una piccola quota, designa una tipologia variegata di attività economiche illecite¹⁰.

¹⁰ Solitamente, il mercato illegale nasce e si consolida laddove lo Stato proibisce il commercio di determinati beni, oppure se ne appropria, come avviene nei regimi totalitari (si pensi alla U.R.S.S. del dopoguerra o alla Corea del Nord dei nostri giorni) o, anche, quando questi beni o servizi sono assai scarsi, come avviene nel caso delle guerre e delle carestie. Dal punto di vista strutturale, il mercato illecito funziona come tutti gli altri mercati legali, con alcune differenze che derivano dal suo occultamento sociale, come l'assenza di luoghi ufficiali in cui avvengono le transazioni, la mancanza di forme di pubblicità legale e l'impossibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per richiedere tutela.

Più specificamente, essa può includere sia il caso in cui l'attività, il bene o il servizio offerto siano considerati *contra legem* dall'ordinamento, sia l'ipotesi in cui, seppur legittimi, siano negoziati da soggetti e/o con modalità tali da violare norme penali, come pure il caso in cui siano occultati, al fine di evadere o eludere imposte, costi sociali ed altri oneri burocratici.

Altre attività, invece, come ad esempio la prostituzione (in alcuni paesi, a differenza dell'Italia, considerata illegale), vanno a costituire condotte *borderline*, in quanto pur essendone consentito l'esercizio, ne è vietato lo sfruttamento e l'agevolazione da parte di terzi¹¹.

Orbene, come evidenziato da Durkheim e Weber, lo Stato assume un ruolo centrale, non solo nella formazione dei mercati legali, ma anche nel definire e dare forma a quelli illegali, in quanto sono le norme giuridiche statali a stabilire la distinzione tra ciò che è illecito e ciò che è consentito: insomma la "illegalità" non è qualcosa che esista in natura, è un "atto di qualificazione" [H. Bergeron, E. Nouguez, 2014].

Si osservi, che la decisione dello Stato di rendere determinati comportamenti illegali, condizionando in tal modo la tipologia degli scambi di beni e servizi consentiti, s'inscrive nel più ampio contesto sociale e politico ed è il risultato dei formanti culturali ed etici che condizionano un determinato gruppo sociale, in un certo momento storico, in un determinato territorio.

In tal senso, la prostituzione e il mercato degli alcolici o delle droghe rappresentano un esempio emblematico, poiché risentono molto delle strutture culturali e sociali: la punibilità di tali condotte e, successivamente, l'effettiva applicazione delle norme, attuata dalle agenzie statali, costituisce, infatti, un potente strumento di controllo

¹¹ In Italia la "legge Merlin", n. 75 del 1958 e quella successiva n. 269 del 1998, non sanzionano l'esercizio del meretricio, ma puniscono lo sfruttamento e l'agevolazione da parte di terzi.

sociale, culturalmente ed eticamente orientato [W. Reno, 1995; H. J. McConnell, 1999; J. F. Bayart, S. Ellis, B. Hibou, 1999; D. della Porta, A. Vannucci, 1999; C. Nordstrom, 2000; D. Rodgers, 2006; K. Darden, 2008; J. Auyero, K. Jensen, 2015].

Molti mercati illegali si strutturano ed operano all'interno delle *Aree d'interdizione* che, così, contengono immigrazione clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti, prostituzione e tutte quelle attività che vanno a costituire la *Necessary crime*.

Le *Aree d'interdizione*, funzionali allo svolgimento di attività economiche illegali, sono molteplici e dislocate in vari parti del territorio, sia nel nostro Paese che, ovviamente all'estero, perché ogni città, ogni insediamento umano strutturato e organizzato secondo regole sociali e norme giuridiche, ha necessità di tale tipologia di spazi.

Per rimanere in Italia, si pensi alla già citata area di Castel Volturno in Campania¹², oggi preda d'immigrazione incontrollata, irregolare e clandestina, prostituzione diffusa, traffico di droga e sfruttamento lavorativo.

La storia del litorale *domitio*, luogo di villeggiatura dell'aristocrazia imperiale romana, è lunga e tormentata: uno scempio ambientale, paesaggistico ed architettonico che si è spinto sino alla costruzione di un intero complesso turistico, il "Villaggio Coppola", in zona demaniale.

¹² L'area di Castel Volturno, in Provincia di Caserta, così come il già citato "Parco Verde" di Caivano, costituisce un esempio paradigmatico di *No law zone*, sebbene nella narrazione istituzionale ufficiale, politica, sociale, economica, mediatica e culturale, sia rappresentata come un luogo di emarginazione ad altissima densità d'immigrazione clandestina, che necessita di un'urgente opera di bonifica e di serie politiche d'integrazione.

Tutto ciò è avvenuto nell'indifferenza, nella migliore delle ipotesi, delle amministrazioni locali e delle istituzioni nazionali.

La domiziana è diventata, così, una sorta di camera di decompressione dei problemi della Campania, una *enclave* del disagio e della marginalità dell'area napoletana e casertana, capace di attrarre e, allo stesso tempo di contenere, immigrazione, povertà, tossicodipendenza e criminalità¹³.

¹³ Castel Volturno si caratterizza per essere un'area urbana problematica e degradata, devastata dalle grandi speculazioni edilizie e dalla soffocante presenza della criminalità organizzata. Il territorio comunale si estende su una superficie di oltre 70 km², con una costa di circa 25 km, caratterizzata da acque marine ad altissimo tasso d'inquinamento. La composizione urbana si connota per sbilanciati tassi d'immigrazione che, a fronte dei circa 26mila cittadini residenti, registrano la presenza di oltre venticinquemila extracomunitari, dei quali solo 5mila regolari. Attraversando questa sorta di eterotopia, la sensazione è quella di camminare per le strade di *Soweto*: si vedono quasi esclusivamente persone di colore ad ogni angolo, anche se per lo stato italiano non esistono. A Castel Volturno la camorra ha delegato principalmente ai nigeriani il controllo della droga e della prostituzione, in cambio del 60% dei guadagni. Nell'area, pertanto, il tasso di tossicodipendenza è altissimo: è forse l'unica realtà italiana con una serie enorme di *crack house*, edifici abbandonati dove viene prodotta, venduta e assunta la droga. In questa specie di discarica sociale, giovani ragazzi di colore, i "neri", si aggirano come fantasmi, invisibili e disperati, per raggiungere all'alba le *kalifoo ground* (rotonde che si collegano ai comuni limitrofi di Casal di Principe, Villa Literno e Castel Volturno), per cercare lavoro nei campi di raccolta o nei cantieri (con un compenso da fame di 25 euro al giorno per 12 ore di lavoro) della *light zone*. Molti delle giovani donne, invece, sono costrette a prostituirsi (in seguito al debito contratto per arrivare in Italia e sotto la pressione delle violenze e dei riti vudù delle *madame*), per strada o nelle *connection house*, una sorta di squallidi bar, luoghi d'incontro clandestini, gestiti da migranti.

Altro esempio emblematico di *No law zone* sono la baraccopoli di Nardò, in provincia di Lecce e quella di Villa Literno, nel casertano, dove migliaia d'immigrati extracomunitari, clandestini o irregolari, per lo più africani, vivono in stato di sostanziale schiavitù, impiegati nei campi di raccolta: microbici ed invisibili ingranaggi della filiera dell'agricoltura, ostaggi delle multinazionali e della grande distribuzione¹⁴.

In questa sorta di eterotopie [M. Foucault, 2006] non c'è traccia dello Stato e delle Istituzioni, ma tutto è organizzato e gestito da risorse criminali endogene, i cosiddetti caporali, che si occupano di "amministrare" tali aree invisibili, erogando servizi essenziali ai poveri braccianti, già vessati da un salario mortificante e da condizioni di vita disumane.

3. Il controllo sociale dinamico liminare nello *shadow space* e nelle *no law zone*

Come evidenziato, il meccanismo di confinamento spaziale della devianza e della *Necessary crime*, all'interno delle *Aree d'interdizione*, non avviene sulla base di precise, consapevoli e dichiarate scelte politico-istituzionali, quanto piuttosto, attraverso un meccanismo automatico di espulsione, che si attiva mediante un particolare tipo di controllo sociale, sia formale che informale.

¹⁴ Altra esperienza importante, per la genesi di questo saggio, è stata la ricerca qualitativa svolta sul campo, iniziata nel 2005, che ha dato luogo a due diverse pubblicazioni monografiche nel 2006 e del 2012, condotta attraverso la tecnica dell'osservazione partecipante ed avente ad oggetto la condizione delle comunità immigrate della Campania, che ha avuto, come *focus*, quelle del litorale *domitio* e di Castel Volturno [M. Lanna, 2012; M. Lanna, 2011].

Sono, pertanto, sia gli apparati istituzionali, come tribunali e forze dell'ordine, che gli altri attori sociali della *light zone*, ai vari livelli, a far sì che nelle *Aree d'interdizione* vada a conglobarsi la devianza "in eccesso" e la criminalità necessaria.

Secondo il nostro modello, però, il controllo sociale, funzionale alla spinta della devianza in dette aree, assume delle caratteristiche peculiari che lo differenziano dal controllo "classico" che, come storicamente affermato, svolge la funzione di prevenire e reprimere la devianza stigmatizzando determinate e "selezionate" condotte.

Quello che vogliamo descrivere in questa sede è, invece, una peculiare modalità di funzionamento del controllo che ha la precipua funzione, non tanto di disincentivare determinati comportamenti, prevenendoli e reprimendoli, quanto quella di far sì che determinate condotte ed attività si svolgano in alcuni luoghi, le *Aree d'interdizione*, e non in altri, la *light zone*.

Tale finalità, come già accennato sopra, è ottenuta attraverso un meccanismo dinamico di espulsione di tali condotte dalla *light zone*, in direzione delle *Aree d'interdizione*.

E, così, tale tipologia di controllo sociale, lo abbiamo definito "*dinamico liminare*", nella misura in cui, da un lato spinge le condotte devianti all'interno delle *Aree d'interdizione*, dall'altro impedisce che la devianza e la *Necessary crime*, fuoriescano da tali aree.

Con la definizione di *controllo dinamico liminare*, vogliamo descrivere, quindi, una particolare modalità di controllo sociale che viene esercitato, principalmente, sulle "aree di faglia", sui confini, sia fisici che simbolici, che dividono le *Aree d'interdizione* dal resto della città, dalla *light zone*¹⁵.

¹⁵ Il termine "liminare" ci è sembrato il più adatto a descrivere le modalità di funzionamento del tipo di controllo sociale che abbiamo individuato, poiché

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, nelle *Aree d'interdizione*, una serie di attività marcatamente devianti ed anche veri e propri reati, sono di fatto tollerati, perché funzionali al soddisfacimento di bisogni socio-economici della *light zone*.

E, così, in tali aree il controllo sociale, sia formale che informale, agisce in maniera peculiare, *dinamico liminare*, spingendo dette attività nello *Shadow space*, oppure nella *No law zone*.

Il controllo, pertanto, viene esercitato in un primo momento attraverso la spinta di alcuni fenomeni sociali in determinati spazi, pieghe ed intersezioni del territorio urbano e, successivamente, attraverso un'azione di contenimento perimetrale, tesa ad impedire che tali forme di devianza e *Necessary crime* “debordino” fuoriuscendo all'esterno di dette aree.

Tale forma di controllo, come detto, può essere definito *liminare* nella misura in cui viene esercitato solo al confine di tali aree, che sono sia fisiche che simboliche.

Nella pratica, esso si limita ad operare a ridosso di tali spazi, evitando che tali forme di devianza e di attività economico-criminali si svolgano al di fuori dell'*Area d'interdizione*, intervenendo, invece, con attività repressiva e di polizia all'interno di tali luoghi, solo nel caso in cui i comportamenti devianti e/o criminali superino una certa soglia di tollerabilità, tale da disturbare il sistema di valori che vige all'esterno, nella *light zone*.

Esempio paradigmatico è rappresentato dal tollerare in dette aree lo spaccio di sostanze stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione, mentre invece vengono sanzionati reati più gravi come gli omicidi o, anche, moralmente, oltre che giuridicamente, intollerabili come la prostituzione minorile.

l'aggettivo latino *liminaris*, derivato da *limen-mīnis* (soglia) è utilizzato, soprattutto in senso figurato, per designare l'*interfacie* di separazione tra due parti.

Il *controllo dinamico liminare* produce, così, ciò che i criminologi definiscono *displacement* (dislocamento, spostamento) e sta ad indicare, sia lo spostamento, che la variazione della tipologia dei crimini, per effetto dell'attività di repressione delle forze dell'ordine in un dato territorio¹⁶.

Tale fenomeno è indicativo di una sostanziale plasticità e mobilità delle attività criminali ed è considerato una delle cause che vanificano gli interventi di repressione e prevenzione, che si limitino ad agire sullo spazio fisico di commissione dei reati, senza intervenire sulle cause strutturali dei fenomeni criminali.

Clarke e Weisburd, però, hanno evidenziato come la focalizzazione sugli effetti negativi del *displacement*, nella misura in cui produrrebbe un mero spostamento della criminalità, abbia portato a trascurare i benefici, indiretti, che tale fenomeno produce in termini di riduzione, anche di quei reati non oggetto dell'azione di prevenzione¹⁷.

Nel nostro modello teorico, le cause del *displacement* dei reati, però, non sono riconducibili al fatto che l'intervento preventivo e repressivo non vada ad incidere sulle cause profonde della criminalità quanto, piuttosto, al fatto che i reati, in relazione ai quali vengono

¹⁶ Felson e Clarke descrivono diverse modalità di *displacement* del crimine che possono essere di tipo “geografico”, da un luogo ad un altro; “temporale”, da un tempo ad un altro; di “target”, da un obiettivo ad un altro; “tattico”, da una modalità operativa ad un'altra; “tipologico”, da una tipologia di crimine ad un'altra [M. Felson, R.V. Clarke, 1998].

¹⁷ I criminologi americani, ipotizzano due processi, che sarebbero alla base di tale inattesa riduzione degli altri reati: da un lato, l'incertezza dei trasgressori circa il probabile aumento del rischio per l'attività delittuosa (deterrenza); dall'altro, la percezione esagerata che il rischio aumentato sia diventato sproporzionato rispetto ai benefici, derivanti dalla commissione del reato (scoraggiamento); [R. V. Clarke, D. Weisburd, 1994; D. Ekwall, 2009].

effettuate tali fallimentari operazioni di bonifica territoriale, sono molto spesso, proprio quelli, come la vendita di sostanze stupefacenti, che costituiscono forme tipiche di *Necessary crime*.

Conclusioni

La nostra tesi, in definitiva, come abbiamo cercato di evidenziare in questo breve contributo, è che la devianza, oltre un certo limite quantitativo, produce effetti deleteri e destabilizzanti per il sistema sociale che, pertanto, attiva meccanismi automatici di controllo ed espulsione, collocandola nelle *Aree d'interdizione*.

L'esperienza quotidiana testimonia, però, come nel momento in cui lo stato provveda alla bonifica di un'*Area d'interdizione*, nel giro di poco tempo, le attività, che ivi si svolgevano, andranno a collocarsi altrove, costituendo nuove *Aree d'interdizione*, sia nelle forme di uno *Shadow space* che di una *No law zone*.

Le ragioni risiedono nel fatto che le descritte aree, come abbiamo ampiamente argomentato, assolvono ad una funzione indispensabile per la *light zone*, nella misura in cui la liberano della devianza in eccesso e, allo stesso tempo, consentono l'erogazione di beni e servizi, più o meno illegali, che non potrebbero essere negoziati "alla luce del sole", ma dei quali, allo stesso tempo, v'è una importante domanda interna.

E, così, è necessario prendere atto del fatto che le *Aree d'interdizione*, allo stesso modo delle "Ombre" nella teoria analitica junghiana, costituiscono la parte rimossa della città, il crogiuolo di tutto quello che le appartiene e che, allo stesso tempo, rimuove, perché genera colpa, vergogna, imbarazzo, dolore.

Le descritte aree costituiscono parti dello spazio sociale che, per tali ragioni, vengono relegate alla dimensione nascosta, inconscia, alienate dalla coscienza sociale e collettiva, così da poter conferire la fallace sensazione d'integrità morale della comunità.

Rimanendo nel paradigma psicoanalitico, pertanto, per conoscere realmente chi siamo e cosa sono realmente le città in cui viviamo, bisognerebbe partire dal riconoscere che in esse esiste anche l'Ombra, rappresentata spazialmente dalle *Aree d'interdizione* e che tutta l'oscurità che riconosciamo intorno a noi, in realtà, vive innanzitutto dentro di noi, sebbene tutto questo produca un gran quantitativo di dolorosa resistenza, evidentemente, difficile da accettare.

Per fare ciò, per entrare in contatto con le nostre Ombre sociali, urbanisticamente rimosse, dovremmo iniziare a riflettere sulla separazione e sul confine, simbolico, prima che fisico e spaziale, che ci separa da questi luoghi: dovremmo trovare il coraggio di varcarlo.

E, così, fuor di metafora, l'unica soluzione praticabile, per quanto ragionevolmente non risolutiva, potrebbe essere allora quella di provare ad entrare in contatto con queste aree, invece di rimuoverle e negarle con le sciagurate e fallaci politiche di "tolleranza zero".

Si dovrebbero, pertanto, depenalizzare alcuni illeciti, come la vendita di sostanze stupefacenti, prevedendone una distribuzione controllata da parte dello Stato e regolamentando altre attività ad alto tasso di devianza come la prostituzione.

Le politiche di "tolleranza zero", volte ad un'attività di rigida applicazione della coercizione, infatti, finiscono solo per alimentare rimozione sociale, devianza e criminalità, con l'ulteriore effetto collaterale di alzare il prezzo dei beni e servizi offerti, facendo così la fortuna delle organizzazioni criminali che s'ingigantiscono acquisendo enorme potere.

In definitiva, poiché la *Necessary crime* è funzionale al soddisfacimento di particolari bisogni sociali e produce economie illegali, l'unica soluzione per ridurre l'impatto potrebbe risiedere in radicali e strutturali modifiche normative, che comportino la liberalizzazione di quei mercati che verrebbero, così, sottratti all'oscurità, alla criminalità organizzata, alla violenza e alla

sopraffazione, affidandoli alla gestione diretta dello Stato che, così, li integrerebbe nel tessuto sociale, economico, politico, giuridico e istituzionale.

Il mercato illegale del gioco d'azzardo, per esempio, è finito quando lo stato ha deciso di regolamentarlo e gestirlo in prima persona, così come pure il mercato illegale dell'alcool negli Stati Uniti è stato eliminato non da un velleitario proibizionismo, che anzi lo aveva alimentato in maniera esponenziale, quanto piuttosto dalla liberalizzazione della vendita delle sostanze alcoliche¹⁸.

Siamo ben consapevoli del fatto che tali misure, evidentemente, non potrebbero mai portare alla completa eradicazione delle *Aree*

¹⁸ Negli Stati Uniti, negli anni compresi tra il 1920 ed il 1933, attraverso il XVIII emendamento, Sezione I ed il *Volstead Act*, venne sancito il bando sulla fabbricazione, vendita, importazione e trasporto di alcoolici. Il senatore Andrew Volstead, promotore della legge, dichiarò all'indomani della sua entrata in vigore: "I quartieri umili presto apparterranno al passato. Le prigioni e i riformatori resteranno vuoti. Tutti gli uomini cammineranno di nuovo eretti, tutte le donne sorrideranno e tutti i bambini rideranno. Le porte dell'inferno si sono chiuse per sempre" [H. G. Levine, C. Reinerman, 2014]. L'effetto di quello che passerà alla storia come "Proibizionismo", però, fu ben altro: dal giorno successivo il prezzo dell'alcool schizzò alle stelle, facendo nascere un fiorente mercato nero. Le dirette conseguenze della proibizione furono, infatti, la comparsa di alcool, spesso anche adulterato, sul mercato nero ed il conseguente traffico criminale legato alla sua produzione e vendita. Il proibizionismo, inoltre, decretò la nascita del fenomeno noto come "gangsterismo", con l'ascesa di boss sanguinari tra i quali spiccava la figura dell'italo-americano Alfonso Capone, "Al Capone", che fece la sua fortuna proprio grazie ai proventi del traffico di alcool. E, così, il fallimento del Proibizionismo, che aveva causato l'ascesa delle organizzazioni criminali e danni economici allo stato, senza ridurre l'uso di alcoolici, portò il 5 dicembre del 1933, all'entrata in vigore del XXI emendamento che decretò la fine del *Volstead Act*.

d'interdizione, poiché la devianza è una condizione strutturale di ogni sistema sociale che produce, sempre, uno scarto, costituito dalle condotte devianti.

Quello che, però, le politiche di liberalizzazione e di contrasto alle misure proibizionistiche, in vari ambiti, sicuramente produrrebbero sarebbe una riduzione quantitativa e qualitativa di tali aree, con il non trascurabile effetto “collaterale” di una maggiore integrazione delle Ombre sociali e dei fantasmi che abitano le nostre città e noi stessi.

Bibliografia

Amendola G., *La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea*, Laterza, Bari, 2003.

Augé M., *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*, Elèuthera, Milano, 2009.

Auyero J., K. Jensen, *For Political Ethnographies of Urban Marginality*, in «City and Community» 14, 2015.

Beckert J., Dewey M., *The architecture of illegal markets*, Oxford University Press, U.K., 2017.

Burgess E.W., *Can Neighborhood Work Have a Scientific Basis?*, in R. Park, Burgess E.W., R. D. McKenzie (eds.), *The City*, University of Chicago Press, Chicago, 1925

Cavalli A., *Introduzione*, in Wirth L., *Il ghetto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1968.

Clarke R. V., Weisburd D., *Diffusion of crime control benefits: observations on the reverse of displacement*, in “Crime Prevention Studies”, 2, 1994.

Dal Lago A., *La produzione della devianza. Teoria sociale e meccanismi di controllo*, Ombre Corte, Bologna, 2022.

Darden K., *The Integrity of Corrupt States: Graft as an Informal State Institution*, in «Politics and Society», 36, 2008.

Davis M., *Il pianeta degli slum*, Feltrinelli, Milano, 2007.

Garland D., *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Roma, 2004.

Della Porta D., A. Vannucci, *Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms of Political Corruption*, New York, Aldine de Gruyter, 1999.

Doeringer P.B., M. J. Piore, *Internal labor markets and manpower analysis*, Taylor & Francis Inc., New York, 1985.

Foucault M., *Utopie. Eterotopie*, Cronopio, Napoli, 2006.

-
- Gurvitch G., *Le Contrôle social*, Recueil Sirey, Paris, 1932.
- Jacobs J., *Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane*, Einaudi, Torino, 2009.
- Keizer K., Lindenberg S., Steg L., *The Spreading of Disorder*, in "Science", 322, 5908, 2008.
- Kelling G. L., Wilson J. Q., *Broken Windows: The police and neighborhood safety*, in "Atlantic Monthly", U.S.A., 1982.
- Lefebvre H., *La rivoluzione urbana*, Armando Editore, Roma, 1973.
- Levine H. G., Reinerman C. (2014), *Temperance, Prohibition, Alcohol Control*, in <https://web.archive.org/web/20120125021651/http://www.drugtext.org/library/articles/craig101.htm>, (visitato il 10/01/2023).
- Lyon D., *La società sorvegliata*, Feltrinelli, Milano, 2002.
- McConnell H.J., *States and Illegal Practices*, Oxford: Berg, 1999.
- Felson M., R.V. Clarke, *Opportunity Makes the Thief: practical theory for crime prevention*, in "Police Research Series", 98, 1998.
- Marx G. T., *Undercover: Police Surveillance in America*, University of California Press, Berkeley, 1985.
- Nordstrom C., *Shadows and Sovereigns, Theory*, in «Culture and Society», 17, 2000.
- Palermo G., *La società del controllo morbido*, in "Quaderni del C.I.R.S.D.I.G." (Centro Interuniversitario per le ricerche sulla Sociologia del Diritto e delle Istituzioni Giuridiche), n. 44, Dipartimento di Economia, Statistica, Matematica e Sociologia "Pareto" Facoltà di Scienze Politiche, Università di Messina, 2009.
- Palidda S., *Polizia Postmoderna: etnografia del nuovo controllo sociale*, Feltrinelli, Milano, 2000.
- Reno W., *Corruption and State Politics in Sierra Leone*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- Rodgers D., *The State as a Gang: Conceptualizing the Governmentality of Violence in Contemporary Nicaragua*, in «Critique of Anthropology», 26, 2006.
- Ross E. A., *Social control*, Forgotten Books, U.K., 2017.
- Sassen S., *The Informal Economy: Between New Developments and Old Regulations*, in "Yale Law Journal", 103, 1984.
- Schelling T. C., *Models of segregation*, in "American Economic Review", 59, 2, 1969.
- Sullivan C. M., O'Keeffe Z. P., *Evidence that curtailing proactive policing can reduce major crime*, in "Nature Human Behaviour", 1, 10/2017.
- Wacquant L., *Parola d'ordine: tolleranza zero*, Feltrinelli, Milano, 2000.
- Wallerstein I., *Comprendere il mondo. Introduzione all'analisi dei sistemi-mondo*, Asterios, Trieste, 2013.

Wehinger F., *Fake Qualities: Assessing the Value of Counterfeit Goods*, in Beckert J., Musselin C. (eds.), *Constructing Quality: The Classification of Goods in Markets*, Oxford University Press, 2013.

Wehinger F., *Illegale Märkte: Stand der sozialwissenschaftlichen Forschung*, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, 2011.

Wirth L., *Il ghetto. Il funzionamento sociale e psicologico della segregazione*, Res Gestae, Milano, 2014.

L'approfondimento sociologico sulla violenza di genere nello sport. Un'indagine esplorativa in Abruzzo

di Mariangela D'Ambrosio e Roberta Caricasulo¹

Abstract

Il saggio si pone l'obiettivo di offrire una ricognizione ed una interpretazione sociologica integrata delle forme di discriminazione e violenza di genere esistenti in ambito sportivo, agonistico e dilettantistico, in particolare contro le donne ma non escludendo altre categorie. Si è partiti dal contesto attuale, proponendo sinteticamente i maggiori e più rilevanti risultati di una indagine sociale di tipo esplorativo, condotta presso la "Panthers Roseto" (Settore giovanile e minibasket) e la "Roseto Academy" (Accademia di Pallacanestro giovanile) di Roseto degli Abruzzi (TE) nel 2023. La ricerca vuol, quindi, far riflettere sulla percezione e conoscenza dei fenomeni nonché sulle azioni di prevenzione e contrasto possibili.

The essay aims to offer an integrated sociological survey and interpretation of the forms of discrimination and gender violence existing in the sports, competitive and amateur fields, in particular against women but not excluding other categories. We started from the current context, synthetically proposing the major and most relevant results of an exploratory social survey, conducted at the "Panthers Roseto" (Youth and mini-basketball sector) and the "Roseto Academy" (Youth Basketball Academy) of Roseto degli Abruzzi (TE) in 2023. The research therefore aims to make us reflect on the perception and knowledge of the phenomena as well as on the possible prevention and contrast actions.

Parole chiave: violenza; abuso; discriminazione; genere; sport.

Keyword: violence; abuse; discrimination; genre; sport.

¹ Le autrici hanno congiuntamente scritto l'articolo. Va, tuttavia e a livello formale, operata una distinzione: Mariangela D'Ambrosio ha scritto il paragrafo 1, 2 e 3, mentre Roberta Caricasulo ha redatto il paragrafo 4. Introduzione e conclusioni sono state formulate insieme.

1. Il gender gap nello sport in contesto italiano. Una ricognizione introduttiva

In Europa, «la rappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali di vertice delle organizzazioni sportive rimane molto bassa. In media, solo il 14 % delle posizioni era occupato da donne nel 2015, con percentuali diverse tra i vari paesi (dal 3 % in Polonia al 43 % in Svezia) [EIGE, 2015, 2]»².

Non solo, quindi, le donne non ricoprono ruoli apicali in ambito sportivo ma sono discriminate anche nella pratica sportiva: praticano un'attività sportiva in modo continuativo, il 56,8% delle donne tra gli 11 e 14 anni mentre i coetanei uomini per il 65,9% [CENSIS, 2019]³.

«Il 32,3% degli uomini fa sport in modo continuativo e il 10,4% saltuariamente, mentre tra le donne le quote si fermano rispettivamente al 22,1% e all'8,7%. Più alta, invece, la percentuale di donne che praticano qualche attività fisica: 29,7% vs il 26,4% degli uomini».

Questi i dati riportati dall'Istituto Superiore di Sanità [2022]⁴, riferibili all'indagine Istat [2021]⁵.

La quota scende al 42,6% tra le ragazze e al 58,4% tra i ragazzi (15 e i 17 anni) e a 18 anni fa sport in maniera costante, il 31,9% delle ragazze e il 47,4% dei ragazzi [CENSIS, 2019]. Dati che, quindi, fanno riflettere sulla partecipazione globale alle attività sportive, che si basa

² Si veda: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - EIGE, (2015), *La parità di genere nello sport*. Commissione Europea (2014), *Gender Equality in Sport: Proposal for Strategic Actions 2014-2020*, p.19. In http://ec.europa.eu_/sport/events/2013/documents/20131203-gender/final-proposal-1802_en.pdf (Data di consultazione 1.10.2023).

³ Link alla ricerca: <https://www.censis.it/sicurezza-e-cittadinanza/donne-il-gender-gap-c%E2%80%99C3%A8-anche-nello-sport> (Data di consultazione 1.10.2023)

⁴ In https://www.epicentro.iss.it/attivita_fisica/epidemiologia-italia.

⁵ Istat, (2021). *Annuario Statistico Italiano*, in https://www.istat.it/storage/ASI/2021-/ASI_2021.pdf, pp. 413-436 (Data di consultazione 1.10.2023).

su differenze di genere evidenti che si stanno, tuttavia, cercando di colmare.

Secondo l'ISTAT [2021], se è vero che, «il 39,8% degli uomini pratica sport in modo continuativo o saltuario contro il 29,6% delle donne», è altrettanto realistico che «il gap di genere è in diminuzione: tra il 2000 e il 2021 la differenza uomo/donna si è ridotta di quasi il 30%»⁶.

In maniera più specifica, si parla di “*gender gap*” nello sport proprio ad intendere un divario fra i generi riferibile alla partecipazione sociale e professionale, nonché sportiva in tutte le sue forme. Le cui conseguenze, come immaginabile in una sfera più ampia di riflessione, possono essere molteplici e riferirsi al mancato – o comunque non pieno – esercizio dei propri diritti democratici da parte delle donne che praticano attività sportiva nonché rappresentare una lesione dei loro diritti fondamentali.

Due discriminanti, in tal senso, sembrano essere centrali⁷: il territorio e il titolo di studio. Nel primo caso, «è al Nord la quota più elevata di praticanti sportivi (41,5%), segue il Centro (36,7%) e per ultimo il Mezzogiorno (24%)»; nel secondo caso, «pratica sport il 51,2% dei laureati contro il 15,6% di chi ha la licenza di scuola media» [*Ibidem*]. A ciò vanno anche aggiunte le disuguaglianze socio-economiche e le abitudini familiari trasmesse, nel contesto culturale di riferimento che fa da cornice alla riflessione qui avviata.

⁶ Istat, (2022). Sport, attività fisica, sedentarietà in <https://www.istat.it/it/files/-/2022/12/Sport-attivita%20fisica-sedentarieta%20-2021.pdf>, p.1.

L'indagine è stata condotta su un campione di circa 25mila famiglie distribuite in circa 800 comuni italiani di diversa ampiezza demografica fra marzo-maggio 2021 (Data di consultazione 1.10.2023).

⁷ Va anche considerata, nel ragionamento generale, la sedentarietà: «in termini di pratica fisico-sportiva, più di un terzo delle persone (33,7%) ha dichiarato di non praticare sport o attività fisica nel tempo libero (30,3% degli uomini e 36,9% delle donne)». Ivi., p. 2 (Data di consultazione 1.10.2023).

La pratica sportiva, infatti, svolge «un ruolo importantissimo nel definire culturalmente il maschio e la femmina» in quanto essa stessa istituzione sociale [S. G. Shinabargar, 1995, 360].

2. Genere, costruzione sociale e sport. Riflessioni sociologiche

La letteratura sociologia e non solo, oramai da tempo, ha stabilito che il genere è una costruzione sociale dove il maschile ed il femminile sono nozioni socialmente, culturalmente e storicamente costruite [P. Murphy, J. Elwood, 1998; 2006]⁸ e non biologicamente date [J.W.Scott; 1986; A. Giddens, 2006]. È la cultura e la socializzazione tramite le agenzie sociali, cioè, a far interiorizzare al bambino le regole di condotta nonché le aspettative sociali correlate al proprio sesso [*Ibidem*]. Con e dentro le relazioni sociali.

Il genere è, cioè: «a primary way of signifying relationships of power» [J.W. Scott, 1986, 1069] e non è connotato a livello biologico.

I determinanti sociali e culturali vanno, infatti, a connotare il genere nella dimensione plurima delle pratiche, dei comportamenti e della trasmissione valoriale [P. Bourdieu, 1978; 1999; L. Bifulco, A. Tuselli, 2017] dove, in maniera specifica e conseguente, è il ruolo di genere a dettare le aspirazioni e le possibilità concrete della persona, maschio/femmina [P. Bourdieu, 1970; Id., 1971; Id.1999]. Invero, si veda il concetto di P. Bourdieu di *Habitus* [2005]: il genere (anche nello sport) è riproduzione culturale, perché connesso alla struttura societaria con il conseguente condizionamento comportamentale nello spazio pubblico. Si veda anche, in coerenza, la violenza che diventa simbolica, ossia una violenza non diretta ma esercitata con l'imposizione di una certa visione del mondo (valori, norme, ruoli sociali,

⁸ Si veda, a tal proposito, il concetto di “stratificazione sociale basata sul genere”.

strutture cognitive, etc...) dove vengono ad essere creati i dominati e i dominanti. È il caso della violenza di genere e contro le donne.

Aspirazioni e possibilità che diventano concrete in ogni ambito di vita, anche nello sport dove pare esista ancora una differenza di genere: secondo E. Dunning [1986], infatti, la pratica sportiva è ad appannaggio esclusivo del maschi congeniata per loro, nella riproduzione del genere dove anche la gestione emotiva, soprattutto di quelle tensioni alla fragilità (pianto e paura) deve essere forte e vincente [M. Manca, 2016]⁹.

È il concetto di sostanzialità del genere in J. Butler [2013] ossia del processo identificativo vero il maschile o il femminile nonché di corpo come pratica e simbolica della performance sportiva [D. Schrock, M. Schwalbe, 2009]. «La società attuale si aspetta un comportamento remissivo ed emotivo da parte delle donne, mentre relativamente agli uomini si presuppone che alla violenza segua altra violenza perché altrimenti sarebbero giudicati codardi» [A. Civita, 2006, 49].

A ciò va aggiunto lo spazio pubblico dedicato agli sport dove esiste una differenza fra generi in termini di rappresentazione: si pensi alle divise maschili e alle divise femminili nella pallavolo degli anni scorsi. Quest'ultime, erano (per il beach volley lo sono ancora) molto strette e corte, tese a sessualizzarne i corpi nella riproduzione dello stereotipo della femminilità e della gerarchia dei poteri [M.A. Messner, 1990]. O ancora, si pensi alla cura del corpo e dell'estetica in alcuni sport specifici, quali l'atletica leggera [C. Saraceno, C. Piccone, 1996].

E, a completamento, si pensi alla mascolinizzazione di alcune pratiche sportive (il bodybuilding, ad es.) dove le donne sono chiamate a prestazioni fisiche forti e virili [L. Heywood, 1998; M. Lowe, 1998],

⁹ Sempre di più si assiste al *coming-out* pubblico di alcuni sportivi: dal calciatore *Jakub Jankto* alla pallavolista *Paola Egonu*. Solo per citarne alcuni casi più recenti. Storie non prive di insulti e attacchi sociali, anche in rete.

e al problema della maternità per le donne che praticano sport a livello agonistico: tutele e diritti che non si incrociano, almeno fino a oggi.

Soprattutto in contesto italiano. Le stesse differenze fra la partecipazione maschile e femminile nello sport ricordano e riproducono, quindi, quelle differenze originarie, che la biologia (natura) e, poi, la cultura ripropongono [A. Guttmann, 1978; R. Cahn, 1994; F.L. Wachs, 1996]¹⁰.

Proprio rispetto all'ambiente culturale, è bene ricordare che il linguaggio nella sua dimensione identitaria e relazionale, con e al di là del suo utilizzo nella comunicazione sociale fra almeno due agenti, è strettamente collegato alla disparità di genere [R. Lakoff, 1973; 1975], simbolico della più ampia reticenza culturale a riconoscere le donne come "uguali" all'uomo.

Il linguaggio dei media e lingua sono infatti mezzi di comunicazione non neutrali: possono contribuire a rinforzare una cultura della discriminazione, veicolando stereotipi e asimmetrie di genere, o, viceversa, rendere conto dei cambiamenti sociali in atto che vedono progredire, seppur lentamente, l'uguaglianza di genere [F. Farina et al., 2020, 77].

Come ricorda Mead, inoltre, «il comportamento di un individuo può essere compreso solo nei termini del comportamento dell'intero gruppo sociale di cui fa parte, dal momento che i suoi atti individuali sono connessi con atti più vasti, di carattere sociale che lo oltrepassano e che implicano gli altri membri di quel gruppo» [G.H. Mead, 1966, 38]. E proprio il linguaggio, nello scambio reciproco e simbolico, diventa socializzazione ossia processo sociale grazie al quale gli attori

¹⁰ Sulle disparità trattamentali, invece, si veda: E. Indraccolo, 2020, 594-619.

sociali costruiscono la propria identità e assumono ruoli che ne definiscono e negoziano significati. È il gioco, in coerenza con la pratica sportiva, metafora principale che spiega la capacità di assumere il ruolo dell'altro, di assumere più ruoli e di condividere regole con l'altro generalizzato. Se questo scambio avviene in maniera distorta, e lo stesso linguaggio diventa violento contro le donne atlete e sportive, allora si minano le stesse basi del processo socializzativo "positivo" e del riconoscimento reciproco che motiva il comportamento individuale e sociale votato alla sola discriminazione.

Lo dimostrano i dati sul linguaggio d'odio (fenomeno dell'*Hate Speech*)¹¹ che, in questo caso, diventa vero e proprio crimine e odio di genere: 1 messaggio su 3 (33%), infatti, è offensivo nei confronti delle donne [Amnesty, 2020]¹².

E nello specifico: «1 contenuto su 4 sul tema donne e diritti di genere offende, discrimina o incita all'odio e/o alla violenza contro le donne (o una donna in particolare)» [Ivi, 16].

In contesto sportivo, il linguaggio d'odio diviene ancora più "aggressivo" e si riferisce, per lo più, a questioni riguardanti la qualità della performance nonché delle capacità della sportiva, in un intreccio fra genere, sesso e sessualità: «le donne calciatrici sono schiappe. Sono più bravi i ragazzini di 12 anni» [Ivi, 9].

Non solo donne ma va ricordato che anche le persone che aderiscono alla comunità LBGTQI+ sono vittime di linguaggio d'odio *tout court* e in contesto sportivo (soprattutto nello sport di base) perché non rispondenti al modello binario uomo-donna (e con le conseguenti attribuzioni di tipo sociale).

¹¹ L'*Hate Speech* è da intendere come crimine generato dall'odio generato per convinzioni di superiorità, di intolleranza e, quindi, di discriminazione e razzismo.

¹² Sono stati analizzati oltre 42.143 commenti. Link alla ricerca completa: <https://d21zrvtkxttd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2020/03/15212126/Amnesty-Barometro-odio-aprile-2020.pdf> (Data di consultazione 1.10.2023).

Per questo, rischiano di essere discriminate ed escluse socialmente e, se le vittime sono minorenni quest'ultime possono anche essere "oggetto" di bullismo/cyberbullismo non solo omofobico ma anche transfobico come già accennato¹³.

3. La violenza contro le donne in contesti sportivi: dal *body-shaming* all'abuso verbale, sessuale ed emotivo

La «violenza contro le donne» è meglio definita dal Consiglio d'Europa come

una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondata sul genere che provocano, o potrebbero

¹³ Si veda in contesto Europeo, l'iniziativa OUTSPORT - un progetto europeo che si oppone alla discriminazione nel mondo dello sport, basata sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale. Secondo la ricerca collegata al progetto: "il 14% delle persone intervistate si sente emarginato da determinate tipologie di sport a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. Si tratta in particolare dei seguenti sport: calcio, boxe e ballo. Nel complesso le persone transgender si sentono più frequentemente emarginate (45%)". E molti ricevono offese/insulti verbali (81%) e Discriminazione (77%) a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. Campione raggiunto: 625 italiani e italiane. Da: Outsport, Orientamento sessuale, identità di genere e sport in <https://outonthefields.com/wp-content/uploads/2020/11/OUTSPORT-RESEARCH--Italy.pdf>, p. 4. (Data di consultazione 3.10.2023). E, in Italia, si veda l'esperienza dell'UISP - Unione Italiana Sport Per tutti SUL tesseramento "alias" a cui possono accedere persone in transizione sessuale, per favorire la partecipazione e la socializzazione di tutt*. Un riferimento ulteriore è la Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport https://www.uisp.it/firenze/files/principale/CORSI%20E%20ATTIVITA/UISP%20al%20femminile/carta_europea_diritti_donne_sport.pdf (Data di consultazione 3.10.2023).

provocare, un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale, psicologica o economica alle donne, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia in quella privata¹⁴.

Tutte le forme di violenza, anche quelle perpetuate in contesto sportivo, allora, dovrebbero essere lette attraverso questa definizione e il modello ecologico SEM (*Social Ecological Model*)¹⁵ proposto dall'OMS dove diversi sono i livelli da considerare nella dinamica aggressiva: individuale, relazionale, comunitario e sociale¹⁶.

Concorrono, cioè, alla violenza dinamiche plurali e complesse che risentono del contesto socio-culturale ed ambientale di riferimento; si parla, cioè, di fattori di rischio e di protezione a livello individuale, relazionale, comunitario e sociale che si influenzano reciprocamente. In particolare, fra gli elementi considerati nella relazione violenta su un piano sociale e comunitario: le disuguaglianze di genere, economiche e razziali/etniche; le norme sociali e culturali che sostengono la violenza; la bassa efficacia collettiva (scarsa disponibilità a intervenire); il debole sostegno istituzionale disorganizzazione e l'isolamento sociale. Sul piano, invece, relazionale ed individuale,

¹⁴ Si veda: <https://rm.coe.int/168008482e> (Data di consultazione 3.10.2023).

¹⁵ WHO, 2022, in https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/social-determinants-of-health/who_2022_plv_strategy_2022-2026_finalfile.pdf?sfvrsn=c819ff54_3.

¹⁶ Si veda: Krug, Etienne G., Dahlberg, Linda L., Mercy, James A., Zwi, Anthony B., Lozano, Rafael. et al. (2002). *World report on violence and health*. World Health Organization. In <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42495> e <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>. Versione italiana disponibile al link: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_ita.-pdf?sequence=5&isAllowed=y (Data di consultazione 3.10.2023).

l'elevato conflitto relazionale; credenze e comportamenti antisociali; comunicazione povera; gli atteggiamenti che favoriscono la violenza.

A questi fattori, vanno aggiunti: la disparità di potere; una percezione rigida dei ruoli di genere e degli stereotipi di genere, unita alla considerazione della violenza come strumento per risolvere i conflitti e alla tolleranza verso la stessa che comporta, spesso, un processo di banalizzazione che rende l'aggressione una pratica "sociale" accettata e consolidata [OMS, 2002, 32-33].

In particolare, nel contesto sportivo, sembrano ricorrere due fenomeni violenti che richiamano il modello SEM insieme al framework teorico già indicato: il *bodyshaming* e l'aggressione fisica ed emotiva che può sfociare anche nell'abuso sessuale.

Il *bodyshaming* (da *body* corpo e *shaming* vergogna) è, nello specifico, l'insieme di prese in giro ed offese verso una vittima per le sue caratteristiche fisiche al fine di farla vergognare e di screditarla.

Ad essere bersagliate, sono le ragazze in età pre-adolescenziale ed adolescenziale e le giovani donne per alcune caratteristiche specifiche: il sovrappeso (*fat shaming*), la cellulite o, all'estremo, la troppa magrezza (*thin shaming*)¹⁷. Permangono, altresì, stereotipi femminili legati al ciclo mestruale, sia nel mondo reale che nel digitale.

Secondo E. Willson & G. Kerr [2022], il *bodyshaming* in ambito sportivo è, infatti, una forma di abuso emotivo che il contesto permette di socializzare tramite percezioni, atteggiamenti e comportamenti che, a loro volta, sono espressione di standard culturali incorporati. In

¹⁷ Si pensi al più ampio *weight-shaming* dove è il peso corporeo ad essere oggetto di discriminazioni. Si vedano: Brewis, A. A., & Bruening M., (2018). *Weight shame, social connection, and depressive symptoms in late adolescence*. *International journal of environmental research and public health* 15.5: 891. Willson, E. & Kerr, G., (2022). *Body shaming as a form of emotional abuse in sport*, *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 20:5, 1452-1470, DOI:10.1080/1612197X.2021.1979079.

ambito sportivo, sembra essere molto più semplice mettere in pratica questo agito soprattutto quando si tratta di sport di gruppo dove anche l'allenamento può diventare, di per sé, un momento critico e dove le dinamiche relazionali e comunitarie sono molto dense, perché quotidiane [S. Parent, M. Vaillancourt-Morel, 2020].

E. Çetin [2023], in coerenza, ha sottolineato molti aspetti interessanti sul tema, soprattutto per le sportive che competono ad alti livelli. Fra questi: il fatto che vi sia maggiore aggressione verso le donne che presentano tratti fisici maschili, plasmati dallo sport; che sono più esposte al fenomeno quelle persone che non hanno un corpo – ideale (soprattutto in adolescenza); che sono più esposte le atlete di sport “pesanti” e “fisici” (come wrestling, taekwondo e karate)¹⁸; che è la «the view rooted in the society facilitates the discourse and practices of humiliation over the body» [Ivi, 187]. E, inoltre, egli sostiene che lo sport, inteso in questo senso, è praticato più per competizione e ambizione piuttosto che per salute o tempo libero [E. Çetin, 2023].

Il *bodyshaming* nello sport per le donne, quindi, si sviluppa sulla base sulle caratteristiche dell'ambiente sportivo che, a sua volta, ha un ruolo centrale nelle relazioni sociali. In una riproduzione collettiva di stereotipi ed etichette.

Molto spesso, non sono solo i compagni di squadra maschi, i genitori e il team manager [Ibidem] ma gli allenatori/le allenatrici a porre in essere violenza verbale di questo tipo, con effetti fisici e psico-sociali importanti¹⁹.

¹⁸ Sul tema si veda: E. Mandal, 2014, 71-82.

¹⁹ Si veda la storia di Nina Corradini, ex atleta della Nazionale azzurra di ritmica che ha denunciato pubblicamente le sue ex allenatrici di Federginnastica che le provocavano violenza verbale e psicologica. In: <https://www.rainews.it/articoli/20-22/11/denunce-delle-ginnaste-nina-corradini-le-medaglie-mi-sono-costate-tanto--24b46078-e9bd-47b0-afa1-f108ca437bbd.html> (Data di consultazione 3.10.2023).

Riguardo l'abuso fisico e verbale, invece, si riportano alcuni dati di una ricerca ideata da *ChangeTheGame*, con il supporto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con la collaborazione di *Terre des Hommes Italia* nel 2022: su oltre diecimila atleti ed atlete fra i 18 e i 30 anni, ben il 75% ha dichiarato di aver subito violenza in contesto sportivo prima del compimento della maggior età. Una violenza così declinata: il 44% abuso emotivo; 37% aggressione fisica; 35% violenza sessuale senza contatto fisico e il 20% sessuale con contatto fisico²⁰. Nell'aggiornamento di una parte della ricerca citata (questionario rivolto a 1446 atleti fra i 18 e i 30 anni, di genere femminile, 50.8% e maschile, 49.2%, 2023), emerge che il

38.6% dice di aver subito una violenza nella pratica sportiva prima dei 18 anni soprattutto di carattere psicologico, (30.4%), fisico (18.6%), di negligenza (14.5%), violenza sessuale senza contatto fisico (10.3%) e violenza sessuale con contatto fisico (9.6%). Il 19.4% dei rispondenti dichiara di aver subito violenza multiple (...). Una quota importante, circa il 43,4%, dichiara di aver subito violenza durante l'attività sportiva²¹.

²⁰ Link alla ricerca completa: <https://terredeshommes.it/comunicati/violenza-nello-sport-per-la-prima-volta-in-italia-un-indagine-sul-tema/> (Data di consultazione 3.10.2023).

²¹ Dossier disponibile in <https://www.sport.governo.it/it/comunicazione-ed-eventi/studi-ricerche-ed-analisi/indagine-athlete-culture-climate-survey-indagine-quali-quantitativa-su-abusi-e-violenza-nello-sport/> e <https://www.sport.governo.it/media/tnyji12g/indagine-violenza-sport-change-the-game-02-11-23.pdf> (Data di consultazione 13.11.2023).

Sembra esserci anche una relazione stretta fra l'incidenza della violenza e la progressione di carriera, ad esempio, quando le atlete gareggiano in competizioni internazionali: la percentuale passa dal 68% (fascia amatoriale) all'84% (fascia agonistica a livelli mondiali).

Rispetto al luogo delle violenze, ricorrono soprattutto il centro sportivo e i bagni/docce/spogliatoi. Gli *offender*, invece, sono in prevalenza di genere maschile e, in 1 caso su 5, sono i coach²² e i compagni di squadra di genere maschile conosciuti e non conosciuti [N. Gündüz et al., 2007].

È chiaro che le conseguenze possono essere molteplici e fortemente impattanti per la vittima non solo in termini di salute e benessere bio-psico-sociale nel suo complesso ma anche in termini di scelta di abbandonare lo sport, cambiare la disciplina sportiva e di lasciare l'organizzazione sportiva di riferimento dalla quale, spesso, non si riceve adeguato aiuto e supporto. Il rischio reale è quello di cambiare completamente le abitudini sociali nell'immediato e, sul medio-lungo periodo, avere ripercussioni profonde e di carattere cronico. Inoltre, va considerato il fenomeno del *victim blaming* [E. Ryan, 1971] ossia sull'attribuzione della colpa e del biasimo alla vittima di violenza di genere. In una colpevolizzazione della vittima e non del carnefice-offender. Si tratta di un rovesciamento dell'ordine sociale, poiché si invertono i ruoli: l'aggressione commessa viene trasferita alla vittima che avrebbe agito in maniera tale da meritare quella violenza fisica e/o verbale o anche psicologica. Fenomeno quest'ultimo che acuisce il senso di dolore e di fatica che le vittime devono affrontare anche pubblicamente, anche nell'ambiente massmediale e digitale [M.

²² Un caso, su tutti, ha destato clamore: quello di Larry Nassar, l'ex medico della nazionale di ginnastica degli Stati Uniti colpevole di abusato sessualmente oltre 500 atlete (dal 1996 al 2017). Si veda: <https://www.rainews.it/articoli/2022/04/abus-di-oltre-500-atlete-13-delle-vittime-di-nassar-chiedono-allfbi-130-milioni-di-dollari-ed09acb3-2d09-4f9d-b590-50ebfc4e7eff.html> (Data di consultazione 13.11.2023).

D'Ambrosio, 2022; D. Grignoli et al., 2022] perché immersi in una cultura, in una società, che normalizza e banalizza la violenza.

4. L'indagine esplorativa nelle società sportive “Panthers Roseto” e “Roseto Academy” di Roseto degli Abruzzi (TE): metodologia e risultati preliminari della ricerca

L'indagine esplorativa, in coerenza con il framework teorico di riferimento qui riportato in sintesi, ha coinvolto atleti ed atlete della società “Panthers Roseto” e della “Roseto Academy” di Roseto degli Abruzzi (TE) al fine di comprendere quanto il fenomeno della violenza in contesto sportivo sia presente, percepito e riconosciuto/riconoscibile con un riguardo anche al passato e ai possibili interventi di prevenzione e contrasto.

Dal punto di vista processuale, si è tenuto conto delle fasi canoniche della ricerca ovvero: 1. fase della formulazione del problema (obiettivi cognitivi e definizione del contesto di indagine); 2. fase della concettualizzazione del problema (aspetti generali, concetti orientativi o meglio sensibilizzanti) [H. Blumer, 1969]; 3. fase della scelta e della costruzione dello strumento (base empirica); 4. fase del campionamento degli intervistati; 5. fase della raccolta dei dati; 6. fase dell'analisi e interpretazione dei dati raccolti; 7. stesura del paper finale.

Con una *survey online* specifica, si è voluto confrontare il fenomeno della violenza tra chi pratica sport a livello agonistico. In un parallelo anche fra età e generi. La somministrazione sugli sportivi, ha raccolto un totale di 100 rispondenti in prevalenza di genere maschile (60% vs 40%)²³. L'età è compresa tra i 18 e i 25 anni con diploma di scuola secondaria di II grado e laurea triennale. In un periodo di tempo compreso fra luglio 2023 e settembre 2023.

²³ Questo dato è importante e va tenuto in forte considerazione nella lettura e nell'analisi delle risposte.

La *web survey*, va ricordato, è un metodo di indagine molto semplice e diretto, che si basa su domande aperte e chiuse che servono per indagare un tema specifico.

Come ben indica S. Mauceri:

l'utilizzo di una raccolta dati online è più parsimonioso in termini di tempi e costi, oltre a essere più efficiente nella fase di codifica dei dati. Infatti, usando un database informatico di supporto, il tempo di trascrizione dei dati coincide con il tempo che il partecipante impiega a rispondere al questionario, poiché l'operazione di inserimento della risposta è automatica: in questo modo si riducono anche gli errori di trascrizione manuale dei dati. Le *web survey* rappresentano oggi una risorsa pratica e preziosa [S. Mauceri, 2019, 26; S. Mauceri et al., 2020].

Inoltre, si riduce l'effetto della cosiddetta desiderabilità sociale delle risposte, in quanto l'auto-somministrazione consente alla persona di rispondere in maniera più "libera". Fatta questa premessa che spiega la stessa volontà degli autori optare per lo strumento della *web survey* si sottolinea, inoltre, la praticità dello strumento, anche nella fase di elaborazione delle risposte ossia nella registrazione automatica dei dati in matrice [S. Mauceri, 2019, 28].

Lo strumento usato ha previsto quattro aree specifiche di indagine, così declinate: 1. la conoscenza e percezione del della violenza di genere nella sua globalità; 2. il legame fra sport e violenza in tutte le sue manifestazioni; 3. la formazione specifica ricevuta in contesto sportivo; 4. le azioni possibili di contrasto al fenomeno nello sport e nella società.

È stato chiesto agli intervistati, in prima battuta quindi, la conoscenza e la percezione propria rispetto al fenomeno della

violenza: in linea generale, essi definiscono la violenza come qualcosa che non dovrebbe esistere soprattutto nel mondo dello sport ma che è un fenomeno “orribile” e “vergognoso” che contraddice “*le regole dello sport*” [F, 20, Intr. n. 66].

Si tratta di una dinamica abbastanza nota, soprattutto nella declinazione della violenza contro le donne, sperimentata per lo più indirettamente (il campione nella quali totalità non riporta di aver subito, direttamente, eventi violenti in contesto sportivo nella loro carriera) e con manifestazioni verbali e/o psicologiche che desta grande preoccupazione. Soprattutto nelle rispondenti donne (+60%).

Inoltre, secondo il campione raggiunto, a prescindere dal genere o dall'orientamento sessuale, tutti dovrebbero avere pari opportunità nell'esprimere le proprie capacità sul campo di gioco ma che, tale condizione, non sempre è raggiungibile a causa di motivi: culturali, sociali, relazionali e legati all'organizzazione della società sportiva.

Già dalla lettura di questi dati, emerge una certa consapevolezza del fenomeno in una chiave complessa e multifattoriale dove la violenza risente del contesto socio-culturale di riferimento che, in coerenza, ritorna nella considerazione della donna atleta: quest'ultima (insieme ad altre categorie, fra queste i minori) sia più suscettibile di subire violenza in contesto sportivo perché ancora permangono retaggi culturali del passato che la considerano meno capace dei competitor uomini e facile bersaglio di vessazioni, ricatti e violenza. A ciò, si aggiungono risposte legate al potere e al controllo che, per molti, resta in capo agli uomini allenatori e/o dirigenti sportivi: «troppo spesso, gli staff delle società sportive sono composti da figure di riferimento maschili» [M, 22. Int. n. 73].

Le donne, in coerenza con quanto espresso dagli sportivi, sono più a rischio di subire anche tipologie di discriminazione ed esclusione, solo per il fatto di appartenere al genere femminile. In una asimmetria di genere, di tipo sociale e culturale che si rispecchia e si alimenta nel

mondo dello sport: «la violenza nello sport avviene da un punto di vista psicologico, verbale, fisico e sessuale e pertanto può essere causata da chiunque. Dall'allenatore, dai compagni per arrivare al semplice tifoso» [M, 25, Int. n. 27].

Una sottolineatura rispetto alle persone appartenenti al mondo LGBTQI+ che, come altra categoria suscettibile di violenza, non viene nominata o accennata. Ad indicare che la violenza di genere, declinata come violenza globale e non solo verso le donne, non viene ancora immaginata e vissuta nell'esperienza riportata dai rispondenti.

In generale, gli sportivi e le sportive sembrano essere a conoscenza dei fenomeni dichiarando anche la differenza fra le diverse tipologie di violenza. In ogni caso, non è stata fornita loro all'interno della società, alcun tipo di informazione sui temi della violenza di genere in ambito sportivo che è avvenuta, invece, principalmente dai media digitali (social network) tramite un interesse ed una spinta personale. Secondo il loro parere, non viene fatta formazione perché non rappresenta una priorità dell'organizzazione sportiva non solo a livello locale ma a livello nazionale.

Il fatto che non sia immaginato nessun percorso di sensibilizzazione e di successiva presa in carico globale (in équipe) nei contesti sportivi, insieme al fatto che non ci sia una formazione ad hoc, rappresenta uno tra i fattori di rischio principali. In effetti, nessuna conoscenza viene dichiarata riguardo le possibili azioni preventive e a contrasto all'interno delle associazioni sportive sul tema ma, proprio per questo: «si dovrebbero implementare delle politiche di contrasto alla violenza di genere in ogni associazione sportiva e centro in cui si praticano attività legate allo sport» [M, 23. Int. 5].

Anche per questa tipologia di target raggiunto, non viene fatto cenno alla categoria LGBTQI+. Sintomatico, nel complesso, della non considerazione delle persone afferenti alla categoria quando si parla di violenza di genere.

Rispetto la formazione specifica ricevuta in ambito sportivo, i rispondenti dichiarano di non aver mai avuto la possibilità di seguire corsi o seminari sul tema organizzati dall'associazione presso la quale operavano.

Tutti i rispondenti concordano, quindi, proprio su quest'ultimo punto e ribadiscono che non hanno mai ricevuto una formazione specialistica sui temi oggetto della trattazione. Allo stesso tempo, dichiarano quanto sia necessario, oggi più che in passato, ricevere informazioni e un orientamento guidato da professionisti specializzati sulla discriminazione, sul maltrattamento e la violenza in contesto sportivo, dilettantistico e agonistico.

È chiaro, quindi, che non solo i centri sportivi ma tutte le agenzie socio-educative e formative, ivi inclusa l'università, hanno un ruolo strategico nell'ambito della prevenzione e sensibilizzazione sui temi della violenza e del maltrattamento che non sia solo teorica ma pratica, fattiva tramite la realizzazione di veri e propri laboratori, momenti di approfondimento e ricerca sociale, a partire dall'infanzia. Inoltre, sarebbe utile inserire interventi di allontanamento per tutti coloro che agiscono violenza in ambito sportivo. Sembra realizzarsi, in altri termini, un'interazione multidimensionale composta da fattori sociali, culturali, ambientali (comunità) e individuali, dove lo specifico relazionale della violenza di genere è "violenza di prossimità".

Conclusioni

Il tema della violenza di genere in contesto sportivo è molto complesso come si evince dal saggio, e richiama elementi culturali, storici e sociali che si intrecciano con le esperienze delle società sportive oggetto dell'indagine esplorativa. In un dato pratico, tangibile.

La questione, quindi, riguarda anche l'impatto socio-economico, sanitario e politico che le conseguenze della violenza possono avere sulle vittime, sulla rete di relazioni di quest'ultime e sull'intera società.

Le donne possono subire isolamento, incapacità o indisponibilità a lavorare con la successiva perdita di salario nonché non essere in grado di partecipare ad attività sportive. Insieme alle limitate capacità di prendersi cura di se stesse e dei propri figli. Stesso discorso per le persone LGBTQI+ che possono essere doppiamente discriminate, escluse socialmente e sviluppare psico-patologie ulteriori.

Secondo l'EIGE - *European Institute for Gender Equality* - va ricordato, la violenza di genere costa l'Unione europea 366 miliardi di euro l'anno. E ben il 79% delle risorse, ovvero 289 miliardi, sono costi relativi alla violenza sulle donne (EIGE, 2021)²⁴. Nelle sue molteplici forme e conseguenze: impatto fisico ed emotivo (56%), inserimento in servizi relativi alla giustizia penale (21%) e perdita di produttività economica (14%) [*Ibidem*].

In particolare, le disuguaglianze di genere sono evidenti nel settore sportivo, come brevemente esposto, soprattutto per l'impossibilità di essere presenti nei livelli di rappresentanza decisionale, per la difficoltà di essere narrate mediaticamente senza stereotipi e pregiudizi, per la problematicità di gestire la doppia presenza (sportiva – professionale e familiare soprattutto per le donne) oltre che per il rischio di trovarsi in strutture sportive insicure e inadeguate, dove possono essere esposte a molestie e aggressioni sessuali fisiche e/o verbali.

Come emerge dalla ricerca esplorativa, il fatto che gli sportivi e le sportive non siano informati/e sulle dinamiche della violenza e del maltrattamento impone una riflessione aggiuntiva e più profonda

²⁴ Link allo studio completo: [https://eige.europa.eu/newsroom/news/gender-based-violence-costs-eu-eu366-billion-year#:~:text=The%20European%20Institute%20for%20Gender%20Equality%20\(EIGE\)%20has%20estimated%20that,do%20not%20have%20a%20price.](https://eige.europa.eu/newsroom/news/gender-based-violence-costs-eu-eu366-billion-year#:~:text=The%20European%20Institute%20for%20Gender%20Equality%20(EIGE)%20has%20estimated%20that,do%20not%20have%20a%20price.) (Data di consultazione 15.12.2023).

riguardante il ruolo sociale della donna e delle altre persone (minori e comunità LGBTQI+) nella società contemporanea, fra stereotipi, costruzione e riproduzione sociale di comportamenti verso di loro a connotazione deviante e criminale. Anche in ambito sportivo che, spesso, è un ambiente ancora troppo competitivo e induce al conflitto per raggiungere, a scapito di altri, la perfetta performance.

Una risposta globale e coordinata che dovrebbe prevedere azioni collettive, nel pubblico e nel privato da parte della comunità educante tutta, dove al centro ci sono le persone ed il rispetto per (i diritti) (de)gli altri. In una cultura inclusiva e non discriminatoria basata sulla promozione pragmatica del modello socio-ecologico della violenza quale cornice guida degli interventi. A partire dalla primissima infanzia.

Non solo, quindi, risulta necessario adeguare le procedure e le norme a favore della tutela delle categorie a rischio in contesto agonistico e dilettantistico ma anche e soprattutto fare formazione specialistica, informare gli atleti e le atlete sui possibili rischi e sui pericoli di alcune dinamiche di potere e controllo di cui, spesso, è difficile avere contezza e per le quali è arduo chiedere aiuto.

Parallelamente, formare in maniera adeguata e permanentemente gli allenatori, le allenatrici, i/le collaboratori/trici e la famiglia sulle specificità dei fenomeni violenti.

Al pari di queste azioni, centrale il sostegno alle donne (ma non solo le donne) nelle attività sportive, promuovendo la loro partecipazione anche nei processi/ruoli decisionali. Con un'attenzione specifica alla risonanza mediatica anche digitale, tramite la corretta rappresentazione, narrazione e il consapevole uso di linguaggi adeguati, "eliminando" stereotipi e pregiudizi.

La scienza sociologica, integrandosi con altre discipline quindi, dovrebbe riflettere ancora di più su tali questioni operando una critica scientifica che deve necessariamente trovare spazio in regolamenti, (e)policy, linguaggi, comportamenti, pratiche sociali online e offline

adeguate e sicure per tutti dove la progettazione di percorsi formativi resta uno dei principali strumenti per poter incidere sul contesto socio-culturale, sulla comunità, sulle persone.

Bibliografia

- Bifulco L., Tuselli A. (2017), *Corpi sportivi e identità di genere*, «La camera Blu, Sports contexts and gender perspectives», 17, pp. 254-282
- Blumer H. (1969), *Symbolic Interactionism*, University of California Press, Berkeley.
- Bourdieu P. (1978), *Sport and Social Class*, «Social Science Information», 17, pp. 819-840.
- Butler J. (2013), *Fare e disfare il genere*. Mimesis, Roma.
- Cahn R. (1991), *Adolescence et folie*, P.U.F., Paris, Trad. Italiana (1994), *Adolescenza e follia*, Borla, Roma.).
- Camoletto Ferrero R., Topini F. (2020), *Che genere di sport? Fare e disfare il genere nelle pratiche sportive in Prospettive sui generis Sguardi psico-sociali sulle varianze di genere*, «Rivista Italiana di Sessuologia», 44, 1, pp. 41-49.
- Çetin E. (2023), *Body shaming experiences of elite female athletes*, «OPUS–Journal of Society Research», 20, 52, pp. 179-190.
- Civita A. (2006), *Il bullismo come fenomeno sociale. Uno studio tra devianza e disagio minorile*, Franco Angeli, Milano.
- D'Ambrosio M. (2022), *La violenza contro le donne sui social network*, «Rivista Giuridica del Molise e del Sannio», 2, pp. 237-248.
- Dunning E. (1986), *Sport as a Male Preserve: Notes on the Social Sources of Masculine Identity and its Transformations*, «Theory, Culture & Society», 3, 1, pp. 79-90.
- Farina F., Mura B., Sarti R. (2020), *Guardiamola in faccia: I mille volti della violenza di genere*, Urbino University Press, Urbino.
- Giddens A. (2006), *Sociology*, Polity Press, New York.
- Grignoli D., Barba D., D'Ambrosio M. (2022), *Rethinking violence against women from real to online teen violence*, «Sociology and Social Work Review», 6, 2, pp. 20-36.
- Gündüz N., Hakan S., Mitat K. (2007), *Incident of Sexual Harrassment in Turkey on Elite Sportswomen*, «The sport journal», 10, 2, pp. 1-10.
- Guttmann A. (1978), *From Ritual to Record: The Nature of Modern Sport*, Columbia University Press, New York.
- Heywood L. (1996), *Bodymakers: a cultural anatomy of women's bodybuilding*, Rutgers University Press, New Brunswick.

-
- Lakoff R. (1973), *Language and Woman's Place*, «Language in Society», 2, 1, pp. 45-80.
- Lakoff R. (1975), *Linguistic Theory and the real world*, «Language Learning», 25, 2, pp. 309-338.
- Lowe M. (1998), *Women of steel: female body builders and the struggle for self-definition*, New York University Press, New York.
- Manca M. (2016), *Generazione Hashtag*, Alpes, Roma.
- Mauceri S. (2019), *Qualità nella quantità. La survey research nell'era dei Mixed Methods*, Franco Angeli, Milano.
- Mauceri S., Faggiano M. P., Di Censi, L. (2020), *Survey 2.0. L'indagine con questionario nell'era digitale*, «Sociologia e ricerca sociale», 121, pp. 25-48.
- Mead G.H. (1934), *Mind, Self, and Society*. Ed. by Charles W. Morris. University of Chicago Press, trad. it., (1966), *Mente, Sé e Società*, Universitaria G. Barbera, Firenze.
- Messner M.A. (1990), *When bodies are weapons: Masculinity and violence*, «Sport. International Review for the Sociology of Sport», 25, 3, pp. 203–220.
- Murphy P., Elwood, J. (1998), *Gendered experiences, choices and achievement — exploring the links*, «International Journal of Inclusive Education», 2, 2, pp. 95-118.
- Parent S., Vaillancourt-Morel M. (2020), *Magnitude and Risk Factors for Interpersonal Violence Experienced by Canadian Teenagers in the Sport Context*, «Journal of Sport & Social Issues».
- Ryan E. (1971), *Blaming the Victim*, Orbach&Chambers, London.
- Saraceno C., Piccone C. (1996) (a cura di), *La costruzione sociale del femminile e del maschile*, Il Mulino, Bologna.
- Schrock D., Schwalbe M. (2009), *Men, Masculinity, and Manhood Acts*. In *Annual Review of Sociology*, 35.
- Scott J.W. (1986), *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, «The American Historical Review», 91, 5, pp. 1053–1075.
- Shinabargar S.G. (1995), “Sessismo e sport. Una critica femminista”, in Roversi A., Triani (a cura di), *Sociologia dello sport*, ESI, Roma.
- Wachs F.L. (1996), *Book Reviews “Women in Baseball: The Forgotten History” and “Coming on Strong: Gender and Sexuality in Twentieth-Century Women’s Sport, Gender and Society*, 10, 3, pp. 355–357.
- Willson E., Kerr G. (2022), *Body shaming as a form of emotional abuse in sport*, «International Journal of Sport and Exercise Psychology», 20, 5, pp. 1452-1470.

Nello scenario di crisi della politica emergono conflitti ed emozioni ambivalenti

di Evelina Cataldo

Abstract

Violenza e assenza di empatia sono le declinazioni estreme su cui la teoria sociale delle emozioni continua a interrogarsi. La "Moltitudine" è la componente sociale in cui possiamo ritrovare la lotta di emozioni diverse e la loro scarsa capacità di assumere forme socialmente e politicamente strutturate. "Soggettivazione" e "risentimento" sono forme di opposizione individuale, che influiscono sui cambiamenti culturali del corpo sociale del tempo moderno. Il risentimento e la rabbia sono emozioni che hanno dato origine al populismo emotivo. La crisi della politica e la fine della società potrebbero essere aiutate dalla giustizia politica, che può trasformare le emozioni individuali e sociali in relazioni di reciprocità sociale. Violence and absence of empathy are the extreme declinations about which the social theory of emotions continues to question itself. The "Multitude" is the social component in which we can find the struggle of different emotions and their poor ability to take on socially and politically structured forms. "Subjectivation" and "resentment" are forms of individual opposition, that affect the cultural changes of the social body of the modern time. Resentment and anger are emotions that gave rise to emotional populism. Crisis of politics and the end of society could be helped by Political justice which can transform individual and social emotions into relationships of social reciprocity.

Parole chiave: Violenza, desiderio, soggettivazione, rancore, giustizia politica.

Key words: Violence, desire, subjectivation, resentment, political justice.

Premessa introduttiva

Questo articolo è stato presentato al Convegno organizzato dall'Associazione italiana di Sociologia nel mese di settembre del

2024, scelto tra i diversi contributi giunti a seguito della Call of abstract sul tema “Emozioni e Ragioni nell’età neo liberista” organizzato a Lecce, presso l’Università degli studi del Salento. Prima di entrare nel vivo della disamina, una premessa è necessaria poiché si tratta di un’articolazione argomentativa a contenuto teorico, che fa da sfondo e getta le basi di studio alle ricerche empiriche che mi appresto a condurre in alcuni istituti penitenziari italiani e che tenterò di analizzare come arene e comunità emozionali.

La conflittualità dell’arena penitenziaria è un punto di inizio, legato al profilo emozionale interno, alle pratiche socio culturali emergenti, all’eccesso o all’assenza di passioni, alla presenza o meno di comunità emozionali, a volte coese, a volte disgregate. Traccio, quindi, delle linee teoriche, delle domande a cui spero di poter offrire qualche risposta, o, almeno, un resoconto scientifico che apra a nuovi ed ulteriori spunti di ricerca e interrogativi. Il confronto tra società esterna ed interna al penitenziario è un aspetto quasi obbligatorio per ogni studioso/a che voglia approfondire lo stato delle nostre istituzioni, esperienza necessaria che consente di poter tracciare similitudini, scostamenti e dissonanze.

Lo scenario globale di crisi della politica rappresenta la cartina tornasole della problematicità e della conflittualità generate dalle emozioni della società di massa. Le contraddizioni emozionali sembrano aver raggiunto la forma non solo delle nostre esistenze ma anche di quelle istituzionali. Percorrere i meccanismi attraverso cui emozioni, società e istituzioni si influenzano vicendevolmente non è semplice. Da un lato, ci interroghiamo sulla frammentazione dei sentimenti sociali e sulla loro influenza sui soggetti istituzionali; dall’altro, ci chiediamo se le istituzioni, anche a causa della loro fragilità e scarsa coesione interna, manchino nel dare espressione a regolamentazioni pubbliche del “sentire sociale”, consentendo, di fatto, l’emersione di emozioni contrastanti. L’articolo, partendo dal

riconoscimento dell'identità sociale delle emozioni e dei suoi significati, analizzerà le ambivalenze del desiderio, della soggettivazione e del risentimento. Osservando gli effetti sociali che possono scaturire dalle loro ambiguità - il populismo emozionale o il declassamento di status - solo per fare alcuni esempi, è utile interrogarsi sulla transizione e la fine del sociale¹ [A. Touraine, 2008], sulla possibilità di rimediare a un sentimento collettivo di sofferenza diffusa, sulla vittimizzazione e sulla violenza come risposte di stati emozionali che creano conflitto tra realtà sociale, istituzionale e tendenze emozionali. Basterà fare affidamento alla ricostituzione di un senso comune di giustizia politica? E, come favorire le reciprocità dei legami sociali attraverso le componenti emozionali, anche nell'ambito delle istituzioni?

1. L'importanza dell'identità sociale delle nostre emozioni

La complessità del mondo psichico e l'incertezza delle tracce relazionali che si instaurano tra gli esseri umani sono accomunate dall'emergere delle emozioni, sentimenti che si attivano anche in maniera latente, come forme non sempre prevedibili e condivise dell'*homo sapiens*.

Considerate da sempre come dei sentimenti paralleli, secondari rispetto all'attività svolta dalla ragione, «le emozioni disegnano il paesaggio della nostra vita spirituale e sociale» [M.C. Nussbaum, 2004, 17]. Gli studi antropologici e sociali cui si farà riferimento nel corso dell'articolo hanno chiarito che emozioni e ragione procedono

¹ Per approfondimenti sugli effetti della globalizzazione in ambito sociale e sulla disgregazione che attanaglia le individualità, Touraine individua soggettivazione e diritti culturali come fattori essenziali per potersi opporre agli effetti negativi di un mondo globalizzato.

di pari passo, le une collegate all'altra, convergenti a livello cognitivo. Allo stesso modo, la ragione viene influenzata dal quadro emotivo, circostanza che può condizionare anche la capacità di discernimento.

Gli esseri umani sperimentano le emozioni attraverso la storia individuale, l'influenza delle norme sociali [J. Plamper, 2018] e delle credenze, [M. Weber, 2014] così come dall'esempio che scaturisce dai modelli di apprendimento, tutti fattori che condizionano anche i comportamenti e l'agire sociale.

La complessità dell'analisi è dovuta alla difficoltà di inquadrare quelle emozioni che assumono la particolare forma dell'ambivalenza, che derivano da ferite personali, fratture o incomprensioni e che possono tradursi in sentimenti negativi, che si esprimono e diffondono in ogni sfera del comune vivere quotidiano. Il tema riflette concetti interdipendenti quali identità e socialità. «L'identità [...] conserva una struttura originaria, [...] tuttavia, per essere riconosciuta, deve istituirsi in relazioni, indispensabile appare, quindi, il suo aspetto comunitario» [M. Manfredi, 2004, 93].

L'identità, dinamica e incompiuta, fonda un legame con la socialità attraverso meccanismi di reciprocità che si costituiscono sul riconoscimento dell'altro. Ed è proprio il rapporto reciproco tra identità e socialità a regolamentare la struttura delle gerarchie sociali e le loro stratificazioni di potere.

Pertanto, lo scambio reciproco di riconoscimento che si instaura tra le identità affermate *dall'altro comunitario* assume un significato importante, specie quando riportiamo il nostro discorso nell'ambito analitico delle istituzioni.

Lo scambio crea un moto che intreccia forme di riconoscimento tra individui, corpi istituzionali ed il loro sistema di normazione. Nel riflesso di questa interdipendenza tra i sistemi, oltre alla regolamentazione di tipo normativo, legata all'impianto giuridico delle norme sociali, si genera un movimento verso un modello uniforme di regola-

mentazione emotiva e questo aspetto riguarda le società nel loro complesso. «La rete di reciprocità riconoscitiva non è costituita soltanto da rapporti tra individui [...] ma anche da rapporti tra individui e soggetti superindividuali, quali sono le istituzioni [...] inclusi i sistemi normativi» [Ivi, 117].

Dilatando ancora questo concetto, riconoscendo che gli enti statuali sono dotati di emozioni riconoscibili che definiscono in termini qualitativi la capacità emozionale come popolo e come comunità, viene individuato che «ogni unità sociale e nazionale si distingue non solo attraverso le proprie istituzioni, la propria organizzazione sociale, il proprio assetto produttivo, ma anche e soprattutto per le forme assunte dalla propria cultura emozionale, per come viene modellata la vita affettiva del singolo tramite i diversi prodotti culturali e le diverse forme di oggettivazione» [G. Turnaturi, 2013, 209].

Diversamente dall'analisi storiografica di Elias², il quale aveva individuato che i cambiamenti nelle società avvenissero omogeneamente in termini culturali, bisogna considerare rilevanti le *enciclopedie emozionali pubbliche* le quali sono le “espressioni della cultura di uno stato, in un determinato periodo storico” [Ivi, 213].

Questo significa che

dietro e accanto la cultura emozionale dominante coesistono tante altre subculture espresse dalle differenti comunità emozionali, per cui bisogna osservare, analizzare come queste convivano, si combinino o confliggano e quali processi e

² Viene tracciata un'economia degli affetti; si tratta di un linguaggio nuovo che considera le differenze esistenti tra disposizione affettiva, situazione affettiva, struttura e vita affettiva. Inoltre, si fa distinzione anche tra regolamento sociale e amministrazione degli affetti.

pratiche sociali portano all'affermarsi dell'una o dell'altra subcultura [Ivi, 214].

Le emozioni sono intelligenti perché possono modificarsi, allo stesso modo in cui cambiano usi e credenze. Il contesto all'interno del quale le emozioni sussistono è la struttura sociale: entità estesa, ma anche assetto locale, individuabile in un ristretto gruppo sociale o intrafamiliare. Identità e socialità possono esprimersi in maniera contrastante, tanto da poter affermare che «sia l'identità personale che quella sociale si costruirebbero a partire dagli elementi in rapporto perché in conflitto» [B.C. Han, 2020, 57].

Nell'era della globalizzazione emozionale, risulta difficile identificare immediatamente quando le emozioni sono in contrasto. Immersi nella società del controllo e nel torpore della solitudine del cittadino globale [Bauman, 2014] ci riconosciamo in paradigmi che mutano costantemente e per questo loro sfuggire, diviene sempre più raro che gli attori sociali riescano a coglierli compiutamente. Il soggetto, nell'età moderna, è individuato come un soggetto della prestazione [B.C. Han, 2020] che ha affermato la sua predisposizione individuale a discapito dell'obbedienza e della responsabilità sociale.

La società, di contro, ha eliminato ogni nota negativa «sbarazzandosi della negatività dell'Altro che si impone. Questa libertà dall'Altro non è però emancipante o liberatoria» [Ivi, 46].

La libertà dall'altro non ci svincola del tutto dalle comunità sociali³ le cui identità si formano attraverso le relazioni interagite con gli altri.

³ Le comunità sociali sottolineano la differenza da altri tipi di comunità che, seppur costituiti da soggetti o individui, non presentano legami relazionali o aspetti di comunanza culturale o di appartenenza. Le comunità sociali sono comunità emozionali quando condividono le stesse norme di espressione dei sentimenti e

Con il dialogo e la discussione, ci apriamo al pensiero altrui e, pur non condividendo eventuali canoni valoriali o criteri di giudizio, riusciamo a conoscere meglio noi stessi, le nostre attitudini, il nostro sentire. In una società dalla libertà illimitata, le culture e i linguaggi emozionali sono, quindi, dei possibili canali operativi attraverso cui si può tentare di interpretare l'identità sociale di una data comunità.

Le scienze tentano di spiegare i meccanismi emozionali attraverso nuove teorie, si pensi ai neuroni-specchio, ma questi ultimi si rivelano parziali, cogliendo «solo le intenzioni leggibili nei movimenti osservati: [...] non le intenzioni anteriori o le credenze e i desideri che le informano e le motivano [...]» [M. Bianchin, 2013, 84].

La teorizzazione manichea di un ordine mondiale, chiamato Impero [M. Hardt, A. Negri, 2003], considerato come un'unica sovranità globale, che ha imposto a tutti lo stesso mercato, e la Moltitudine, che in passato vedeva una suddivisione interna tra le diverse classi sociali, oggi può essere letta come massa indistinta da cui si propagano emozioni, con la tendenza ad apparire omologate.

Avanzano le nuove società dello spettacolo, fondate su un «complesso dispositivo [...] di immagini e di idee il quale produce e regola le opinioni e il discorso pubblico» [Ivi, 300]. È questo tipo di società fondata sullo spettacolo [G. Debord, 1979] ad annientare qualsiasi possibilità di scambio relazionale e di forma di scambio politico. Forma una nuova specie di società di massa, omogenea sia nell'azione che nel pensiero [...] in cui anche «la partecipazione politica è ridotta a una selezione di immagini consumabili» [M. Hardt, A. Negri, 2003, 300].

conferiscono ad esse lo stesso valore o disvalore. Esistono inoltre anche comunità emozionali testuali che non si incontrano fisicamente ma solo attraverso i media.

La società dello spettacolo crea desideri e piacere mercificati ma comunica anche la paura, rimanendo un mezzo efficace di dominio, così come ipotizzato ne “Il Leviatano” da Thomas Hobbes.

Mentre lo spettacolo della paura afferma forme di manipolazione nell’ambito del discorso pubblico, la Moltitudine rivela di non avere appartenenza e di non assoggettarsi all’ordine politico, riuscendo però ad esprimersi politicamente mediante l’istituzione di movimenti sociali. Essi vengono a formarsi quando si prende coscienza dei meccanismi repressivi messi in atto dall’Impero.

2. Conflitto, fragilità e frammentazione delle emozioni

Pur esistendo delle emozioni che possiamo definire universalmente valide come la paura, l’amore, la rabbia e il dolore del lutto, i repertori emozionali, come ben spiega Nussbaum, si differenziano in base alle culture delle diverse società.

Su questo aspetto, anche gli studi antropologici [C. Geertz, 1973] hanno segnalato l’esistenza di uno stretto contatto tra la modalità dell’espressione emozionale in un dato contesto storico e la sua costruzione sociale. Questo intimo legame crea un’influenza, anche inconsapevole, tra società e modelli emozionali cognitivi, valutativi ed operativi di riferimento.

I modelli emozionali che si esprimono nelle diverse situazioni sono legati alla cultura di un gruppo sociale. Seguendo questo binomio⁴, possiamo riconoscere che le emozioni sociali creano un modello delle emozioni individuali e si esprimono nella collettività in base al contesto, alla situazione e alle interazioni in gioco. Fattori come tempo, linguaggio e normazione sembrano accomunare tutti i soggetti rispetto al discorso emotivo. Se il tempo è ciò che rende gli esseri

⁴ Sulla sussistenza del legame tra modello emozionale e cultura del gruppo sociale.

sociali individuabili rispetto agli esseri animali⁵ e ci consente di differenziare tempo interiore rispetto a un tempo esterno da noi⁶, il linguaggio è la grammatica emotiva di una società, poiché «non possiamo presumere che una persona che non conosce la grammatica emotiva della sua società abbia la stessa vita emotiva di una che la conosce» [M. Nussbaum, 2004, 189]. La normazione, infine, è l'elemento omogeneizzante di un comune sentire e ci fa capire che facciamo parte, con altri soggetti, di categorie collettive, talvolta pubbliche. La grammatica emotiva del sociale consente di porci in relazione con gli altri, secondo le acquisizioni assorbite e riconosciute da un'enciclopedia emozionale pubblica.

Anche la ricerca filosofica che ruota intorno all'*Italian theory*⁷ - un paradigma filosofico politico che si muove nel solco delle cesure e che avverte il connubio di forma e vita come un qualcosa di intimo, considera la vita come una forma istituita e che si re-istituisce continuamente. Potremmo quindi spiegare che il conflitto dialogico dell'esistenza riguarda anche le emozioni in campo, e dunque, anche quelle che si presentano nell'ambito istituzionale. Tuttavia, le

⁵ Aspetto ripreso da M. Nussbaum direttamente dalle opere letterarie di Proust , di Lutz e dal paper di T.Turner durante il quarto congresso della international society for activity theory and cultural research tenutosi in Danimarca.

⁶ Questo concetto viene espresso magistralmente da Remo Bodei il quale rappresenta «Se ciascuno di noi è una sequenza ininterrotta di viventi, allora anche le generazioni che condividono i tempi presenti, riscoprono il passato ma si proiettano in un futuro sempre aperto».

⁷ Questa teoria racchiude un insieme di filosofi politici e sociali che considerano la crisi, la differenza e la debolezza un paradigma esistenziale, dispositivi che incidono nelle vite ma anche nelle forme della vita: un'unione e torsione di vita, politica e storia attraverso il dialogo intessuto con discipline anche extra filosofiche: Si tratta di una filosofia non identitaria ma diffusa e cosmopolita.

emozioni diventano costruttive solo quando la grammatica delle emozioni del sociale e quelle dell'Enciclopedia emozionale pubblica assumeranno una certa corrispondenza.

Se il linguaggio emotivo della società è un linguaggio prevalente, riportiamo l'attenzione sul contesto normo storico - istituzionale affermando che il linguaggio emotivo sociale si esprime, per l'appunto, attraverso un'Enciclopedia pubblica emozionale.

Essa si compone di un insieme di vocabolari che racchiudono la complessità dei significati di ordine culturale⁸ e simbolico. Date le premesse, sarebbe interessante capire come il conflitto (sociale, familiare, istituzionale) possa rendere le emozioni ambivalenti.

Una breve introduzione al concetto di ambivalenza sembra utile per favorire una chiarezza della disamina. Simmel lo ha reso comprensibile attraverso il tema della moda, spiegandoci l'ambivalenza dello "stile" come nesso che lega la distinzione e l'imitazione, mettendo insieme aspetti contraddittori quali l'individualismo e il conformismo.

Un'analisi storicamente data sull'argomento [G. Grossi, 2017] si è soffermata sulle conseguenze dell'ipertrofia o dell'eccedenza culturale e sull'assenza di corrispondenza tra dinamiche macro e microsociale che, spesso, procurano disarmonia tra ruoli, vissuti culturali e identità personali.

Il fenomeno dell'ambivalenza delle emozioni ha risvolti nei contesti socio - giuridico minorili, ad esempio, quando sussistono conflitti genitoriali e separazioni coniugali. A causa dell'esclusione e dell'alienazione parentale, si creano all'interno dell'infante o dell'adolescente, risposte emotive ambivalenti che si traducono in atteggiamenti e comportamenti conflittuali che vanno emergendo nelle relazioni sociali e collettive. [G.B. Camerini et al., 2018]

⁸ A tal riguardo, U. Eco studierà l'interazione tra culture, masse e comunicazione.

Allo stesso modo, i repertori delle reti di autocomunicazione di massa [M. Castells, 2009] stanno generando un disallineamento rispetto ai vissuti culturali tradizionali.

È possibile arginare le conseguenze di questo disallineamento, di questa disorganica espressione emozionale di un sentire comune?

L'esempio della contraddizione che può avvenire in un piccolo nucleo familiare e le sue conseguenze, ci pone di fronte a una riflessione a maglie più larghe.

Nel sociale, l'effetto più evidente è la percezione dell'altro come avversario, come minaccia costante. Altri effetti riguardano la coesistenza di legami multipli (con relativa dissomiglianza tra ruoli, identità, appartenenze), la separazione tra l'organizzazione politica economica e quella culturale - e l'immaginazione che, da fatto individuale e tenuta come una stanza tutta per sé⁹ è diventata un fatto sociale collettivo [A. Appadurai, 1996].

Quando le forme di organizzazione sociale e culturale non corrispondono, le conseguenze nella grammatica delle emozioni risultano essere imprevedibili. Fragilità e alienazione possono rappresentare gli ultimi approdi di un progressivo deterioramento emozionale.

Anche se Hirschman ha considerato l'ambivalenza uno strumento consapevole di sopravvivenza, e che ci aiuta a comprendere le dinamiche macro e micro sociali, la fragilità rimane una caratteristica emozionale che si sviluppa socialmente. Non si tratta di una debolezza intima e circoscritta alla persona. «La fenomenologia della fragilità [...] nasce, si svolge e si articola in una stretta correlazione con l'ambiente in cui viviamo e cioè con gli altri da noi» [E. Borgna, 2014].

⁹ Si riporta il titolo di un'opera di V. Woolf che rappresenta l'emblema di una condizione interiore intima, immaginativa e poetica che non viene condivisa con gli altri, ma la cui persistenza in termini di condizione di sommersa solitudine riesce a rimettere in moto riflessioni e ulteriori pensieri che costituiranno il seguito delle sue opere.

Le emozioni fragili rendono difficili le relazioni umane ma esiste anche un riconoscimento sociale che si realizza come «forme e gradi di variazione delle emozioni [...] manifestazione nel comportamento di paura e rabbia, emozioni trasmesse dalla società e variano considerevolmente da una società all'altra» [M. Nussbaum, 2014, 199].

La frammentazione delle identità sociali e il conflitto emozionale che ne deriva è stato investigato da autori di diverse discipline sociali: psicologia, antropologia, sociologia, filosofia¹⁰. Come la frammentazione dell'emozione individuale entra nel sociale, così il sociale, scindendo le emozioni dei singoli, rifrange le conseguenze negative sulla collettività. Questo doppio movimento può creare dei disallineamenti, causando distorsioni nella percezione e nelle condivisioni interrelazionali. Se accettiamo che quando le norme sociali cambiano, si modifica anche la vita emotiva, possiamo riconoscere che il discorso pubblico delle emozioni risiede nella tessitura di un nesso strettissimo tra l'Enciclopedia pubblica emozionale e la sua grammatica sociale.

La loro interconnessione dipenderà anche dalle istituzioni e da come riescono a far cementare questa dinamica.

¹⁰ Il filosofo, Elvio Fachinelli [2002] sottolinea una frammentazione identitaria che genera ansia del non rituale, dovuta a un'organizzazione di materiale frammentato che viene riorganizzato coerentemente in un discorso; e in cui, non ritrovandosi le contrapposizioni dualistiche di un tempo, consente con estrema difficoltà di trovare i nessi, ovvero quei legami esperenziali, di contenuto simile e accostabile. Allo stesso modo, lo psicologo sociale R. D. Laing [2010] affronta le lacerazioni interiori e a livello soggettivo. Infine, il sociologo, Serge Paugam [2014] che ha riguardo dell'importanza del legame sociale (e dei 4 ordini di legami: filiazione, partecipazione elettiva, partecipazione organica, di cittadinanza) e crede che la frammentazione sia dovuta all'indebolimento del ruolo integrativo delle grandi istituzioni sociali quali famiglia, scuola, lavoro, protezione sociale.

Quando la regolamentazione emotiva viene condotta senza prendere in considerazione il comune sentire, le istituzioni faticano ad assumere il ruolo di coordinatori o di mediatori della frammentazione emozionale.

Un'altra conseguenza è l'alienazione, termine che ha assunto, con la modernità, interesse sociologico. Si tratta di una condizione sociale che può essere riassunta in: malessere, esclusione, scissione o distacco.

«L'uso sociologico del termine [...] denota un estraniamento o separazione tra la personalità, in tutto o in parte, e aspetti significativi del mondo dell'esperienza» [K. Lang, 1964]; ma a volte, tra i sociologi, si è ammesso di considerarlo un termine generico per indicare «un qualche genere di separatezza» [E. Pasini, 2002, 3].

Per quanto il tema sia stato discettato da Marx¹¹ così come da Durkheim¹² o Seeman¹³, è con Gallino che abbiamo una prima descrizione empirica del fenomeno.

In particolare, sono state collegate forme di alienazione mentale e sociale a quel disagio che si trasforma in marginalità, esistendo una «correlazione tra grado di alienazione e condizioni di emarginazione, inferiorità sociale o isolamento che [...] includono il distacco o scontento nei confronti delle istituzioni sociali, dalla famiglia al

¹¹ Per Marx la costante e ripetitiva azione del lavoro proletario rappresenta una forma di alienazione dal lavoro e dalla vita sociale. L'alienazione è dunque intesa come una forma di mercificazione.

¹² Per Durkheim è intesa come anomia o assenza di introiezione di contenuti normativi della sfera sociale.

¹³ Seeman la intende come sentimento di "impotenza" o di "insensatezza", puntando sul punto di vista dell'attore che non riesce a comprendere come comportarsi in un determinato contesto sociale. Indicava quattro condizioni significative di uno stato alienato: 1. mancanza di potere; mancanza di norme, mancanza di significato ed isolamento/ estraniamento da sé.

governo alla fabbrica, o dei valori socialmente riconosciuti; nonché di fronte all'impersonalità delle organizzazioni burocratiche» [Ivi, 4].

L'alienazione è forse, la forma più emergente di disallineamento emozionale dalla realtà, considerata da Habermas, «una patologia della società borghese e post tradizionale» [J. Habermas, 2022].

3. Desiderio, soggettivazione, risentimento e i risvolti nel contesto sociale e politico

L'emozione si aggancia anche ai temi del desiderio e del bisogno, questioni di prevalente appannaggio filosofico. Nella cultura occidentale, infatti, sin dagli albori, è l'indagine filosofica ad averne il primato. La psicologia giungerà più tardi, e si interesserà del dialogo sulle emozioni solo a partire dal 1884, dopo la pubblicazione di un articolo dal titolo: "*What is an emotion?*" scritto dallo psicologo americano, William James. Il desiderio è ciò che muove e articola un istinto, una volontà di potenza, così rappresentava Nietzsche quando rivedeva nella capacità istintuale, un elemento di forza volitiva e desiderante.

Nelle società arcaiche, il desiderio non rappresenta un aspetto emozionale centrale perché i bisogni e le necessità assorbivano ogni tipo di priorità e l'aspetto desiderante rimaneva assopito nel comune sentire, orientato dalla mitologia e dalla religione. Per comprendere meglio come tali emozioni si leghino al sociale, è necessario prendere in esame anche il livello politico visto che la figura del re, nel passato, riassumeva in sé ogni tipo di desiderio, come rappresentazione incarnata di una volontà desiderante.

Dal diciassettesimo secolo, questo aspetto muta nuovamente, trasformando il potere di vita e di morte del sovrano in un potere disciplinare e politico, così scriverà Foucault. Il sovrano gestirà e organizzerà la vita degli assoggettati e gli effetti saranno tangibili in

una società normalizzata in cui la biopolitica controllerà la conformità a quel tipo di dominio. Sussiste, dunque, un legame storico tra politica e desiderio ma anche una differenziazione del desiderio, che ci permette di distinguere gli aspetti sociali da quelli politici.

Nietzsche e Girard spiegano la genealogia dei desideri sociali traducendoli, il primo, in forme singolari ed istintuali e il secondo, in desiderio mimetico.

Se per Nietzsche si tratta di forze individuali mosse verso la società; per Girard, prendono forma proprio a partire dal contesto socio relazionale, dall'incontro con gli altri, da un approccio con l'alterità che, se in passato determina il volere ciò che possiede l'altro; nel mondo moderno, si trasforma in «desiderio di essere l'altro, in imitazione del desiderio altrui». [S. Tomelleri, 2023]

Prioritariamente, è Aristotele ad aver assunto una posizione rispondente ad entrambe le interpretazioni.

Ne «La retorica», difatti, aveva definito le emozioni come: «passioni a causa delle quali gli uomini, mutando, differiscono in rapporto ai giudizi e a esse seguono dolore e piacere come l'ira, la pietà, la paura [...]» [M. Nussbaum, 2014], ma aveva anche compreso i motivi “sociali” alla base delle reazioni emotive intendendole come «una reazione [...] ad azioni che hanno conseguenze per il prestigio, proprio o altrui» [Ivi, 27].

Lucien Febvre e Marc Bloch, fondatori nel 1929 della rivista scientifica «Annales d'histoire économique et sociale», occupandosi della storia ordinaria, quella del popolo, per risalire alle abitudini, alle credenze, agli usi non investigati dalla storiografia generale, si interrogheranno costantemente sul tema emotivo, specie durante l'avvento del periodo fascista in Europa. Anche per Febvre, si trattava di una specie di «contagio mimetico in quanto le emozioni dell'uno destano le emozioni di un altro, condizionandosi a vicenda» [Ivi, 70].

Con l'uomo moderno, ci troviamo di fronte a un soggetto che è rivale, competitivo ma poco interessato alle relazioni sociali.

Tomelleri si muove nella definizione dell'invidia mimetica, un profilo che anticipa la possibilità del conflitto, individuato non nella differenza, ma nella convergenza di stessi e simultanei desideri e nell'imitazione di un uguale modello identitario.

Il desiderio è stato definito anche «principio neotenco [...] che mantiene aperta [...] la vitalità del frammento di verità che ci definisce.

È per questo che la singolarità personale rimane una totalità incompiuta» [G. Cusinato, 2023]. Il sentire è un fattore di crescita evolutiva, sentire il nostro stupore, la nostra rabbia, la nostra delusione e quelle degli altri. Sentire le emozioni è un fattore e un meccanismo insostituibile di conoscenza umana –

La caratteristica dell'umano è quella di nascere con un sentire estremamente plastico che prende forma sotto l'influsso di fattori ambientali e culturali. Il sentire è una pianticella che va coltivata e curata. È su questa plasticità del sentire che si fonda il processo di trasformazione dell'umano [Ivi].

Tra la fine degli anni '60 e i successivi anni '70 la problematizzazione del discorso sul desiderio viene decodificato in maniera

diversa da: Lacan¹⁴, Foucault¹⁵ e Deleuze¹⁶, ma anche sotto un profilo di argomentazione politologica, diversi sono gli studi del pensiero politico¹⁷ che investigano sul tema. Nel periodo dei movimenti sociali collettivi, il desiderio viene associato a un bisogno e per questo motivo, diviene qualcosa da cui bisogna affrancarsi. Vi è la necessità di attuare una liberazione dalla morsa del desiderio per muoversi con slancio verso libertà assolute. In seguito, il desiderio assumerà nuove e più svariate forme, per la massiccia influenza dei poteri economici, politici e mediatici.

Con il desiderio politico, si realizza un passaggio verso la soggettivazione. Machiavelli sarà il principale sostenitore del desiderio come espressione del politico, affermando che «L'ordine politico rappresenta infatti la declinazione mondana della dinamica

¹⁴ Per Lacan il desiderio è una risposta alla presenza dell'altro e alla mancanza dell'essere. Non ha nulla di istintuale, né rappresenta un bisogno. Il desiderio vive una dialettica intersoggettiva ed è desiderio che desidera altro desiderio, desidera di essere desiderato dal desiderio dell'Altro, è desiderio di desiderio. Desiderare significa quindi sentirsi desiderati. Un desiderio che non è più volontà di appropriazione ma ricerca del segno, ricerca del segno del riconoscimento da parte dell'Altro.

¹⁵ Foucault nega il desiderio come impulso originario e trasferisce il suo oggetto di indagine ai corpi e ai piaceri poiché la realtà viene intesa secondo poteri che creano assoggettamenti e risposte di resistenza.

¹⁶ Deleuze definirà i c.d. flussi desideranti come produzione incessante di vita, come produzione continua di un desiderio innescato dal capitalismo. Il desiderio è una macchina impersonale, individuale, incosciente ed oppositiva. E' un processo di produzione che produce altro desiderio.

¹⁷ Il rimando è a Machiavelli, Hobbes e Spinoza. Il primo evidenzia il desiderio come un elemento legato al politico; per Hobbes è la paura "creatrice" a tenere insieme i consociati e a farne, dunque, Stato; per Spinoza, invece, la politica incarna un desiderio di libertà dalla paura e dall'oppressione tirannica.

universale dei contrari. La conoscenza del male aiuta a difendere e a promuovere la virtù perché [...] la scienza deve servire all'azione, non alla contemplazione [...]» [C. Altini, 2015, 127].

Nella dinamica tra soggettività e destino, Machiavelli traccia la tensione tra ordine e conflitto, opposizione che istituisce la società.

Hobbes, invece, ci insegna che «rivalità e risentimento tra gli uomini non sono da imputare alla fragilità individuale o alle istituzioni moderne [...] bensì sono il risultato del confronto reciproco e dei giochi di potere tra gli uomini inseriti in determinati orientamenti istituzionali» [S. Tomelleri, 2023, 72].

Anche Spinoza nel suo Trattato politico evidenzierà quanto il conflitto e l'attrazione degli affetti siano presenti all'interno delle trame sociali e laddove

La violenza e la conflittualità degli affetti che muovono l'uomo non trovano soluzione nella religione e neppure nella ragione [...] Spinoza [...] cerca di scoprire un vincolo politico che funziona come dal di dentro della struttura degli affetti e mira a collocarsi in un luogo genetico più originario della ragione[...] [F. Bonicalzi, 1999, 8].

Senza l'elemento soggettivante, il risentimento resta strutturato come emozione distruttiva, portatrice di conflitto e di invidia competitiva, finalizzata alla mera riproduzione di sé stessa.

L'elemento politico, invece, mostra la possibilità di trasformare quel risentimento sorto da un'esperienza autobiografica in soggettivazione¹⁸, strumento qualificante che unisce il dentro e il fuori di sé,

¹⁸ Il tema della soggettivazione viene approfondito anche da M. Wiewiorka che lo intende come un processo dialettico che vede il soggetto capace di agire, di pensarsi come attore sociale e passare all'azione.

riconducendo stralci di vita emozionale in configurazioni e dinamiche all'interno delle relazioni sociali. Il risentimento è una possibile risposta alla dinamica sociale dell'offesa e dell'umiliazione e può seguire due viatici principali: Può trasformarsi in azione violenta o muovere verso la denuncia di una condizione malevola in ambito pubblico. Nel primo caso, come forma distruttiva della violenza, si tradurrà in brutali pratiche, atteggiamenti, posizioni e dinamiche [P. Rebughini, 2004] all'interno del contesto sociale; nel secondo, invece, l'effetto trasformativo del risentimento potrà o soggettivizzarsi in una dinamica costruttiva e generativa, anche di riconoscimento sociale, o inanellarsi in una ripetizione asettica, priva del positivo elemento mutevole del *nouveau sujet*¹⁹.

4. Populismo emozionale e declassamento di status

Risentimento e rabbia sono i sentimenti associati alle istanze politiche del popolo, inteso sia come realtà sociologica che come categoria politica.

La categoria del popolo [...] ha infatti un significato e un'estensione che variano notevolmente secondo i contesti. Si tratta dell'intero popolo "meno chi sta in alto", in poche parole, della maggioranza della popolazione nazionale, oppure solo della parte proletarizzata di questa? [...] e poi la categoria ingloba gli impiegati? E gli artigiani e i commercianti? E una frazione dei contadini?» [P.A. Taguieff, 2006, 3].

¹⁹ Il rimando è al pensiero filosofico di A. Badiou e alla torsione di quel soggetto cartesiano che si è imposto nel mondo moderno.

Diversi autori hanno analizzato il populismo come fenomeno di spinta verso il disconoscimento della democrazia rappresentativa ma l'articolo in esame non intende soffermarsi sui molteplici orientamenti sul tema. Solo per citarne alcuni, Mudde lo considera come un'ideologia che distingue nettamente l'élite corrotta dal popolo puro per affermare il principio della sovranità popolare, Rydgren, studiando i partiti populistici di estrema destra, fa emergere il nesso tra la domanda e l'interesse che si cementa nell'opposizione mossa all'establishment politico, così come Panizza vede nel populismo lo specchio in cui la democrazia può contemplarsi, osservando ciò che manca.

Quello che si intende considerare è il conflitto che esiste all'interno delle masse, le contraddizioni insite nella "moltitudine²⁰" di un popolo visto come un insieme di comunità emozionali scompagnate, slegate dall'"Enciclopedia emozionale pubblica". Quando l'Enciclopedia emozionale pubblica non riesce a corrispondere né a definire le emozioni del sociale, diventa evidente l'incapacità di categorizzare i sentimenti emergenti dell'ordinaria vita collettiva ed affiora la difficoltà di intercettarli, comprenderli e interpretarli.

La compagine di potenziale "anomica²¹" delle emozioni (i cui casi estremi sono rappresentati dalla violenza e dall'insensibilità) può sussistere proprio in questa discrepanza.

Inoltre, distinguere un populismo positivo da uno di stampo negativo²² può esserci di aiuto.

Se nel primo riscontriamo una protesta sociale finalizzata al raggiungimento di una migliore organizzazione della società, che

²⁰ L'intenzione è quella di considerarla come una massa globalizzata.

²¹ L'anomia, in questa affermazione, va intesa secondo la visione durkheimiana ovvero come mancanza di regolamentazione socialmente intesa.

²² Il termine populismo è stato considerato vago e impreciso da Ernesto Laclau e un'etichetta dequalificante da Pierre André Taguieff.

orienta a un'effettiva partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica; nel secondo, constatiamo un odio che mette in campo il disconoscimento del funzionamento ordinario della democrazia.

Tuttavia, vi è un altro elemento importante che collega quanto sinora espresso al tema delle emozioni ed è la sfida populista intesa come “strumentalizzazione di sentimenti pubblici diffusi quali ansia e disincanto» [H.G. Betz, 1994, 4] laddove «il popolo è il profilo che la società assume nella sua rappresentazione politica, che è sempre distorta, nevrotizzata, sintomatizzata dall'inaccessibilità de la Cosa sociale [...]» [E. Laclau, 2008, 17].

Questo ci pone di fronte a un semplice quesito: ««La vaghezza dei discorsi populistici, non è forse la conseguenza di una certa realtà sociale, anch'essa, a tratti, vaga e indeterminata? E la vaghezza [...] non è forse un requisito per costruire significati politici rilevanti?» [Ivi, 18].

Per spiegare il fenomeno, Laclau rimanda agli studi di un sociologo francese, Gabriel Tarde²³ il quale aveva considerato le credenze come secondarie rispetto ai desideri.

La novità del pensiero di Laclau risiede, invece, nell'interessante legame tra politica ed emozioni, facendoci prendere atto del collante esistente tra politica e desiderio. Se la politica non corrisponde ai desideri del popolo, si crea un cortocircuito in cui sarà la stessa politica a produrre popolo, masse che utilizzano desideri conflittuali e contrapposti, ad alto impatto negativo. Il risentimento che non riesce a trasformarsi si può costituire in odio, sintetizzando tutte le emozioni contrastanti che convivono nel tessuto sociale. Questo meccanismo

²³ Tarde aveva identificato credenze e desideri come due slanci e potenziale necessario per strutturare la percezione, gli affetti e dunque, anche il nostro pensiero.

può generare disconoscimento del singolo individuo²⁴ ma anche disconoscimento sociale, quando riguarda comunità più ampie.

Collegato al disconoscimento vi è il declassamento²⁵ che, allo stesso modo, non riguarda il solo singolo individuo ma può investire un gruppo sociale esteso, diffondendosi anche all'ordine istituzionale.

Il declassamento è sempre congiunto a un discorso di status e di percezione di significato attribuita, caratterizzazioni che si modificano nel tempo, in base ai diversi contesti sociali, ma anche rispetto a modelli politici diffusi come positivi e attrattivi.

Questa tendenza può anche partire dall'esterno e, in quest'ultimo caso, «attraverso la lotta politica gruppi diversi tentano di influenzare il sistema di conferimento del prestigio nella comunità in cui risiedono a scapito di avversari, sostenitori del vecchio sistema. Per mezzo delle urne, delle armi, della forza, talvolta con un libro, essi tentano di modificare l'idea in base alla quale si stabilisce chi debba legittimamente godere dei privilegi di uno status elevato» [A. De Botton, 2004, 194].

Anche Nussbaum affronta il tema del declassamento, intendendolo come un'offesa subita alla reputazione. La dinamica che sopraggiunge è una ritorsione che tenta di ribaltare la condizione degradata. Lo status della dignità, invece, viene considerato una garanzia speciale ed è quello che le istituzioni politiche devono tenere in debita considerazione.

²⁴ Il disconoscimento individuale non è collegato solo a un ruolo sociale ma anche a sistemi di appartenenza collettiva da cui un individuo può essere escluso, si pensi a condizioni di antipatia o invidia, nel tentativo di deformare un'idea collettiva su taluno.

²⁵ Diversi sono gli autori che hanno argomentato sul declassamento, si pensi a Marcuse o a Michels ma, in questo caso, intendo discostarmi dal rifiuto di ogni ambizione sociale, tipica dell'anarchismo.

Il declassamento riguarda, quindi, anche le istituzioni e il loro profilo organizzativo. Le istituzioni possono promuovere la tensione verso l'equilibrio emozionale, ridefinendo la tessitura dei rapporti di forza in gioco. E, la gerarchia sociale può mutare il potere costituito mediante la possibilità di un nuovo potere costituente.

5. Violenza, sofferenza e vittimizzazione delle istituzioni. Il rimedio della giustizia politica

Nell'ambito della teoria delle emozioni, la violenza è l'estrema declinazione verso il negativo, risultato dell'incidenza di vari fattori tra cui desiderio mimetico, imitazione, indifferenziazione e apprendimento di modelli, credenze o culture distorti. L'ansia da status²⁶ può generare una grande sofferenza e può essere preludio alla relazione violenta. Il declassamento²⁷, invece, può generare senso di vittimizzazione. Violenza, sofferenza e vittimizzazione possono riguardare anche le istituzioni. Questo è lo snodo centrale della discettazione.

Se accettiamo l'importanza che la società assume nella vita delle persone, possiamo trovarci concordi sull'affermazione seguente: «L'individuo si realizza totalmente nel farsi sociale perché la società non esiste senza di lui [...] ma nello stesso tempo, egli la vuole perché è attraverso la società che egli nasce come individuo» [F. Alberoni, 1989, 160]. Nella sfera sociale pullulano emozioni divergenti che si instaurano tra l'esistenza dei singoli esseri umani e le forme della vita istituite. L'istituzione è «un processo che viene alla luce attraverso lo

²⁶ L'ansia da status possiede una capacità eccezionale di generare sofferenza ma può anche spronarci a raggiungere mete eccellenti.

²⁷ Per Nussbaum M. C. il declassamento ha sempre a che fare con una ferita inferta da qualcuno, con una degradazione imposta su qualcuno da qualcun altro.

stato nascente» [Ivi, 227], quindi possiamo asserire che l'istituzione deve affrontare questa tensione tra struttura e mutamento, opposizioni che si implicano vicendevolmente attraverso emozioni contrastanti.

Non si tratta di opporre una volontà di mediazione, occorre ritrovare una riflessione che abbia come motore una progettualità dell'ente a livello comunicativo, e in cui la politica²⁸ riesca ad edificare nelle sue comunità emozionali [B. Rosenwein, 2006] forme di interpretazione e comunicazione attiva dei suoi linguaggi, delle sue culture e dei suoi codici.

Il viatico della ricostituzione di una comunità politica può affrontare il tema emotivo entrando in dialogo con le istituzioni, in un rapporto di reciprocità, riconoscendo forme multiple di comunicazione istituzionale, le differenze come valori e intrecci costanti tra le diverse comunità emotive, vecchie e nuove subculture.

Le comunità emozionali sono comunità sociali accomunate dalla stessa espressione dei sentimenti ovvero dal riconoscere medesimi valori o disvalori rispetto a determinate emozioni. Questo crea comunanza, senso di appartenenza ma anche reciprocità e scambio relazionale poiché riflette a livello normativo ciò che viene definito nello script emotivo ovvero nei copioni di un'emozione, «intendendo le circostanze che danno corso a un'emozione e le azioni e frasi che l'accompagnano» [B. Rosenwein, 2016]. La giustizia politica può promuovere la trasformazione dei sentimenti della sfera pubblica, restituendo valore alla riacquisizione della fiducia collettiva perché «non sembra scusabile tollerare né tanto meno incoraggiare istituzioni giuridiche e politiche che sposino e valorizzino la stupidità dello spirito retributivo. [...] l'ingiustizia va affrontata con proteste e azioni strategiche mirate e coraggiose» [M. Nussbaum, 2016, 62].

²⁸ Si intendono come politica, come specificava Giovanni Sartori, le sfere delle decisioni collettive sovrane.

Conclusioni

L'articolo ha cercato di ripercorrere, anche se in alcuni tratti brevemente, le caratteristiche delle emozioni, in particolare, mostrando che esse esistono in forza di una struttura di scambio a livello sociale. In un mondo globalizzato, istantaneo, che fatica ad ancorarsi a culture e credenze collettive e durevoli, siamo sempre più coinvolti da contenuti emozionali che danno origine a conflittualità e fragilità. Desiderio, soggettivazione e risentimento rappresentano dei canali interpretativi interessanti per approcciarci a un'analisi compiuta sui sentimenti dell'età moderna e nonostante studiosi di diverse discipline presentino angolature di pensiero dissimili, è possibile concordare che ci troviamo avvolti in una società del risentimento, [S. Tomelleri, 2023] dove i conflitti emergono anche dall'impossibilità di essere ciò che viene desiderato dall'altro. Se affrontiamo un'analisi più sociale dei sentimenti, ci accorgiamo che indagini come quelle di Elias o anche di Hardt e Negri non bastano per affrontare la problematicità della modernità poiché gli elementi emozionali vanno compresi e osservati da un'angolatura politica, considerando che anche le istituzioni sono caratterizzate da fragilità, da conflitti e da frammentazione emozionale.

Ciò impone una riflessione sul distacco che si è venuto a creare nel tempo tra enciclopedie emozionali pubbliche e grammatiche sociali delle emozioni, con un conseguente disallineamento che si è diffuso anche nelle istituzioni culturali, sociali ed etiche.

All'orizzonte, rappresento due conseguenze, che andrebbero investigate più approfonditamente: il populismo emozionale e il declassamento di status. Il primo ha come effetto la mancata trasformazione del risentimento in azione collettivamente costruttiva, la seconda ha come esito un disconoscimento sia del singolo individuo ma anche delle istituzioni simbolicamente riconosciute.

Come rimediare a un contesto sociale sempre più incline a un disallineamento tra sentire comune e sentire individuale, tra un sentire comune e un sentire istituzionale che ha smarrito il senso dell'appartenenza, dei valori particolari, della modalità di provare ed esprimere i sentimenti? Come uscire da quelle comunità emotive che esprimono incongruenze tali da tradursi in emozioni ostili?

E, la giustizia politica²⁹ può favorire dei parallelismi tra quel sentire sociale e l'enciclopedia pubblica delle emozioni? È importante che le comunità emozionali riscoprano il valore del rispetto di una grammatica emotiva e sociale così da far riemergere comunanza, legame e senso di coesione.

Riferimenti bibliografici

- Alberoni F. (1989), *Genesi*, Garzanti editore, Milano.
- Altini C. (2015), "Mutamento storico e conflitto politico in Machiavelli" in Altini C. (a cura di), *Guerra e Pace storia e teoria di un'esperienza politica*, Il Mulino, Bologna.
- Appadurai A. (2012), *Modernità in polvere*, Cortina Editore, Milano.
- Bauman Z. (2014), *La solitudine del cittadino globale*, Universale economica Feltrinelli, Milano.
- Blanc G.S. (2015), *Deleuze et L'anti Oedipe, La production du désire*, Puf Edition, Paris.
- Bell D. (1976), *The Cultural Contradiction of Capitalism*, Heinemann, London.
- Benavides A. et all (2017), *Mouvements sociaux: quand le sujet devient acteur*, Editions de la maison des sciences de l'Homme, Paris.
- Betz H.G. (1994), *Radical Rightwing Populism in Western world*, Palgrave Macmillan, New York.
- Bianchin M. (2013), "Emozioni inautentiche", in Cerulo M., Crespi F., *Emozioni e ragione nelle pratiche sociali*, Orthotes Editrice, Napoli.
- Bodei R. (2014), *Generazioni, età della vita, età delle cose*, Laterza, Bari.
- Bonicalzi F. (1999), *L'impensato della politica, Spinoza e il vincolo civile*, Guida editori, Napoli.

²⁹Si rimanda all'idea di Giustizia di J. Rawls intesa come "equità". Egli coniuga la teoria normativa delle istituzioni con la responsabilità intellettuale del politico.

- Borgna E. (2014), *La fragilità che è in noi*, Einaudi, Torino.
- de Botton L. (2017), “
 Chapitre 16. Traverser le miroir. Le devenir de soi des femmes migrantes à l'école des enfants”, in AA.VV. *Subjectivation et désobjectivation: Penser le sujet dans la globalisation*, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris.
- Camerini G.B, Di Cori R., Sabatello U., Sergio G. (2018), *Manuale psicoforense dell'età evolutiva*, Giuffrè editore, Milano.
- Castells M. (2009), *Comunicazione e potere*, Università Bocconi editore, Milano.
- Cataldo E. (2024), *Recensione di Tomelleri S. La società del risentimento. Alle origini del malessere contemporaneo*, Meltemi Editore, Milano, 2023 in corso di pubblicazione su rivista online *Sociologie – ISSN Online 2724-6078* c/o Edizioni Altravista, Pavia.
- Cusinato G. *Formazione e trasformazione, il desiderio di forma in un essere che nasce privo di forma esistenziale*, in *Scienza e filosofia*, n. 30, 2023 <https://www.scienzaefilosofia.com/2024/01/07/formazione-e-trasformazione> (visitato il 12 Agosto 2024)
- De Botton A. (2004), *L'importanza di essere amati*, Guanda editore, Parma.
- Eco U. (2021), *La filosofia di Umberto Eco con la sua autobiografia intellettuale*, La nave di Teseo, Milano.
- Elias N. (2009), *La società delle buone maniere. La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale*, Il Mulino, Bologna.
- Buongiorno F., Lucci A. (2014), *Che cos'è Italian Theory? Tavola rotonda con Roberto Esposito, Dario Gentili, Giacomo Marramao*, in «Rivista di Filosofia Lo Sguardo», 15, pp. 11-23.
- Fachinelli E. (2022), *Esercizi di psicanalisi*, Feltrinelli, Milano.
- Febvre L. (1975), *Problemi di metodo storico*, trad. di Vivanti C., Einaudi, Torino.
- Formica I. (2016), *Il desiderio in Jung e Lacan* in «Agon Rivista Internazionale di Studi Culturali, Linguistici e Letterari», 5, 9 pp. 114-143.
- Foucault M. (1984), *La volontà di sapere, Storia della sessualità I*, trad. di Pasquino P., Procacci G., Feltrinelli Editore, Milano.
- Geertz C. (1998), *Interpretazione di culture*, (1973) traduzione di E. Bona, Curatore Marco Santoro, Il Mulino, Bologna.
- Gentili D. (2012), *Dall'operaismo alla biopolitica*, Il Mulino, Bologna.
- Grossi G. (2017), *Cultura e ambivalenza. Il campo culturale nel XXI secolo: dilemmi e ipotesi* n.73 <https://journals.openedition.org/qds/1664> (visitato il 12 Agosto 2024).
- Habermas J. (2022), *Teoria dell'agire comunicativo, critica della ragione funzionalistica*, vol II, trad. di Paola Rinaudo, Il Mulino, Bologna.
- Han B.C. (2020), *Topologia della violenza*, Nottetempo, Milano.

-
- Hardt M., Negri T. (2003), *Impero, il nuovo ordine della globalizzazione*, Rizzoli, Milano.
- Hobbes T. (2008), *Leviatano o la materia, La forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile*, Laterza, Bari.
- Laclau E. (2008), *La ragione populista*, Laterza, Bari.
- Laing R.D. (2010), *L'io diviso, studi di psichiatria esistenziale*, Einaudi, Torino.
- Manfredi M. (2004), *Teorie del riconoscimento*, Le lettere, Milano.
- Nietzsche F. (1983), *Così parlò Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno*, Adelphi, Milano.
- Nussbaum M.C. (2004), *L'intelligenza delle emozioni*, Il Mulino, Bologna.
- Nussbaum M.C. (2016), *Rabbia e perdono, la generosità come giustizia*, il Mulino, Bologna.
- Mudde C. Kaltwasser C.R. (2020), *Populismo una breve introduzione*, Mimesis, Milano.
- Panizza F., Arditi B., Barros S., Bowman G. (2020), *Populism and the mirror of democracy*, Verso Books, New York.
- Pasini E. (2002), "Alienazione", in AA.VV., *I concetti del male*, Einaudi, Torino.
- Paugam S. (2014), *L'intégration inégale, Force, fragilité et rupture des liens sociaux*, Puf Edition, Paris.
- Plamper J. (2018), *Storia delle emozioni*, Il Mulino, Bologna.
- Rawls J. (2002), *Giustizia come equità*, Feltrinelli, Milano.
- Rosenwein B. (2006), *Emotional communities in the Early Middle Ages*, Cornell University Press, Ithaca.
- Rosenwein B. (2016), *Generazioni di sentimenti: una storia delle emozioni 600-1700*, Viella, Roma.
- Rebughini P. (2004), *La violenza*, Carocci, Roma.
- Rydgren J. (2004), *The populist challenge, political protest and ethno nationalist mobilization in France*, Berghahn Books, Oxford.
- Seeman P., Seeman T. (2024), *Alienation studies*, Springer, New York.
- Taguieff P.A. (2006), *L'illusione populista*, Mondadori, Milano.
- Tarde G. (2012), *Credenze e desiderio, monadologia e sociologia*, trad. di F.C.Papparo, Cronopio, Napoli.
- Tomelleri S. (2023), *La società del risentimento. Alle origini del malessere contemporaneo*, Meltemi editore, Milano.
- Touraine A. (2008), *La globalizzazione e la fine del sociale per comprendere il mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano.
- Turnaturi G. (2013), "Enciclopedie e comunità emozionali" in Cerulo M., Crespi F., *Emozioni e ragione nelle pratiche sociali*, Orthotes Editrice, Napoli.
- Ventura R.A. (2021), *Declassamento e rivoluzione. Gli spostati di Robert Michels*, in «Teoria politica», Annali XI, pp. 347-365.

Weber M. (2014), *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano.

Weber M. (1980), *Economia e società, teoria delle categorie sociologiche*, Edizioni di Comunità, Roma.

Wieviorka M. (2004), *La violence*, Balland Edition, Paris.

Foucault, Iran and the disruption of the Cold War framework

di Pasquale Cesaro

Abstract

The Iranian revolution of 1978-79 defies traditional Cold War narratives based on superpower rivalry. This paper examines Michel Foucault's writings on the Iranian revolution and interprets them as an early attempt to analyse the insurrectional phenomenon without resorting to Western teleological schemas. Foucault highlighted the disruptive nature of the insurrection, describing it as 'the first great insurrection against global systems' and recognizing political Islam as an emerging force on the international scenery. While the establishment of an authoritarian theocracy cast doubt on his interpretation of the revolution's internal emancipatory potential, this study argues that Foucault's insights into the geopolitical disruption caused by the revolution remain significant. Using a Foucauldian framework of power, subjectivation, and counter-conduct, the article shows how the Iranian revolution challenged the international consensus imposed by Cold War powers, offering a political model that rejected both Western liberalism and Soviet socialism. Finally, Foucault's contribution is said to need contextualization within a broader academic context, with particular reference to its re-actualization by postcolonial and decolonial theories.

La rivoluzione iraniana (1978-79) non può essere letta a partire dalla narrazione tradizionale della Guerra Fredda come un conflitto globale tra due superpotenze. Questo articolo riesamina le riflessioni di Michel Foucault sulla rivoluzione iraniana sottolineandone l'intento di analizzare il fenomeno insurrezionale senza ricondurlo a schemi teleologici di matrice illuministico-occidentale. Foucault ha enfatizzato il carattere dirompente della rivoluzione, presentandola come "la prima grande insurrezione contro i sistemi globali" e riconoscendo il ruolo emergente dell'islamismo politico come una nuova forza sullo scenario internazionale. Sebbene la successiva istituzione di una teocrazia autoritaria abbia suscitato non poche critiche sull'interpretazione foucaultiana delle potenzialità emancipatorie interne della rivoluzione, questo lavoro sostiene che le intuizioni di Foucault sul significato storico della stessa sul piano delle relazioni esterne restino rilevanti e attuali. Analizzando la praticabilità dei concetti foucaultiani di sapere-potere,

soggettivazione e contro-condotta in riferimento agli eventi iraniani, l'articolo intende dimostrare come la rivoluzione islamica abbia sfidato l'ordine internazionale imposto dalla Guerra Fredda, proponendo un modello di cambiamento politico alternativo tanto al liberalismo occidentale quanto al socialismo sovietico. Infine, si propone di situare il contributo di Foucault all'interno di un contesto accademico più ampio, con particolare riferimento alla sua riattualizzazione da parte della critica post-coloniale e de-coloniale.

Keywords: Foucault, Iranian revolution, political subjectivity, Cold War, political Islam.

Parole chiave: Foucault, rivoluzione iraniana, soggettività politica, Guerra Fredda, Islam politico.

Introduction

The Iranian revolution of 1978-79 marked a historical moment which could not be read through the dominant Cold War narrative based on superpowers' rivalry. As early as 1978, while American and Soviet policy-makers were experiencing difficulties grasping what was going on in Iran¹ [N.R. Keddie, M.J. Gasiorowski, 1990; G.L.

¹ U.S. diplomats failed to anticipate the revolution's challenge to their hegemony, culminating in the 1979 hostage crisis. Ambassador Sullivan's cable to State Department, 'Thinking the Unthinkable', acknowledged the epistemological challenge posed by Iran's insurrection, which defied Cold War paradigms [cf. Sullivan, 1978]. On the other side, mostly fearing that Iran's uprisings could be suppressed by a foreign-led coup as in 1953, the USSR decided to take an officially supportive attitude towards what would soon be named the Islamic revolution and the Islamic Republic of Iran, claiming that it consisted in a «progressive» force that managed to overthrow the Shah's «feudal» regime [D. Asinovsky, 1990, 195]. In a nutshell, Soviets seemed to understand only the «nor West» part of the motto, even after the early 1980s wiping out of Iran's left-wing movement (which had previously

Simpson 2017; D. Asinovsky, 2018], the French philosopher Michel Foucault suggested to approach the insurrection as a singularity – a phenomenon «both of history and one that escapes it» [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 263]. Having visited Iran twice in the fall of 1978², the post-structuralist philosopher showed enthusiasm for a moment of making history outside any Western teleological schema. He interpreted the indeterminacy and the spirituality of the uprisings as a source of political creativity, from which the emergence of a radically different channel of power could be expected. Foucault's articles on the revolution have since raised a controversy. Ayatollah Khomeini's return to Iran in February 1979 and the consequent establishment of a clergy-ruled authoritarian theocracy, whose repressive tendencies became world-known with the women's uprisings and summary political trials of March 1979, cast a shadow on Foucault's sympathetic approach. In his latest writings on Iran he criticized the violence of the new regime, while reaffirming the urge not to re-

included communist pro-Soviet Tudeh party and Marxist-Islamist guerrilla-fighters affiliated to *Mujahedin-e-Khalq*).

² Michel Foucault travelled to Iran twice in September and November 1978 as a special correspondent for the Italian newspaper *Corriere della Sera*, where the majority of his articles on Iran were published. These reports were initially meant to be part of a broader series about Carter's America entitled 'Michel Foucault Investigates'. For this series, Foucault had asked other young intellectuals, such as Thierry Voeltzel, André Glucksmann, and Alain Finkielkraut, to work with him on collective articles about global issues [J. Afary, K.B. Anderson, 69]. A smaller part of Foucault's Iranian writings appeared on French newspapers *Le Nouvel Observateur* and *Le Monde*. All were written between September 1978 and May 1979, whereas the last record of him commenting on the revolution appears to be a revealing interview held in August 1979, originally published in Arabic on the Parisian weekly *An Nahar al'arabî wa addûwalî* [F. Sassine, 2014].

inscribe these events in a familiar, pre-conceived path of revolution. On the other hand, his critics repeatedly «summoned him to acknowledge his errors» [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 249] and interpreted his refusal to do so as a form of idealistic stubbornness.

Foucault was more concerned with the disruptive phase of the revolutionary phenomenon and its historical significance than with its institutional outcome. According to Iranian revolutionary and former president A. Banisadr³, who consulted with him at length in Paris [D. Eribon, 1991, 285-286], the philosopher aimed at describing the conditions under which a large spontaneous movement could form outside the traditional political parties and their ideologies. Theoretically speaking, he was interested in the ways in which «a discourse of subjection to power was being replaced by one of resistance» [Ivi, 70]. In an effort to clarify what it means to approach the phenomenon through a Foucauldian lens, this paper re-examines Foucault Iranian writings in order to distinguish the two opposing discourses that have been called into question, to understand them in the context of Foucault's concomitant research on power and subjectivity, and to reveal their broader implications on the philosopher's conception of the Cold War as a coherent international order. The 'neither East nor West' principle that emerged from the Iranian revolution and the efforts to put it into practice in its aftermath did represent a rupture of common trajectories of global power relations at the time. As the guiding principle of the newborn Islamic Republic of Iran's foreign policy, it served to counteract the superpowers' interests in the region and worldwide [Behrooz in

³ Abdolhassan Banisadr (1933-2021) was the first president of the Islamic Republic of Iran, elected in 1980. Initially an ally of Khomeini, he was impeached in 1981 following conflicts with the ruling clergy and sought exile in France, where he became a vocal critic of the new regime.

Keddie et al., 1990] and disrupted the Cold War as the dominant framework of international relations. Therefore, even if the building of the Islamic Republic proved Foucault's stances on the internal emancipatory potentialities of the revolution wrong⁴, the same cannot be asserted about his focus on the singularity of the insurrection, nor on his precious insights on the radical changes it would cause externally. As Foucault himself has clarified, his work should be approached as an unsystematic research for the weak points of power structures from which new forces can emerge [M. Foucault, B. Parham, 1978]. Consistently, this paper discusses the theoretical instruments of such a research and aims to show how, in defining the Iranian revolution as «the first great insurrection against global systems» [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 220] and Islam as «a powder keg» in global geopolitics [Ivi, 239], Foucault was able to conceptualize much earlier than other Western scholars the emergence of Islamist political militancy as a counter-hegemonic force in global relations of power and knowledge.

1. A discourse of subjection: Iran under the weight of the entire world order

While Iran had avoided direct colonization, it was gradually subjected to intense foreign intervention, peaking under the Pahlavi dynasty with Shah Reza Pahlavi aligning closely with U.S. economic

⁴ This question, probably the most discussed aspect of Foucault's Iranian controversy [cf. J. Afary, K.B. Anderson, 2010], is not central in this paper, which focuses on Foucault's insights on the external impact of the Iranian revolution. This notwithstanding, some of Foucault's statements analysed in this article suggest that Foucault's sympathies were purely intellectual and did not quite imply a personal ethical commitment (see §2).

and military interests. This integration into the Cold War order was driven by Iran's strategic geography and oil wealth, culminating in the 1953 CIA-backed coup against nationalist prime minister Mohammad Mossadegh. The Shah's 'White Revolution' attempted to impose a top-down modernization, but in the 60s and 70s such a Kemalist-inspired approach fuelled mass dissent and allowed religious opposition to flourish. Western ideologies, rooted in Enlightenment rationality, were ill-equipped to interpret the religious forces driving the revolution. Examining the features of the discourse of subjection which Iranians have been said to defy in 1978-79 through a Foucauldian lens requires answering the following question: other than the Shah, the SAVAK⁵ and the «world-devouring powers» – as Khomeini [1992] famously called them – what were the Iranian people truly fighting against? Which hegemonic discourse had become the target of their political will? In *The Mythical Leader of the Iranian Revolt*⁶, Foucault wrote that «this political will is one of breaking away from all that marks their country and their daily lives with the presence of global hegemonies» [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 220], meaning that it rejected all political parties, liberal or socialist, as agents of foreign superpowers. He immediately dismissed the idea of a 'communist threat' in Iran, acknowledging that the spontaneous events he was witnessing were directed neither east, nor west. In a previous interview held in Tehran, in which he had defined industrial capitalism as well as the historical experiences of socialism as «the two grand and painful experiences» Western culture had suffered from, he personally joined the Iranians in their quest for a radically different future, stating that «from the point of view of political thought, Western intellectuals are at point zero and need to seek a new

⁵ The Shah's regime's fearsome political police.

⁶ This article was first published in *Corriere della sera* on November 26, 1978.

political imagination» [M. Foucault, B. Parham, 1978, 189]. In addition to this intellectual quest, he was aware that a common network of global power relations linked him, as a Westerner, to the remarkable events in Iran. Indeed, further in the same article, he combined the above-mentioned «global hegemonies» into an unspecified «international consensus»:

What is this unwavering intransigence seeking? Is it the end of a form of dependency where, behind the Americans, an international consensus and a certain “state of the world” can be recognized? Is it the end of a dependency of which the dictatorship is the direct instrument, but for which the political manoeuvres could well be the indirect means? [in J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 220].

In raising these questions, Foucault suggested that Iranians were not simply fighting their imposed dependency on Americans in order to escape the orbit of the United States – as, for instance, Nicaragua had done in the same year⁷ – but that what was happening in Iran was an unprecedented attempt to «end a certain state of the world». He clarified this as follows:

It is not a revolution, not in the literal sense of the term, not a way of standing up and straightening things out. It is the insurrection of men with bare hands who want to lift the fearful weight, *the weight of the entire world order* that bears down on each of us, but more specifically on them, these oil

⁷ In mid-1979, leftist radicals of the Sandinista National Liberation Front, supported by the Soviet Union and Cuba, came to power in Nicaragua after a prolonged civil war. This led to the nation switching sides in the Cold War framework.

workers and peasants at the frontiers of empires. It is perhaps the first great insurrection against global systems, the form of revolt that is *the most modern* and *the most insane* [*Ibidem*, cursive is mine].

Foucault was always reluctant to classify the Iranian uprising as a revolution, as it did not reflect the traditional dynamics implied by such a historical definition. Other than a mere replacement of those who govern, since the Enlightenment this category referred to a progressive understanding of history through modernization and secularization, as well as to the presence of specific political groups – the vanguards of progress – which take the lead of revolutionary moments⁸. None of these could initially be found in the 1978 uprisings in Iran, which rejected Western conception of progress as well as all political parties; the clergy's lead would, of course, alter this supposed popular spontaneity through its Islamic Political Party.

But Foucault's caution about the term 'revolution' also needs to be situated in the historical conjuncture of 1978, when this word was squeezed under «the weight of the entire world order» and inextricably linked to the event of a nation-State switching from one side to the other of the bipolar rivalry that characterized the global scenery. This conduct, which the world expected revolutionary countries to follow, is precisely the one Iranians repulsed. The Iranian revolt was «the first

⁸ Foucauldian theory of power identified two dynamics as distinctive signs of a revolutionary phenomenon, namely social confrontation and the presence of a vanguard – be it based on class, party, or political ideology. He recognised how these marks were grounded in Western political history and philosophy, and wondered: «What, for us, is a revolutionary movement in which one cannot situate the internal contradictions of a society, and in which one cannot point out a vanguard either?» [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 251].

great insurrection against global systems» insofar as it managed to escape a well-established pattern of global power relations, a pattern inscribed in a Western-derived rationality and which had been imposed as the hegemonic discourse of subjection. Iranians were said to counteract. Thus, its distinctive features cannot be further explored without reference to the global competition that shaped world history until the late 1980s.

In this respect, Foucault's statements imply an understanding of the Cold War which privileges the common framework in which the superpowers operated rather than the well-known differences of goals between the two. Foucault was aware that the US and the USSR, besides their ideological differences, shared the principal assumptions for the transformation of the 'developing world', promoting different versions of the Enlightenment-derived modernization theory – whose universal pretentiousness he had widely criticized⁹. None of them would criticize the necessity of promoting industrial development, nor of substituting pre-industrial economic systems with the adoption of Western social science and know-how. Both superpowers, each according to their own ideology, contributed to the perpetration of a discourse of subjection which pushed Third World countries towards developmentalism, nationalism, and State militarization [P. Duara, 2011]. In *The Shah Is A Hundred Years Behind The Times*¹⁰, Foucault reported that what the opposition was rejecting in Iran was «the

⁹ For Foucault, the Enlightenment marked a shift in history of power relations as it substituted 'sovereign power' – one's power to decide whether its subject should live or die – with new theories of power, which aimed at unprecedented surveillance, control and positive shaping of the subjects. Foucault's method, inspired by Nietzsche's genealogy, was aimed precisely at revealing such ideologies' historical origins in order to dismantle their universalistic claims [M. Foucault, 1980].

¹⁰ This article was first published in *Corriere della sera* on October 1, 1978.

modernization-despotism-corruption combination» associated with the Pahlavis dynasty [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 194]. Here, again, the shah is said to be contested not simply *per se* but as a symbol of an international consensus, its bloody regime reproducing the developmentalist regime of truth¹¹ that functioned as the undisputed paradigm of the Cold War framework. Acknowledging that the very notion of ‘developing world’ is a product of this hegemonic discourse, Foucault provocatively claimed that the shah’s modernization was itself an *archaism*. This was refused by Iranians not only because of its malfunctioning, which led to increasing inequalities and resources’ appropriation, but also

because of its very principle. With the present agony of the regime, we witness the last moments of the attempt to modernize the Islamic countries in a European fashion. The shah still clings to this as if it were his sole *raison d’être*. I do not know if he is still looking toward the year 2000, but I do know that his famous gaze dates from the 1920s [*Ibidem*].

A month later, in *The Challenge to the Opposition*¹², Foucault added that, besides the world-known American support for this despotic monarch, the international community as a whole was backing the shah. Indeed, reporting the news that the USSR had

¹¹ This refers to the constraining power effects of statements, that are assumed as absolutely true and universally valid, in a discourse whose historical origin is somehow forgotten by subjects [M. Foucault, 2004].

¹² This article was first published in *Corriere della sera* on November 7, 1978.

termed the demand for an Islamic government «dangerous»¹³, he accompanied it with this interpretation:

It was, on the one hand, a way of signalling to the Americans that the USSR did not object to a solution that would block the way for an opposition movement under Khomeini. It was also, on the other hand, a way of signalling to the shah that in case of a long and violent struggle, the opposition would find no support in the USSR, or in the arms-supplying people's democracies, or in those Middle Eastern governments sponsored by the Russians. Therefore, on the international side, it was the shah who on Friday evening was completely ready and armed, while the opposition was completely isolated [*Ivi*, 213].

Foucault's reading of the Soviet position relies on the assumption that the aforementioned discourse of subjection was across-the-board, to the extent that the Iranian people and their insubordinate political imagination were left completely isolated on the international side.

¹³ A few days later, on November 19, 1978, *Pravda*'s front page carried a statement by Soviet Communist Party leader Leonid Brezhnev, in which non-interference was established as the official position of the USSR on the Iranian uprisings. Brezhnev also cautioned any foreign power to use force against Iran's internal affairs. The social and political crisis in Iran, which had already lasted for nearly a year, was seen by Soviet decision-makers as a minor theatre of the global scenery, where Iran was one of the many scenes of ideological confrontation between the two superpowers [D. Asinovsky, 1990]. Rapprochement possibilities between Iran and USSR would later be furtherly reduced by the outburst of the Iran-Iraq war and by the Soviet invasion of Afghanistan.

Nowadays, such an understanding of the Cold War order as an equilibrium which generated «an entrenched political and ideological hegemony limiting the realization of political, economic, and imaginative possibilities in much of the world» [P. Duara, 2011, 459] is gaining a foothold, particularly since the end of the Cold War triggered the search for the features that allow historians to consider it a coherent period in world history. This perspective also contributes to define the context from which political Islamism emerged as a counter-hegemonic force in global power relations. Implicitly and explicitly, such an understanding of Cold War history owes much to Foucault's reconceptualization of the functioning of power.

Dismantling the model that traditionally conceived power as a mere possession and its exercise as made of either prohibitions or obligations, the French philosopher suggested that power results from a combination of discursive practices, whose set of rules and standards make up the norm of a disciplined field. The conceiving of power as a positive, sprawling force, inherent to the relations in which the agents are entrenched rather than to power agents themselves, is implied in all of Foucault's oeuvre. Interestingly, though, this was expressed in its most characteristic form around 1978, particularly in Foucault's lectures on biopolitics¹⁴. His focus on the discursive structures that set

¹⁴ Biopolitics is the strategy of applied biopower, *i.e.* «the set of mechanisms through which the basic biological features of the human species became the object of a political strategy» [M. Foucault, 2007, 16]. He introduced this concept in his 1977-78 lectures and updated it in his 1978-79 lectures *The Birth of Biopolitics*. These works also introduced the theme of «subjectivation», *i.e.* the historical fabrication and shaping of the subject through discursive and power relations. Subjectivities would later become the main topic of Foucault's unfinished four-volumes *History of Sexuality*, whose redaction was deeply impacted by the events of 1979 [D. Eribon, 1990; J. Afary, K.B. Anderson, 2010; S. Marengo, 2020].

the standard of accepted and expected behaviour, rather than on the agents who simply mediate the dominant view of what constitutes normality or deviance, has already proven useful in the field of international relations [A. W. Neal, 2009; I. Manokha, 2009]. This focus also underpins Foucault's Iranian writings, so that connections to his contemporary teachings on power are needed for a more critical understanding of his thoughts on the Iranian events. Assuming the point of view of the rallies, he represented the shah and the reformist opposition as mediators of the hegemonic discourse which compelled so-called 'Third World countries' to embrace a Western-conceived developmentalist path. Standing against this hegemonic discourse, Iranians presumably embodied in the sight of the philosopher an example of the form of resistance he had named «counter-conduct» [M. Foucault, 2007, 268]. Counter-conducts are practices that challenge imposed patterns of subjectivation, rejecting the corresponding theories of political, economic or spiritual development of populations. As they result from a sum of theories aimed at governing society in its integrity, Foucault comprehensively refers to such patterns as theories of «salvation». Therefore, the broad family of counter-conducts includes all historical movements¹⁵ whose affiliates, as rejectors of imposed standards of expected behaviours, make claims such as «we do not want this salvation, we do not wish to be saved by these people and by these means» [*Ibidem*]¹⁶. They

¹⁵ Foucault provides several examples of counter-conducts, mostly taken from Middle Age Europe's heretical movements. For instance, analogies between what he witnessed in Iran and the historical counteracting role of Anabaptists are recurrent in its writings [M. Foucault, 2007; J. Afary, K.B. Anderson, 2010; M. Foucault, 2013].

¹⁶ Foucault's description goes on as following: «We do not wish to obey these people. We do not want this system where even those who command have to obey

refuse a dominant pattern of development that has been arbitrarily applied to them, but they do not object to power as such, meaning that they will affirmatively oppose to it different means of subjectivation and, eventually, a new theory of «salvation». As any other Foucauldian form of resistance, counter-conduct should not be understood as an effort to free one-self once and for all – the idea of absolute freedom being incompatible with Foucault’s thought – but rather as an autonomous practice of power situated in con-text, i.e. in a complex field of multiple forces. Counter-conduct is peculiar in that resisting subjects firstly exercise it on themselves, rejecting the capillary projection of the dominant subjectivity, while subsequently replacing it with another [S. Marengo, 2020]. This form of resistance is, indeed, a form of re-subjectivation. The vantage of the «doubtless badly-constructed word “counter-conduct”» is that of «allowing reference to the active sense of the word “conduct”» [M. Foucault, 2017, 268], re-affirming the ever-present positivity of Foucauldian conceiving of power. In the fall of 1978, having very recently theorized that «by using the word counter-conduct, and so without having to give a sacred status to this or that person as a dissident, we can analyse the components in the way in which someone actually acts in the very general field of politics or in the very general field of power relations» [*Ibidem*, cursive is mine], Foucault recognised in Iran’s religious counter-conduct the movement through which a discourse of subjection to global hegemonies was being replaced by a discourse of resistance, whose consequent affirmative commitment – the institution

out of terror. We do not want this pastoral system of obedience. We do not want this truth. We do not want to be held in this system of truth. We do not want to be held in this system of observation and endless examination that continually judges us, tells us what we are in the core of ourselves, healthy or sick, mad or not mad, and so on».

of an Islamic government – involved the effort to produce and affirm unprecedented subjectivities on the (geo)political scenery.

2. A discourse of re-subjectivation: the disputed proposal for an Islamic government

Iranians had made it clear that they rejected the «salvation» the entire world-order expected them to embrace. What truth did they want instead, and who were they ready to obey? In other words, what kind of government were they fighting for? Foucault tried to answer this question in one of his most controversial articles, entitled *What Are The Iranians Dreaming About?*¹⁷ [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 203]. This was written at a time when many commentators expected the US to intervene for fear of losing their most strategic ally in the Middle East, perhaps «pushing the Shah toward a second Black Friday»¹⁸. Foucault considered that such a «backup plan» would reveal «uncertain» and «useless». Indeed, from the standpoint of US interests, more violence would have been not only unjustified according to strategic doctrine (given the absence of a communist threat) but also self-defeating, as it would have further fuelled Iranians' hatred for America. Instead, as Foucault reported, American experts and reformist rebels had agreed with the Shah an «accelerated internal liberalization», in their last attempt to prevent the imminent fall of the regime. The output of the uprisings favoured by Iranian political leaders – the building of a liberal, parliamentary constitu-

¹⁷ This article was first published in *Le Nouvel Observateur* on October 16, 1978.

¹⁸ The 'Black Friday' massacre, in which dozens of people were shot dead and hundreds injured by the Pahlavi military in Jaleh Square, Tehran, had a pivotal role in the revolutionary escalation. The incident had taken place on September 8, 1978 – just a few days before Foucault's first arrival in Iran.

tional monarchy – resembled the model provided in that same year by Spain’s new democratic constitution. About its adaptability to the Iranian context, though, Foucault was really sceptical:

The failure of economic development in Iran prevented the laying of a basis for a liberal, modern, westernized regime. Instead, there arose an immense movement from below, which exploded this year, shaking up the political parties that were being slowly reconstituted. This movement has just thrown half a million men into the streets of Tehran, up against machine guns and tanks. Not only did they shout, “Death to the Shah,” but also “Islam, Islam, Khomeini, We Will Follow You,” and even “Khomeini for King” [*Ibidem*].

Foucault acknowledged that the Shah’s position in power was beyond salvation and looked for the answers to his questions in the rallying of the unstoppable masses. Reading this last extract, one could conclude that not only Foucault identified Islam as the ‘counter-truth’ of Iran’s discourse of resistance, but also Khomeini as the guide of this original experiment of re-subjectivation. I argue than only the first of these conclusions is correct, and yet Foucault’s understanding of Islam needs further clarification. Having been influenced back in Paris by Henry Corbin’s writings on Twelver Shi’ism as the ‘gnosis’ of Islam [S. Marengo, 2020, 731], Foucault was curious about the insurrectionary potentialities of a faith which had been described to him as an esoteric research for the hidden meanings of the sacred texts rather than an immutable doctrine¹⁹. He was conscious of the role played by

¹⁹ «As for Shi’ite doctrine, there is the principle that truth was not completed and sealed by the last prophet. After Muhammad, another cycle of revelation begins, the unfinished cycle of the imams, through their words, their example, as well as their

Islam in bonding an extremely heterogeneous opposition together against the Shah and had been fascinated by Khomeini's popular and populist [cf. E. Abrahamian, 1993, ch. 1] re-enactment of the Battle of Karbala²⁰. On the other hand, the French philosopher appeared to be unaware of Khomeini's 1970 lectures on the *Islamic Government*²¹, whose pillar concept of *Velayat-e Faqih* – the principle of the absolute Guardianship of the Islamic Jurist on collective affairs – would have harshly contrasted his idealization of Shi'ite Islam as a «constitutively open hermeneutical practice» [S. Marengo, 2020, 9]. Instead, he had approached the workings of Ali Shariati, whose call for the revival of primordial 'Alavid Shi'ism' and whose rejection of historical 'Safavid

martyrdom, carry a light, always the same and always changing. [...] Although invisible before his promised return, the Twelfth Imam is neither radically nor fatally absent. It is the people themselves who make him come back, insofar as the truth to which they awaken further enlightens them», in *Dialogue between Michel Foucault and Bashir Parham* [1978].

²⁰ The Battle of Karbala (10 October 680) between the second Umayyad Caliph Yazid I and Husayn ibn Ali, the grandson of the Islamic prophet Muhammad, is a crucial element of Shi'ism's mythology. Supporters of Hussein, known as Shi'ite Ali, refused to recognise the Umayyads' temporal power. Eventually, Husayn was defeated. This battle is celebrated every year on Ashura, the 10th day of the month of Muharram. In 1978, Khomeini re-actualized it by issuing a parallel between the Shah's and the Caliph's arbitrary despotism, as well as between the rebels' and the Imam's martyrdom.

²¹ Khomeini's early 1970 lectures, which circulated in Iran under the title *Velayat-e Faqih: Hokumat-e Islami* (The jurist's guardianship: Islamic government), shook the religious establishment denouncing the apolitical clergy as well as the whole institution of monarchy. Ever since, they constituted the main Khomeinist handbook [E. Abrahamian, 1993, 11].

Shi'ism'²² led Foucault to relativise Marx's definition of religion as 'the opium of the people': «...in Marx's time, religion was in fact the opium of the people, and Marx was right for this reason, but only in the context of his own time. His statement ought to be understood only for the time period in which he lived, not as a general statement on all eras of Christianity, or on all religions» [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 189]. It is indeed difficult to qualify Shariati's «Alavid Shi'ism», a concept belonging to revolutionary theory, as 'opium of the people' in the context of Iran under the Shah. Foucault was not mistaken about this, but rather failed to notice that Khomeini, whose name was the one the masses called out the most, hid very different views. As Marengo [2020, 740] has suggested, Foucault might have fallen for Khomeini's ambiguous behaviour at the eve of his return to Iran, when the ayatollah frequently and opportunistically stated that neither him nor other members of the clergy would have exercised direct political control in the eventuality of a new government. This

²² Ali Shariati was an Iranian philosopher and sociologist of religion whose thought is believed to have influenced young and radical revolutionaries. He introduced the distinction between "Alavid Shi'ism", which was inspired by the party of Ali [cf. 27] and radically questioned the legitimacy of temporal power, and "Safavid Shi'ism", which was the historically institutionalised form of Shi'ism since the Safavid dynasty. Shariati had died prior to the revolution (1977). In *What are the Iranians dreaming about*, though, Foucault re-enacted Shariati's distinction of two different forms of Shi'ism: «Ali Shariati taught that the true meaning of Shi'ism should not be sought in a religion that had been institutionalized since the seventeenth century, but in the sermons of social justice and equality that had already been preached by the first imam (Ali). The other day, at the big protest in Tehran, Shariati's name was the only one that was called out, besides that of Khomeini» [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 203].

can only partially justify the extent to which Foucault was mistaken about the shape an Islamic government would eventually take:

“What do you want?” During my entire stay in Iran, I did not hear even once the word “revolution”, but four out of five times, someone would answer “An Islamic government”. One thing must be clear. By “Islamic government”, nobody in Iran means a political regime in which the clerics would have a role of supervision or control [*Ibidem*].

He also added that «the definitions of an Islamic government seemed to have a familiar but not too reassuring clarity», with reference to «basic formulas» of democracy. Now we know that these formulas have led to a theocracy, rather than a democracy. Maxime Rodinson, one of the contemporary critics of Foucault’s writings on Iran, had tried to warn him of the shortcomings of political Islamism on this front²³, presenting him with the concrete risk of idealizing and essentializing the movement. But Foucault remained fascinated by the proposal of an Islamic government as an unprecedented experiment in politics, and sympathized for this unique counter-conduct emerging from a global context whose political imagination had been constrained by Western hegemony. Had Foucault informed himself about Khomeini’s theory of government, his conclusions on the emancipatory potentialities of the revolution might have been different. Nevertheless, one should not forget that his conclusions were often provisional and, against the ever-present risk of essentialisation, they were based on mutable geopolitical dynamics rather than universalist assumptions.

²³ Cf. *Islam Resurgent* [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 223-239] by Maxime Rodinson, first published in the front page of *Le Monde* on December 6, 1978.

When interviewed in August 1979, Foucault recognised the possibility of having been mistaken²⁴ and rephrased his understanding of what an Islamic government could be, stressing that

there was at least one point in common among everyone, when people were talking about Islamic government, whether it was the workers from Abadan, Shariatmadari or Bazargan. And this point in common was that they were trying to find forms of coexistence, forms of social existence, forms of equality, etc. that didn't follow the Western model [F. Sassine, M. Foucault, A. Feldman, 2018, 328].

This shows that his idea of a discourse of re-subjectivation that substantially differed from the Western model was precisely the one that the aftermath of the revolution had not contradicted. He finally appeared ready to discuss his previous suggestions, except for his early grasping of the radically counter-hegemonic feature of the Iranian insurgency. I argue that his reference to «the Western model» has to be intended broadly, as discussed above, in terms of an opposition to a hegemonic discourse of subjection to 'the entire world order'. In the following statements, in which the philosopher intended to clarify the intellectual nature of his widely-criticized sympathies for the revolutionaries, it is precisely this feature that is evoked as the ultimate source of his interest in Iran:

²⁴ «It seemed to me, rightly or wrongly—and maybe I was entirely mistaken on this—that when the Iranians went out in the streets in September and stood before the tanks, they were doing that not because they were forced or constrained...» [F. Sassine, M. Foucault, A. Feldman, 2018, 327].

It seems to me that this movement had echoes right down to the Iranian countryside in the sense that it referred to something that people recognized as theirs. Whereas if the movement had been made in the name of the class struggle, or in the name of freedoms, I'm not sure if it would have had the same echo or the same force. Those are the reasons why I was sympathetic, but this sympathy never went so far as to say that, one, we should imitate all that and, two, that what was going to come out of it would be paradise on earth—far from it, far from it. I simply made a judgement of reality about a force I'd noticed and whose immediate objectives I couldn't but subscribe to, since its immediate objectives were the overthrow of the imperialist regime, that regime of exploitation [...] And I am, you could say, at the same time *too historical* and *too relativist* to have the absurd idea [laughter] to turn what I saw in Iran into the banner of a new prophetism: 'let's return to the sacred!' [*Ivi*, 9, cursive is mine].

The discussion on Foucault's thoughts on the revolution needs to be updated taking his last claims into account. Focusing on his misunderstanding of the role of Khomeini and of the clergy, it has missed what he later claimed to be the main question he intended to raise: why the reality of the happenings in Iran constituted «such a wound» for Western rationality. This emerges as the most relevant point of Foucault's involvement with the Iranian revolution when taking into account the trajectories sprawling from the movement of 1978. Such an update should benefit from Foucault's reception and re-appropriation in postcolonial and decolonial theory. The former famously re-actualized Foucault's discourse analysis as an instrument to disclose the persisting Eurocentric assumptions of global

knowledge production [E. W. Said, 1978], whereas the latter more recently advanced the project of a ‘Geopolitics of knowledge’ in order to trespass Foucault’s own (Eurocentric) limits and draw an analytics of power-knowledge relations that is not limited to the microphysical scale [W. D. Mignolo, 2005]. This testifies that, while the outburst of the Iranian controversy ended Foucault’s direct interest and engagement with international relations, the critical project it aspired to was not dismissed everywhere in the world. It rather found multiple loci of enunciation, where it would be more consciously re-articulated as it had raised unprecedented questions of vibrant actuality that few or none of his Western contemporaries, lacking the appropriate theoretical instruments, had managed to approach.

Conclusion

Is Foucault still relevant for the discussion about the historical significance of the Iranian revolution? Foucault’s understanding of the uprisings was not perfect, nor can it be dismissed as the mistaken reading of a Western romantic in pursuit of his lost spirituality (as some of his critics had suggested). I have argued that the literature on the controversy raised by his articles has underestimated what I believe to be the most important contribution the philosopher has given to the historical debate, which is his early grasping of the counter-hegemonic role that political Islam, as an unprecedented geopolitical force, could soon assume on the international scenery.

The Iranian events constituted a wound for Western rationality because they invalidated global hegemonies’ universalist ambitions, and are nowadays recognized as a crucial moment for the establishing of a pattern that eventually led from a bipolar towards a multipolar world. Instead of recycling the category of «archaic fascism» [M. Rodinson in J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 99] to describe the

political force that led the revolution – a somehow ‘safer’ approach which however could lead to misinterpret the insurrection’s historical significance – Foucault took the risk of respecting it as a singularity and of considering it as a discontinuity. This had its drawbacks, but also allowed him to perceive how the events he witnessed would have impacted heavily on the very same framework they had exited from.

Even though Khomeini’s ambitions to spread the Islamic revolution did not realize as the ayatollah aspired, Islamist political militancy soon became an undeniable reality both the Western and the ‘Eastern’ world had to adjust to. What we see today as a variably institutionalised actor of international relations, was still an unheard of and unconceivable phenomenon in the 1970s and 1980s [D. Asinovsky, 2018, 192]. In his article *A Powder Keg Called Islam*²⁵, Foucault had stated that

...maybe its [the insurrection’s] historic significance will be found, not in its conformity to a recognised “revolutionary” model, but instead in its potential to overturn the existing political situation in the Middle East and thus the global strategic equilibrium. Its singularity, which has up to now constituted its force, consequently threatens to give it the power to expand. Islam has a good chance to become a gigantic powder keg, at the level of hundreds of millions of men [J. Afary, K.B. Anderson, 2010, 239].

Similarly, in his last public statements on Iran [F. Sassine, M. Foucault, A. Feldman, 2018], he suggested that in so-called ‘Third World’ countries movements of political change will try to take hold

²⁵ This article was first published in *Corriere della sera* on February 13, 1979, *i.e.* two days after Khomeini’s return to Iran.

more and more on their own cultural basis, rather than trying to model themselves on the liberal or Marxist West. Against a well-established trend of ignoring the potentialities of unexpected contingencies and of stubbornly re-inscribing them in secure, recognisable models, Foucault tried to respect an historical novelty and conceive it as such. In the long run, his approach has proven quite perceptive.

References

- Abrahamian E. (1993), *Khomeinism: essays on the Islamic Republic*, University of California Press, Berkeley.
- Afary J., Anderson K.B. (2010), *Foucault and the Iranian revolution: Gender and the Seductions of Islamism*, University of Chicago Press, Chicago.
- Asinovsky D. (2018) *The Soviet Union and the Iranian Revolution*, «Russia in Global Affairs», 16, no. 3, pp. 190-208.
- Duara P. (2011), *The Cold War as a historical period: an interpretive essay*, «Journal of Global History», 6, no. 3, pp. 457-480.
- Eribon D. (1991), *Michel Foucault*, Harvard University Press, Cambridge.
- Foucault M. (1978), “The Mythical Leader of the Iranian Revolt”, in Afary J., Anderson K.B. (2010), *Foucault and the Iranian revolution: Gender and the Seductions of Islamism*, University of Chicago Press, Chicago, pp. 220-223.
- Foucault M. (1979), “A Powder Keg Called Islam”, in Afary J., Anderson K.B. (2010), *Foucault and the Iranian revolution: Gender and the Seductions of Islamism*, University of Chicago Press, Chicago, p. 239.
- Foucault M. (1979), “Iran: The Spirit of a World Without Spirit”, in Afary J., Anderson K.B. (2010), *Foucault and the Iranian revolution: Gender and the Seductions of Islamism*, University of Chicago Press, Chicago, p. 251.
- Foucault M. (1979), “Is it useless to revolt?”, in Afary J., Anderson K.B. (2010), *Foucault and the Iranian revolution: Gender and the Seductions of Islamism*, University of Chicago Press, Chicago, p. 263.
- Foucault M. (1979), “Open letter to Prime Minister Mehdi Bazargan”, in Afary J., Anderson K.B. (2010), *Foucault and the Iranian revolution: Gender and the Seductions of Islamism*, University of Chicago Press, Chicago, p. 261.
- Foucault M. (1980), “Nietzsche, Genealogy, History”, in *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews*, Cornell University Press.
- Foucault M. (2004), *L'ordine del discorso*, Einaudi, Torino.
- Foucault M. (2007), *Security, territory, population: lectures at the Collège de France, 1977-78*, Springer.

Foucault M., Parham B. (1979), "Dialogue between Michel Foucault and Baqir Parham", conducted in September 1978 and published in *Nameh-yi Kanun-i Nevisandegan* (Publication of the Center of Iranian Writers), in Afary J., Anderson K.B. (2010), p. 189.

Gasiorowski M.J. (2019), *US Perceptions of the Communist Threat in Iran during the Mossadegh Era*, «Journal of Cold War Studies» 21, no. 3, pp. 185-221.

Keddie N.R., Gasiorowski M.J. (1990), *Neither East nor West: Iran, the Soviet Union, and the United States*, Yale University Press.

Khomeini R. (1980), *We shall confront the world with our ideology*, Middle East Report, 88.

Khomeini R. (1992), *The Last Message, The Political and Divine Will of His Holiness Imam Khomeini*, Institute for Compilation and Publication of the works of Imam Khomeini, Tehran.

Manokha I. (2009), *Foucault's concept of power and the global discourse of human rights*, «Global Society» 23, no. 4, pp. 429-452.

Marengo S. (2020), *Lo spirito della rivolta. Michel Foucault e la rivoluzione iraniana*, «Ethics & Politics».

Mignolo W. D. (2005), *Prophets facing sideways: The geopolitics of knowledge and the colonial difference*, «Social Epistemology», 19(1), pp. 111-127.

Neal A.W. (2009), *Rethinking Foucault in international relations: Promiscuity and unfaithfulness*, «Global Society», 23, no. 4, pp. 539-543.

Said E. W. (1978), *Orientalism*, Pantheon Books, New York.

Sassine F. (2014), *Foucault en l'entretien*, <http://fares-sassine.blogspot.com/2014/08/foucault-en-lentretien.html> (visited on November 15, 2024).

Sassine F., Foucault, M., Feldman, A. (2018), *There Can't Be Societies without Uprisings*, «Foucault Studies», pp. 324-350.

Simpson G.L. (2017), *Seeking Gandhi, finding Khomeini: How America failed to understand the nature of the religious opposition of Ayatollah Ruhollah Khomeini in the Iranian Revolution*, «The Journal of the Middle East and Africa», 8, no. 3, pp. 233-255.

Sullivan W.H. (1978), *Thinking the Unthinkable: Cable to State Department*, in «U.S. National Security Archive», <https://nsarchive.gwu.edu/document/-18195-national-security-archive-doc-07-u-s-embassy> (visited on November 15, 2024).

Il contratto di fiducie: situazioni conflittuali derivanti dall'ingresso di un istituto di common law in un ordinamento di civil law

di Francesco Maria Maglione

Abstract

Questo articolo fornisce un'analisi critica della *fiducie* francese, un concetto giuridico distintivo nel panorama legale francese. La *fiducie*, introdotta nel diritto francese nel 2007, ha guadagnato rilevanza per la sua flessibilità e adattabilità alle esigenze delle parti coinvolte. Essa rappresenta un tentativo di introduzione di un istituto caratteristico di ordinamenti di *common law*, il *trust*, in un ordinamento di *civil law* quale quello francese. Tale tentativo fa emergere la conflittualità esistente tra gli istituti propri delle due differenti tipologie di ordinamenti. L'articolo sottolinea le situazioni patologiche derivanti da un non perfetto tentativo di francesizzazione dell'istituto in questione da parte del legislatore transalpino. Si esplorano inoltre gli elementi costitutivi della *fiducie*, evidenziando le sue caratteristiche uniche, come la separazione della proprietà legale da quella effettiva. Vengono esaminate le ragioni per cui le parti potrebbero decidere di ricorrere alla *fiducie*, analizzando i vantaggi e le problematiche strutturali dell'istituto. L'articolo si concentra sugli aspetti critici della *fiducie* in particolare sulla sua permeabilità alle azioni creditorie. Si procede inoltre ad un'analisi delle posizioni dei soggetti coinvolti nell'istituto (costituente, fiduciario, beneficiario e guardiano), dei loro obblighi e della loro esposizione patrimoniale. In conclusione, l'articolo fornisce una panoramica completa della *fiducie* evidenziando la sua importanza nel contesto legale transalpino ma allo stesso tempo evidenziando le criticità applicative dell'istituto per come regolato dal legislatore.

This article provides a critical analysis of the French *fiducie*, a distinctive legal concept in the French legal landscape. The *fiducie*, introduced into French law in 2007, has gained relevance due to its flexibility and adaptability to the needs of the parties involved. It represents an attempt to introduce a characteristic institution of common law systems, the trust, into a civil law system such as the French one. This attempt highlights the conflict existing between the institutions of the two different types of systems. The article highlights the pathological situations resulting from a less than perfect attempt to frenchize the institution in question by the transalpine

legislator. We also explore the constituent elements of the *fiducie*, highlighting its unique characteristics, such as the separation of legal and beneficial ownership. The reasons why the parties might decide to resort to the fiduciary are examined, analyzing the advantages and structural problems of the institution. The article focuses on the critical aspects of *fiducie*, in particular on its permeability to creditor actions. We also proceed with an analysis of the positions of the subjects involved in the institution (constituent, trustee, beneficiary and guardian), their obligations and their financial exposure. In conclusion, the article provides a complete overview of the *fiducie*, highlighting its importance in the transalpine legal context but at the same time highlighting the critical application issues of the institution as regulated by the legislator.

Parole chiave: Fiducie – Common law – Civil law – Diritto comparato – Permeabilità creditoria

Keywords: Fiducie – Common law – Civil law – Comparative law – Permeability to creditor actions

1. Come è entrato l'istituto del *trust* nell'ordinamento francese?

L'ordinamento francese, pur non avendo ratificato la Convenzione dell'Aja, ha introdotto la legge n. 2007-211 del 19 febbraio 2007 sul *trust* qualificandolo come “*fiducie*” (con l'intenzione di rimanere nel solco della propria tradizione giuridica e non), ciò con il fine di evitare l'emigrazione di capitali e di servizi legali verso il mercato finanziario inglese, ma anche con la volontà di dotarsi di uno strumento simile al *trust* che sempre più ampia diffusione sta ottenendo nel mondo moderno e di cercare di tutelare soggetti “deboli” attraverso tale strumento¹.

¹ Si veda, riguardo le motivazioni che hanno portato alla *fiducie* il *Texte* n° 178 (2004-2005) «La France ne peut pas rester insensible à la globalisation de cet instrument juridique. Il serait vain de mettre en exergue le fait que le système français est déjà enrichi de certaines fiducies « innommées », c'est-à-dire qui n'ont pas reçu de la loi cette qualification mais qui en ont néanmoins les principales

caractéristiques. En effet, d'une part, il n'est pas souhaitable d'introduire des mécanismes en cachant leur réalité juridique et en omettant de leur accorder la qualification qui leur est appropriée. D'autre part, la loi doit pourvoir de manière générale aux besoins des sujets de droit. Une loi permettra d'unifier le régime fiduciaire, alors que la multiplication des fiducies innommées implique le risque que des régimes multiples fleurissent, sans justification réelle derrière ces différences. La multiplication de ces fiducies innommées au champ d'application restreint illustre, de facto, la compatibilité de la fiducie et du droit français. Mais la loi perd de son caractère d'application générale dans de tels cas. La concurrence accrue, phénomène économique actuel, a eu des incidences sur les rapports juridiques qui se sont, corrélativement, internationalisés. Ceci a entraîné une globalisation des instruments juridiques. Les principales applications futures de la fiducie s'exercent sans doute dans la vie économique et pour le bénéfice de personnes en difficultés. L'internationalisation de la vie économique a conduit les praticiens du droit français à se familiariser avec cette pratique et à en apprécier l'utilité, en particulier dans la vie des affaires. L'intérêt pour des personnes « vulnérables » de recourir à la fiducie ne peut pas non plus être négligé ; au contraire, il milite même fortement en faveur de l'adoption de la fiducie. L'ouverture des frontières a donné lieu à certaines délocalisations d'opérations économiques vers des pays plus attractifs d'un point de vue fiscal ou juridique. Au cours de ces dernières années, en effet, on a pu constater que les entreprises françaises, lorsque le besoin s'en faisait sentir, n'hésitaient pas à utiliser le mécanisme du trust, en effectuant, en toute légalité, leurs opérations juridiques dans les États connaissant l'institution. Ces délocalisations ne sont pas souhaitables économiquement, car des richesses quittent la France, parfois exclusivement à cause d'une lacune du système juridique. Le Président de la République, dans son discours prononcé en mars 2004 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à l'occasion du bicentenaire du code civil, a appelé de ses vœux une modernisation ou un rajeunissement de certaines parties du code civil. L'introduction de la fiducie dans ce code est une occasion idoine d'y contribuer. Ces délocalisations ne sont pas non plus souhaitables en ce qu'elles rendent plus difficilement

La *fiducie*, come normata nel titolo XIV del III libro del codice civile francese, è designata come lo strumento operativo in virtù del quale uno o più costituenti conferiscono beni, diritti e garanzie, presenti o future, ad uno o più fiduciari, i quali, tenendoli separati dal loro patrimonio, vengono gestiti perseguendo un fine determinato con lo scopo di avvantaggiare uno o più beneficiari (art. 2011 c.c. fr.).

contrôlables certains flux économiques, dès lors que les richesses quittent le territoire français. La fiducie permettra aux acteurs économiques de bénéficier en France d'un outil qu'ils réclament, et ainsi les vérifications par certains services de l'État, si certaines devaient avoir lieu, seront plus aisées. La fiducie n'a pas vocation à servir d'instrument de blanchiment de capitaux ; bien au contraire, la fiducie devrait produire, dans une certaine mesure, l'effet inverse. En permettant aux acteurs économiques de bénéficier en France d'un instrument aussi souple que le trust, il leur sera plus difficile de justifier le recours à des structures hors France, en particulier dans certains pays hors Union européenne. C'est ainsi que cette proposition propose d'étendre l'application aux fiduciaires des dispositions relatives au blanchiment de capitaux intégrées récemment dans le code monétaire et financier. En outre, les dispositions du code pénal sanctionnant déjà de manière large le blanchiment seront de plein droit applicables, sans qu'il soit nécessaire de modifier ce code. Outre les délocalisations, d'autres facteurs incitent à fournir à la France un régime cohérent de fiducie, traduisant sous ces traits le trust. Le 15 novembre 2001, le Parlement européen a adopté une résolution prévoyant une harmonisation des droits européens dans divers domaines, dont celui du trust. Ceci pose à nouveau la question de la réception du trust au travers de la fiducie. Le 2 mai 2003, la Commission européenne a publié un document intitulé *Best practice guidelines for divestiture commitments in merger cases*, incluant un contrat-type de trust, ayant vocation à s'appliquer lors de rapprochements entre sociétés soumises à autorisation préalable de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne et lorsque des cessions d'actifs seront exigées par cette autorité. Cette réflexion amène également à s'interroger sur l'équivalent possible au trust en France» [M.P. Marini, 2005].

2. Caratteristiche e funzionamento del contratto di fiducie

La norma francese prevede che la *fiducie* implichi da un lato il necessario trasferimento di beni, diritti e garanzie dal costituente al fiduciario, dall'altro la formazione in capo a quest'ultimo di un distinto patrimonio nel quale beni, diritti e garanzie messi in *fiducie* vengano segregati e tenuti separati dal proprio patrimonio personale.

Acceso è il dibattito riguardo la effettiva natura del diritto acquisito dal fiduciario nell'istituto della *fiducie* [M. Grimaldi, 1991a; M. Grimaldi, 1991b; F. Barriere, 2013; C. Kuhn, 2007; M.P. Marini, 2007, 394; B. Jadaud, 2009, 4]. Dibattito acceso dalla considerazione riguardante la proprietà indicata nell'operazione fiduciaria che fa sorgere una forte ambiguità giuridica sull'incoerenza tra il dettato della norma² e l'effettivo funzionamento dell'istituto [R. Libchaber, 2007]³. Si contrappone ad una tesi maggioritaria la quale sostiene che il fiduciario, pur non diventando proprietario dei beni *ex art. 544 du Code Civil* [B. Mallet-Bricout, 2010, 1074]⁴, conseguirebbe in ogni caso la titolarità di una proprietà "fiduciaria" [M. Grimaldi, 1991; C. Kuhn, 2007, 32; M.P. Marini, 2007, 395; C. Witz, 2007, 1369; F. F. Zenati-Castaing, T. Revet, 2008, 417; F. Barrière, 2013]⁵, una tesi

² V. art. 2011 c.c. fr.; art. 2019 e artt. 2372-1 e 2488-1 c.c. fr.

³ Libchaber evidenzia che gli indici da cui poter desumere «l'assenza della proprietà sono numerosi». Gli stessi articoli dedicati alla *fiducie* confermano espressamente questa analisi.

⁴ Sulla sostanza del diritto di proprietà, in diritto francese, Mallet-Bricout evidenzia come la prevalente opinione dottrinale considera la proprietà quale diritto che riunisce in sé tutte le utilità dei beni, il più completo che si possa esercitare su una cosa e che si manifesta essenzialmente per l'esclusività che conferisce al titolare nonché per la sua vocazione alla perpetuità.

⁵ Barrière: « Dès la signature du contrat de fiducie, la titularité des droits qui en est l'objet est transférée du constituant au fiduciaire ». Per l'autore la situazione è

minoritaria che sostiene che il trasferimento previsto sarebbe in grado di generare l'antitesi [M. Cantin Cumyn, 1992, 117] della proprietà in seguito a delle evidenti limitazioni ad essa connesse.

La proprietà, la quale viene trasmessa al fiduciario, è essenzialmente transitoria, asservita, assoggettata ad una obbligazione di trasmissione [F. Zenati-Castaing, T. Revet, 2008, 255, 261, 287; P. Malaurie e L. Aynès, 2010, 757; M. Grimaldi, 1991, 11ss, 33; P. Crocq, 1995, 86]⁶ e/o restituzione⁷.

Transitoria poiché deviando dalla perpetuità della proprietà ordinaria è assoggettata ad un limite di tempo.

analoga a quella di una vendita: salva diversa disposizione delle parti, la sottoscrizione del contratto implica il trasferimento della proprietà e l'obbligazione di consegna, di messa a disposizione delle cose in favore del fiduciario (ad eccezione delle ipotesi in cui in presenza di determinate condizioni la detenzione permanga nelle mani del costituente).

⁶ La *fiducie* si traduce in una tecnica operativa implicante un duplice trasferimento della proprietà: un primo dal patrimonio del costituente a quello "fiduciario"; un secondo, all'estinzione della *fiducie*, da quello del fiduciario a quello proprio del beneficiario (che può essere un terzo o il fiduciario stesso). Grimaldi ritiene che la proprietà fiduciaria si distingua in proprietà-potere e proprietà-ricchezza. Crocq ritiene che l'interpretazione resa da Grimaldi vada nel senso del riconoscimento di una proprietà "*démembrée*" tra due diversi attori, la proprietà-potere di cui risulterebbe titolare il fiduciario e la proprietà-ricchezza di cui sarebbe titolare il beneficiario. Grimaldi, pur riconoscendo un diritto di proprietà in favore del beneficiario (la proprietà-ricchezza), esclude che la proprietà del costituente sia smembrata tra il fiduciario e il beneficiario. Il fiduciario, sarà secondo l'autore, un proprietario particolare, contrapposto al proprietario ordinario dell'art. 544 c.c. e questa proprietà sarà parallela al diritto reale che egli attribuisce al beneficiario.

⁷ Questa retrocessione avrà luogo nell'ipotesi della *fiducie-sûreté*, quando la garanzia non verrà esercitata in ragione dell'adempimento del debitore.

L'art. 2018 n. 2 c.c. fr. sancisce che la durata del contratto non potrà superare i novantanove anni. Asservita poiché il proprietario fiduciario potrà usufruire delle sue prerogative unicamente in funzione della missione che è la causa della *fiducie*.

L'esercizio del diritto è, non solo, obbligatoriamente limitato, ma anche il diritto stesso è inficiato nel proprio contenuto [F. Barrière, 2004, 303]⁸.

Una moltitudine di disposizioni del *Code Civil* riguardanti la *fiducie* normano in tal senso: l'art. 2018 n. 6 dispone che i poteri di amministrazione e di disposizione del fiduciario possano essere sottoposti al regolamento contrattuale, permettendo dunque una determinata libertà alle parti al riguardo; l'art. 2018-1 dispone circa la capacità del costituente di conservare "l'uso o il godimento" del bene conferito in *fiducie* [F. Barrière, 2009, 1291]⁹; l'art. 2022 dispone l'obbligo del fiduciario di aggiornare costantemente il costituente circa la missione da quest'ultimo affidatagli; l'art. 2023 dispone riguardo l'ipotesi di una limitazione dei poteri fiduciari sul patrimonio fiduciario opponibile ai terzi purché questi ne siano a conoscenza.

Gravata poiché la *fiducie* comporta un pesante carico obbligazionario per il fiduciario¹⁰.

⁸ Per Barrière il fiduciario (a differenza del proprietario ordinario che è titolare sui beni di *usus, fructus et abusu* ed è libero di esercitare tali prerogative secondo il proprio arbitrio) analogamente al *trustee* non può mai godere, né disporre delle cose messe in *fiducie* come meglio crede.

⁹ Il regime previsto dall'art. 2018, comma 1 c.c. fr. sarà inapplicabile. In caso di convenzione di messa a disposizione di un bene in favore del costituente, l'assenza di pubblicità implicherà il rischio che un terzo lo pignori o ne consegua la proprietà a titolo originario mediante il possesso di buona fede (art. 2276 c.c. fr.).

¹⁰ V. Rapp. Sénat n. 442, 27 mai 2009, art. 6 *sexies* B (nouveau), par Ph. Marini qualifica la proprietà fiduciaria come una proprietà *avec charge* per il fiduciario.

Non si riscontra qualcheduno che abbia identificato la natura dei diritti trasferiti al fiduciario alla stregua di un diritto reale minore [R. Libchaber, 2007]¹¹ o una forma di proprietà nell'interesse altrui [E. Danos, 2007, 43; P. Kaczmarek, 2009, 1845]¹² in virtù delle suddette limitazioni.

Il godimento e la possibilità di disporre, da parte del fiduciario, dei diritti trasmessi è assoggettata ai tempi e ai termini di realizzazione della missione fiduciaria [F. Barrière, 2007, 555; R. Libchaber, 2005, 317]¹³.

La piena proprietà dei beni e l'effettiva titolarità dei diritti spetteranno solo e unicamente al beneficiario al termine del contratto [P. Malaurie e L. Aynès, 2010, 761; M. Grimaldi, 1991, 58]¹⁴.

¹¹ Libchaber in ragione delle restrizioni imposte al fiduciario nell'esercizio dei suoi poteri dubita che si sia in presenza di una proprietà effettiva, ritenendo diversamente che la proprietà permanga in capo al costituente; ravvisa nelle prerogative lasciate al fiduciario gli estremi di un diritto reale su cosa altrui «exactmente comme un usufruitier, exposé aux contrôles du nu-propiétaire... Sa place ne serait-elle pas occupée par une sorte de droit réel sur la chose d'autrui qui ne dirait pas son nom?»; Attal, *La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l'ordre juridique français*, th. Doctorat et notariat, Defrénois ravvisa nell'istituto dell'usufrutto «il meccanismo di ricezione del *trust*» nell'ordinamento francese, il *trustee* si identificherebbe nell'usufruttuario, il beneficiario nel nudo-proprietario.

¹² Danos evoca una «propriété au service d'autrui, une propriété finalisée»; Kaczmarek individua nella *fiducie* una «propriété dans l'intérêt d'un tiers».

¹³ Il fiduciario dispone dei soli poteri necessari alla realizzazione della missione espressamente individuati nell'atto costitutivo.

¹⁴ Malaurie e Aynès ritengono che il beneficiario durante l'esecuzione del contratto di *fiducie* non possa vantare alcun diritto reale e né potrà, pertanto, promuovere azioni di rivendica nei confronti dei terzi, anche se in male fede, al fine di recuperare il bene illegittimamente alienato dal fiduciario, così come avviene nel *trust*. Contra: Grimaldi riconosce l'esistenza di un diritto di seguito del beneficiario, e pertanto

L'ispirazione all'istituto del *trust* della *fiducie*¹⁵ è più che evidente, quest'ultima si distingue poiché non si rileva in essa il trasferimento di un diritto, vi è anzi la coesistenza di due diritti sullo stesso bene: il *trustee* (fiduciario) ha un diritto di proprietà a titolo di *common law* (*legal ownership*) sul bene, il beneficiario acquista invece un diritto di proprietà in equità (*equitable ownership*) [C. Larroumet, 2007, 2350; R. Libchaber, 2007]¹⁶.

Il suddetto sdoppiamento del concetto di proprietà, proprio del diritto inglese e che si sostanzia nella contrapposizione tra il sistema di *common law* e quello dell'*equity*, consente la comprensione dell'es-

l'esistenza di un diritto reale a suo vantaggio, per cui l'atto concluso dal fiduciario con un terzo in mala fede, in violazione delle obbligazioni assunte con la *fiducie*, non sarà produttivo di effetti (l'autore non ne precisa la causa: nullità dell'atto concluso o semplice inopponibilità dell'atto al beneficiario) e in tale circostanza il beneficiario sarà autorizzato a rivendicare il bene alienato irregolarmente dal fiduciario.

¹⁵ Vedi l'art. 2011 c.c. fr. e il suo emblematico comma 2 (art. 16 inserito nel testo normativo della proposta di legge approvata in prima lettura dal Senato in data 9 giugno 2009 dichiarato contrario alla Costituzione con decisione n. 2009-589 DC adottata dal Consiglio in data 14 oct. 2009, in *Sem. jur. - éd. Not. et Imm.*, n. 3, 2010, p. 1014), il quale testualmente recitava: «Le fiduciarie exerce la propriété fiduciarie des actifs figurant dans le patrimoine fiduciarie, au profit du ou des bénéficiaires selon les stipulations du contrat de fiducie ». L'inserimento di questo comma 2 rispondeva all'obiettivo che il Sen. Marini si era proposto di conseguire ovvero riadattare il dispositivo della *fiducie* (riconoscendo in favore del beneficiario un diritto non mediato sui beni messi in *fiducie*) per l'emissione di *zukunft* (titolo di debito conforme alla *shari'a*) in Francia.

¹⁶ La *fiducie* si distingue dalla fiducia romana per un elemento essenziale: l'esistenza di un patrimonio *d'affectation*. Nella fiducia di origine romana, i beni oggetto della fiducia non sono separati da quelli appartenenti personalmente al fiduciario.

senza del *trust* in qualità di strumento capace di portare ad una vera e propria duplicazione della titolarità tra il *trustee* e il *cestui que trust*.

Tale sdoppiamento risulta essere una situazione completamente estranea al diritto francese [F. Barrière, 2007, 293]¹⁷, da ciò deriva una impossibilità di trasposizione completa delle caratteristiche del *trust* nell'ordinamento transalpino [C. Witz, 1981, 16]¹⁸.

Per la comprensione di come l'istituto della *fiducie* si inserisca all'interno dell'ordinamento francese può risultare utile valutare concetti classici del diritto.

Una tipologia di proprietà creata in funzione della "missione", una tipologia di proprietà interpretata in senso tradizionale [R. J. Pothier, 1825, 1835]¹⁹, a parere di una attenta ricostruzione dottrina, sarebbe questa l'essenza della proprietà fiduciaria.

Il contratto non si sostanzia in un mero vettore della proprietà, è in realtà il nucleo del funzionamento dell'istituto e la proprietà fiduciaria è incardinata quale mezzo che porti ad una finalità economica ben

¹⁷ Costituiscono esempi di situazioni di dualità: la *lettre de change* nel diritto cambiario e l'*indivision* nel diritto sui beni.

¹⁸ Witz afferma che il *trust* «è inscindibile dalla struttura dualistica del diritto inglese» e tutte le trasposizioni del *trust* al di fuori del *common law* sono impossibili da poter effettuare.

¹⁹ La proprietà fiduciaria risponde pienamente alla nozione di proprietà imperfetta descritta da Pothier per cui essa non è che una applicazione della teoria delle modalità della proprietà. L'autore testualmente afferma che: «la proprietà è piena e perfetta, quando essa è perpetua, e la cosa non è gravata da diritti reali i cui i titolari sono persone diverse dal proprietario. Al contrario essa è imperfetta quando si deve risolvere allo scadere di un certo tempo, o per il verificarsi di certe condizioni».

definita (l'*affectation*) [C. Kuhn, 2008, 54; F. Barrière, 2007, 412; R. Libchaber, 2007, 21]²⁰.

La proprietà sarà contraddistinta da tre caratteristiche, essa sarà temporanea (non perpetua), finalizzata (non assoluta) ed esclusiva: il costituente conferirà le prerogative per l'esercizio sui beni in *fiducie* al fiduciario, quest'ultimo sarà l'unico incaricato a poterle espletare giovando però della preziosa caratteristica della proprietà ordinaria [Grimaldi, 1991, 1; F. Barrière, 2013, 56; B. Kan Balivet, 2009, 185; P. Dupichot, 2007, 1130; R. Libchaber, 2007, 22; B. Mallet- Bricout, 2010, 8]²¹.

È da escludersi, dunque, che la *fiducie* crei un nuovo diritto reale [F. Barrière, 2013, 400; F. Zenati-Castaing, T. Revet, 313; M. Cantin Cumyn, 1984, 13]²².

²⁰Il legislatore introduce un nuovo concetto «la strumentalizzazione della proprietà» per cui l'acquisto della proprietà non è più un fine, ma costituisce il mezzo per realizzare una operazione determinata.

²¹ Di diverso avviso è Mallet-Bricout che sottolinea che l'idea generale che sottintende il carattere esclusivo della proprietà è quella di riconoscere in capo al titolare un dominio esclusivo del cosa e delle sue utilità, potendo escludere tutti gli altri dal godimento e dalla disposizione. La proprietà fiduciaria sembra non conferire al fiduciario simili prerogative sui beni messi in *fiducie*, anzi, diversamente il fiduciario potrebbe essere privato di tale rapporto con i beni per l'effetto di una decisione assunta dal costituente o dal terzo beneficiario. Diverse disposizioni del *Code Civil* confermano l'esistenza di una possibile attività di controllo del costituente sulla gestione fiduciaria: artt. 2022 e 2017 c.c. fr.

²² Barrière ritiene che la proprietà fiduciaria se pur imperfetta sia comunque proprietà. Sia i lavori preparatori, quanto l'esposizione dei motivi della proposta di legge del 2005 si esprimono in tal senso. Una simile conclusione rende vano ogni interrogativo sorto sulla questione del numero chiuso dei diritti reali. In Francia la creazione di diritti reali non è prerogativa assoluta del legislatore in virtù di una nota

L'adesione all'una o all'altra tesi si ripercuote fortemente sugli effetti traslativi in favore del fiduciario. Tra le numerose che si prospettano, una considerazione dottrinale è quella riguardante il principio *res perit domino*²³.

La particolare natura di questa proprietà, a parere dei sostenitori della proprietà fiduciaria, porterebbe alla necessità di una deroga od una attenuazione della responsabilità del fiduciario; attenuazione esclusa espressamente durante i lavori parlamentari, i quali hanno, al contrario, scaricato sul fiduciario il trasferimento dei rischi connessi all'esercizio della proprietà.

È ritenuto, dalla dottrina maggiormente progressista, che per la giurisprudenza è particolarmente difficile, se non impossibile, adattarsi alle intenzioni enunciate nei vari rapporti parlamentari.

Ulteriore oggetto di analisi è il profilo espresso dall'art. 2011 c.c. fr., il quale dispone circa la formazione di un patrimonio separato,

sentenza adottata in data 13 febbraio 1834, in *Recueil Dalloz*, 1834, I, 118, sul cui contenuto l'interpretazione è ancora controversa. Nel diritto civile del Québec, l'opinione di Cantin Cumy è che la proprietà fiduciaria è una proprietà sui generis per riprendere l'espressione impiegata dalla Corte Suprema del Canada nel caso *Boucher c. La Reine*, (1982), essendo noto che nel diritto del Québec le parti possono convenzionalmente creare dei nuovi diritti reali.

²³ La traduzione è “la cosa perisce al proprietario”. «Il latinetto sintetizza un principio generale del diritto civile, secondo il quale il danno derivante dal perimento d'una cosa deve essere sopportato dal suo proprietario. Il principio rileva in tema di acquisto a titolo derivativo: il rischio del perimento della cosa grava, ad esempio, sull'acquirente, se l'evento si produce dopo che quest'ultimo abbia acquistato la proprietà della cosa stessa. La conseguenza più rilevante è che, sebbene la cosa sia andata distrutta, l'acquirente sarà ugualmente tenuto ad adempiere le altre obbligazioni derivanti dal contratto, in particolare sarà tenuto a pagare il prezzo» in <https://www.brocardi.it/R/res-perit-domino.html> (visitato il 27 maggio 2024)

distinto dal patrimonio personale del fiduciario e da tutti gli altri patrimoni.

L'introduzione della *fiducie* nell'ordinamento francese consente un'operazione precedentemente vietata, ovvero, la costituzione di un patrimonio autonomo "*patrimoine d'affectation*" che non è più del costituente, non si integra in quello del fiduciario e consente di conseguenza ad un'unica persona di avere due patrimoni diversi.

Il patrimonio "*d'affectation*" [F. Barrière, 2007, 2053; P. Malaurie, L. Aynès, 2010, 249]²⁴ che rappresenta il nucleo del nuovo istituto fiduciario sembra confliggere con il principio, caposaldo della responsabilità patrimoniale del debitore nel diritto francese, dell'unicità ed unità del patrimonio.

Il suddetto principio, figlio della teoria soggettiva del patrimonio²⁵, quest'ultima elaborata dagli autori Aubry e Rau, ha irrimediabilmente

²⁴ In verità la ricchezza concettuale racchiusa nella definizione *d'affectation* inserita nel progetto di legge del febbraio 2005 non è stata adottata nella legge 2007-211, che rinvia semplicemente a delle facoltà ridotte per cui «i fiduciari dovranno tenere i beni, diritti e garanzie, separati dai propri patrimoni personali». Cfr. art. 2011 c.c. fr. Tuttavia la nozione di patrimonio fiduciario è presente in una pluralità di altre disposizioni del *code civil* (artt. 2023, 2025, e 2031 c.c. fr.) per cui la dottrina non dubita che il legislatore francese intendesse far riferimento alla nozione propria *d'affectation*.

²⁵ Secondo Aubry e Rau, «il «patrimonio è un diritto» che «trova il suo fondamento nella stessa personalità» del proprietario: la persona non ha un (diritto sul) patrimonio, ma è un patrimonio, nel senso che per il diritto privato essa s'identifica con la vicenda patrimoniale che le compete. Dalla premessa che il 'patrimonio' costituisce la proiezione inscindibilmente connessa alla personalità del soggetto di diritti, e allora necessariamente unitario, si derivano i seguenti corollari logico-prescrittivi: I) ogni persona ha un patrimonio e non può separarsene, se non perdendo la personalità; II) ogni persona non ha che un solo patrimonio; III) ogni patrimonio

influenzato gli ordinamenti civilistici (a livello sia tecnico-giuridico sia giuspolitico) divenendo in origine limite all'accoglimento di forme di articolazione patrimoniale imputabili allo stesso soggetto [C. Aubray e C. Rau, 1873, 229; J. Muzy, 1857].

Al riguardo si può affermare che «corollario principale della teoria della soggettivizzazione giuridica del patrimonio è l'inscindibilità soggetto-dimensione patrimoniale: l'espressione privatistica dell'uomo diventa il patrimonio. Patrimonio e personalità si fondono: la persona non ha un patrimonio e un diritto su di esso, ma è un patrimonio ergo, a livello giuridico, la sua rilevanza è strettamente connessa con la vicenda patrimoniale. In forza di questo legame metagiuridico, ad ogni persona risulta ascrivibile necessariamente uno ed un unico patrimonio: non è possibile separarsi dal proprio patrimonio, pena la perdita della personalità giuridica.» [A. Michetti, 2013, 896-897].

Parte della dottrina ha affermato che il patrimonio *d'affectation* figlio dell'istituto della *fiducie* normi in tal modo una esplicita deroga all'universale principio della responsabilità illimitata del debitore [M. Grimaldi, 2010; B. Kan Balivet, 2009].

Altra parte della dottrina dimostrandosi più cauta [F. Barrière, 2013, 424], ha preferito relativizzarne la portata innovativa, sottolineando come già altri strumenti giuridici (EURL, impresa unipersonale a responsabilità limitata; EIRL, impresa individuale a responsabilità limitata; SASU, società civile unipersonale artigianale) [F. Marmoz, 2010, 1570; A. Leroyer, 2010, 632; I. Dauriac, C. Grare - Didier, 2010,

deve necessariamente essere imputato ad una persona», A. Zoppini, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in https://www.andreazoppini.it/static/upload/zop/zoppini_3.pdf (visitato il 3 giugno 2024)

189]²⁶ permettessero lo sdoppiamento in Francia dei patrimoni in capo ad uno stesso soggetto [F. Geny, 1919, 132]²⁷, senza che ciò portasse un detrimento ad una regola ritenuta fondante anche dalla giurisprudenza²⁸. L'art. 2011 c.c. fr. annulla ogni possibilità riguardante una massa specifica inserita nell'ambito del patrimonio e concepisce l'idea di un patrimonio autonomo (composto di un attivo e un passivo) tenuto distinto, *rectius* "separato" da quello personale del fiduciario [Laupalle, 1932; M. Cantin Cumyn, 1999]²⁹.

²⁶ Espressione di una progressiva apertura della Francia verso i patrimoni separati: Legge n. 658 del 15 giugno 2010 in *Journal Officiel de la République française*, 16 giugno 2010, 10984. Il legislatore ha conferito agli imprenditori individuali la possibilità di isolare una parte del patrimonio al fine di destinarla alla propria attività professionale. I creditori sociali potranno rifarsi solo su di essa e non sul patrimonio personale dell'imprenditore, mentre i creditori personali potranno intaccare solo i beni personali e non quelli destinati all'attività professionale (art. 526-6 cod. comm. fr.).

²⁷ Una critica efficace alla teoria soggettiva del patrimonio quale espressione di una determinata metodologia argomentativa, proviene da chi evidenzia l'insufficienza delle concezioni a priori "*fécondées par la déduction a outrance*" e dei concetti "*sans fondements objectifs*": Geny sostiene che la teoria di Aubry e Rau prende le mosse da un'idea a priori, puramente concettuale per cui il patrimonio è un'emanazione della personalità. L'errore è, dunque, nell'aver elevato l'idea di unicità del patrimonio al rango di principio universale di giustizia, immutabile e non averlo piuttosto interpretato quale procedimento tecnico da verificare nelle diverse applicazioni.

²⁸ Civ. 1^{ère}, 2 déc. 1992, *Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles*, I, n. 302; Com. 22 juin 1993, *Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles IV*, n. 264.

²⁹ La *fiducie* accolta in Francia presenta sostanziali elementi di differenziazione rispetto alla *fiducie* recepta nel *Code Civil* del Quebec, entrato in vigore nel 1994,

Il patrimonio fiduciario è composto da un attivo che risponderà del passivo.

L'attivo del patrimonio fiduciario è composto dai beni, i diritti e le garanzie conferiti dal costituente in favore del fiduciario per la realizzazione della missione, a ciò si aggiungono tutti i diritti acquisiti dal fiduciario nello svolgimento della sua azione amministrativa; come è facilmente intuibile l'idea di gestione fiduciaria del legislatore transalpino non è statica, bensì, è caratterizzata da una vocazione che risulta, senza ombra di dubbio, dinamica.

I diritti conferiti nell'istituto della *fiducie* possono: aumentare (l'incremento attivo può derivare tanto dalla nascita di diritti di credito – provenienti da fonte contrattuale e/o extra-contrattuale – o dalla produzione di frutti civili – dividendi azionari, canoni locativi – e

in cui il *patrimoine fiduciare* è espressamente definito come “patrimonio senza soggetto”. L'art. 1261 del Codice Civile sancisce che «il patrimonio fiduciario (...) costituisce un patrimonio separato (*patrimoine d'affectation*) autonomo e distinto da quello del fiduciante, del fiduciario e del beneficiario e sul quale nessuno di questi soggetti è titolare di diritti reali». Tale impostazione, fortemente criticata dalla dottrina francese, risente degli studi condotti da Laupalle, per il quale patrimonio *d'affectation* è analizzato come l'equivalente concettuale del *trust* del *common law*. Secondo questa concezione, il patrimonio non è più legato alla personalità giuridica ma forma un patrimonio distaccato, impersonale, nel quale è la comunione del fine ovvero dello scopo a saldare gli elementi eterogenei. Il patrimonio è visto come una massa di beni che deve la sua coesione allo scopo perseguito. Questa teoria successivamente rivisitata ed ampliata ad opera di Cantin Cumyn per cui il *trust* verrebbe identificato in una persona morale, non ha mai trovato pieno accoglimento nella dottrina francese.

naturali [C. Kuhn, 2007, 39; F. Zenati-Castaing, T. Revet, 2008, 38]³⁰; essere ceduti e/o surrogati da altri beni.

L'ultimo istituto, impiegato prevalentemente dai giuristi del Medioevo per rinnovare le universalità di diritto, tramite la *fiducie* dovrebbe acquistare un nuovo vigore³¹.

³⁰ Kuhn riconosce al beneficiario, durante l'esecuzione del contratto, la facoltà di poter godere dei frutti civili e naturali derivanti dalla gestione del patrimonio fiduciario. Il legislatore avrebbe conferito, (avendo ommesso di specificarla), al beneficiario un diritto personale di credito consistente nella facoltà di esigere anticipatamente, rispetto al termine del contratto, la prestazione avente ad oggetto la sola corresponsione dei frutti prodotti dai beni fiduciari. Zenati-Castaing e Revet evidenziano che, diversamente da quanto previsto sia dal diritto romano (in cui si considera il fiduciario un proprietario ordinario che fa suoi i frutti) sia dal diritto comune (art. 546 c.c. fr. – per cui i frutti appartengono al proprietario fiduciario in ragione dell'accessione), nell'ambito della *fiducie* la creazione di un *patrimoine d'affectation* implica, così come nel *trust*, l'attrazione dei frutti nel patrimonio fiduciario e non in quello personale del fiduciario. Il fiduciario, dunque, acquista la proprietà dei frutti ma non può consumarli, in quanto gli stessi verranno capitalizzati nel patrimonio fiduciario.

³¹ Preliminarmente riconosciuto quale principio di carattere generale dalla giurisprudenza commerciale prima [Com., 1^{er} oct. 1985, in *Bull. Cour de cassation*, ch. civ., IV, n. 222, in *Dalloz*, 1986, p. 246, note M. Cabrillac; in *Rev. trim. dr. comm.*, 1986, obs. Hémar] e civile poi (Civ., 1^{er} 4^{av}. 1991, in *Bull. Cour de cassation*, ch. civ., I, n. 118, in *Deffrénois*, 191. 868, obs. Champenois; in *Rev. trim. dr. civ.*, 1992. 429, obs. Patarin], solo nel 2006 l'istituto della surrogazione reale è stato codificato in ragione dell'ordinanza del 23 marzo 2006, nell'art. 2372 c.c. fr. Trattasi di ipotesi di surrogazione reale legale, già ammessa dalla legge commerciale in materia di procedura collettiva (art. l. 624-18 c. com.).

Con i proventi dell'alienazione di un elemento del patrimonio fiduciario il bene acquisito³², a causa del meccanismo della surrogazione reale, subentrerà al suo posto nel rapporto fiduciario venendo automaticamente assoggettato al vincolo di destinazione [F. Zenati-Castaing, T. Revet, 2008, 244].

L'origine dei suddetti beni impone che essi siano sottoposti allo statuto di quelli che rimpiazzano.

La massa che compone il fondo in *trust* è variabile anche nel diritto inglese.

In ragione di una vendita, uno scambio, un trasferimento, tutto ciò che fuoriesce dal fondo in *trust*, porterà all'automatica sottoposizione della relativa contropartita allo statuto del *trust* divenendo parte integrante del fondo.

Il principio della surrogazione reale applicato al patrimonio fiduciario consente di preservare l'integrità della massa e conseguentemente gli interessi dei beneficiari.

La suddetta sostituzione opera di diritto ed è uno dei punti di forza del patrimonio *d'affectation* [F. Zenati-Castaing, T. Revet, 2008, 436].

Il passivo è composto dai debiti nati dalla gestione e conservazione dei beni (mobili ed immobili) che costituiscono il patrimonio fiduciario, nonché delle obbligazioni di natura contrattuale e/o extra-contrattuale poste in essere dal fiduciario durante l'esercizio delle sue funzioni (eccetto quelle derivanti da *mala gestio* per le quali il fiduciario sarà chiamato a rispondere personalmente).

Il patrimonio fiduciario è dotato di una sua propria identità, essa è tale da permettergli di differenziarsi sia da quello del costituente, nonché da quello personale del fiduciario.

³² È necessario che esista un legame economico di scambio tra le due cose: Civ., 3 e 12 oct. 1994, in *Bull. Cour de cassation*, ch. civ., III, n. 180, in *Sem. jur. - éd. Not. et Imm.*, 1995, II, p. 571, note Piédelièvre.

Quest'ultimo effettuerà la sua gestione esclusivamente nell'interesse del beneficiario, non trarrà alcun tipo di vantaggio dalla suddetta gestione.

3. L'effetto segregativo della *fiducie*

L'effetto segregativo che incombe sul patrimonio fiduciario è conseguenza diretta del contratto di *fiducie* analogamente a ciò che accade nel negozio del *trust*: il patrimonio fiduciario potrà essere aggredito solo dai creditori dello stesso e l'apertura di una procedura concorsuale di "*sauvegarde*", di una procedura fallimentare, di "*redressement judiciaire*", o di una liquidazione giudiziaria nei confronti del fiduciario non tocca minimamente il patrimonio fiduciario (art. 2024 c.c. fr.).

Il legislatore transalpino ha optato per una spiccata chiarezza impiegata nella redazione del suddetto articolo, ciò al fine di eliminare qualsiasi incertezza riguardante la separazione effettiva tra il patrimonio del fiduciario e il patrimonio fiduciari.

Si può affermare però che nella realtà dei fatti l'obiettivo perseguito dal legislatore, ovvero istituire una totale impermeabilità del patrimonio fiduciario rispetto al patrimonio personale del costituente e del fiduciario, non è stato raggiunto. In *primis* poiché il legislatore ha riconosciuto ai creditori personali del costituente la facoltà di potersi soddisfare sul patrimonio fiduciario in caso di frode dei loro diritti, o nel caso in cui essi fossero titolari di un diritto di sequela³³

³³ "*Ius sequelae*" (diritto di seguito), «Il diritto di seguito rileva in materia di ipoteca. Il bene ipotecato può essere alienato, sottoposto a diritti parziali di godimento a vantaggio di terzi, dato in garanzia ad altri creditori, etc. Tuttavia l'effetto dell'iscrizione è intangibile: il creditore ha diritto di attuare la sua pretesa e di farsi pagare con preferenza sul bene ipotecato, anche dopo qualsiasi atto di disposizione

relativo ad una garanzia esistente prima del contratto di *fiducie* (art. 2025, comma 1, c.c. fr.³⁴).

L'art. 2025 comma 2 c.c. fr., differentemente da quanto si verifica nel *trust*, deroga ai principi di impermeabilità del patrimonio e della unicità della garanzia insiti nel patrimonio fiduciario.

Il legislatore ha normato in maniera da permettere al creditore fiduciario, insoddisfatto, la possibilità di rifarsi su un patrimonio sussidiario diverso da quello fiduciario.

Nel caso in cui il patrimonio fiduciario risulti insufficiente alla soddisfazione dei creditori a questi ultimi è permesso aggredire il patrimonio del costituente, vengono fatte salve le ipotesi in cui nel contratto di *fiducie* sono previste clausole limitative, per cui tutto o parte del passivo fiduciario potrà essere addossato sul fiduciario o sul solo patrimonio fiduciario; le suddette eventuali clausole limitative

che venga compiuto sul bene stesso.», Art. 2812 c.c. - Diritti costituiti sulla cosa ipotecata, in <https://www.brocardi.it/I/ius-sequelae.html> (visitato il 6 giugno 2024)

³⁴ Article 2025 du Code civil, «Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.

Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée», https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445456#:~:text=En%20cas%20d'insuffisance%20du,%C3%A0%20la%20charge%20du%20fiduciaire (visitato il 6 giugno 2024).

potranno essere opponibili solo nei confronti dei creditori fiduciari che gli stessi abbiano espressamente accettato.

Caso diverso e valevole di un accorto approfondimento è quello riguardante la clausola che prevede una sorta di “accollo” [C. Kuhn, 2007, 57]³⁵ da parte del fiduciario del passivo fiduciario.

Nella suddetta ipotesi i creditori, trattandosi di una pattuizione interna tra costituente e fiduciario, potrebbero non avere una adeguata conoscenza del contenuto contrattuale, in questo caso per loro la clausola sarà inopponibile e riprenderà valenza la regola generale della garanzia offerta dal patrimonio del costituente.

In ambedue i casi i creditori dovranno dimostrare l'insufficienza dell'attivo fiduciario; suddetto onere potrà esser soddisfatto con qualsiasi mezzo.

La parziale permeabilità della *fiducie* rappresenta un difetto del progetto normativo che potrebbe comprometterne l'effettivo impiego.

Gli elevati rischi legati impropria e dissennata gestione del patrimonio da parte del fiduciario fanno sì che il costituente possa avvalersi di strumenti diversi relegando l'effettivo utilizzo dell'istituto della *fiducie* esclusivamente nella, purtroppo, ristretta ipotesi in cui la responsabilità sia limitata ai debiti assunti nella gestione fiduciaria al solo attivo patrimoniale.

³⁵ Il termine accollo è foriero di una prospettiva esegetica. Barrière, *Fiducie*, cit., § 67, esclude l'ipotesi di una solidarietà passiva (che farebbe del costituente o del fiduciario personalmente un condebitore), così come di una garanzia congiunta. Di diverso avviso, Kuhn, ritiene che siano ravvisabili gli estremi un *cautionnement simple* (fideiussione). Una persona che non è il debitore si impegna espressamente nei confronti del creditore ad eseguire l'obbligazione del debitore principale, garantendo l'adempimento con il suo patrimonio. Grazie a questa pattuizione il fiduciario accetta di diventare garante della propria attività.

L'assenza di una tale clausola limitativa, che sia realmente opponibile ai terzi creditori, porta il costituente ad avere l'interesse a non avvalersi del contratto di *fiducie*, non potendo, in caso di inadempimento, rifarsi nei confronti del fiduciario per far valere la propria responsabilità.

Unica possibilità, per non mettere in pericolo il proprio patrimonio personale, è rappresentata dall'ipotesi nella quale il costituente sia una società a responsabilità limitata, in codesto caso la responsabilità non potrà eccedere rispetto a quanto conferito dai soci nella società stessa [F. Barrière, 2013, 65]³⁶.

La dottrina transalpina, analizzando la figura del *trustee* e le prescrizioni normative in base alle quali lo stesso è chiamato a rispondere delle obbligazioni contratte nell'esercizio delle sue funzioni, sostiene, attingendo dal suddetto modello, di poter giungere ad una efficace soluzione per quanto riguarda gli inconvenienti manifestati dalla *fiducie* [F. Barrière, 2013, 66].

Tal fine sarebbe realizzabile attraverso l'esclusione della responsabilità del costituente, ciò attraverso la previsione di un tipo di responsabilità diretta e personale del fiduciario per le obbligazioni correlate alla gestione del patrimonio fiduciario.

Questa soluzione appare in realtà poco plausibile, difficile pensare possa arrivarsi ad una sua pratica applicazione; un banchiere operante in qualità di fiduciario preferirà limitare la sua responsabilità ed escludere la possibilità di rispondere personalmente dei debiti legati all'esercizio di una gestione condotta nell'interesse altrui.

Questa ipotesi è resa plausibile da un modello operativo operante nell'ambito del *trust*.

³⁶ Barrière ritiene che con ogni probabilità gli operatori preferiranno istituire delle società piuttosto che dar vita ad una *fiducie* tenuto conto degli eccessivi costi e oneri formali che una simile operazione richiede.

Nel diritto anglosassone, risponde personalmente e illimitatamente il *trustee* con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi in esecuzione del *trust*, lo stesso in seguito all'adempimento nei confronti dei creditori potrà rivalersi sugli attivi del fondo in *trust*, fanno eccezione i casi di errore o *mala gestio* per i quali dovrà rispondere personalmente [M. A. Lupoi, 2008, 174]³⁷.

Nella *fiducie* la regola è inversa, i creditori potranno essere soddisfatti in primo luogo dal patrimonio fiduciario e nel caso quest'ultimo non sia sufficiente, il costituente, salva diversa pattuizione.

Negli Stati anglo-americani³⁸ il fatto che risponda in prima battuta il *trustee* permette di responsabilizzare quest'ultimo³⁹ che, per non rispondere personalmente, opererà scrupolosamente nel rispetto dei termini dell'operazione fiduciaria affidatagli, astenendosi dall'assumere obbligazioni che superino il valore degli attivi presenti nel patrimonio fiduciario⁴⁰.

³⁷ Il creditore che, potendo agire solo contro il *trustee*, voglia soddisfarsi sul fondo in *trust*, dovrà agire surrogandosi nel diritto di rivalsa del *trustee*.

³⁸ Diversa impostazione viene perseguita dall'*Uniform Trust Code* – modello di legge proposto dagli Stati americani – adottato nel 2000 e modificato nel 2005 (ad opera della *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*) il cui art. 10, sancisce che i creditori nati dalla gestione del fondo in *trust* possono soddisfarsi esclusivamente nei confronti degli attivi del fondo in *trust*.

³⁹ Punto critico di tale impostazione è, a parere di chi scrive, l'eccessiva difficoltà che potrebbe sorgere nel trovare un soggetto che accetti il ruolo di *trustee* con il rischio di rispondere, anche con la successiva possibilità di rifarsi sugli attivi del fondo in *trust*, con il proprio patrimonio personale degli eventuali debiti sorti nella gestione del fondo patrimoniale.

⁴⁰ La tendenza del modello internazionale è quella di distinguere le obbligazioni contratte dal *trustee* nella sua qualità, dalle obbligazioni che egli abbia contratto

4. Gli effetti personali scaturenti dalla *fiducie*

Gli effetti personali, scaturenti dalla *fiducie*, producono i loro effetti nei confronti di tutti i partecipanti all'operazione: costituente, fiduciario e altresì nei confronti del "protettore", soggetto incaricato di vegliare sull'operato del fiduciario nell'interesse unico e solo del costituente.

L'utilizzo dell'istituto della *fiducie* da parte del costituente implica per lo stesso, al pari del *settlor*, da una parte il trasferimento della proprietà e dei diritti connessi alla realizzazione della missione, dall'altro la perdita di ogni potere su questi ultimi (salva diversa previsione pattuale).

L'art. 2022 c.c. fr. norma nel senso di permettere al costituente di esigere periodicamente dal fiduciario una rendicontazione che gli permetterà di essere a conoscenza dello stato della gestione e di poterne verificare la conformità rispetto alla missione e di monitorare la "vita" nell'arco del tempo.

La suddetta prescrizione ha valenza anche nei confronti dei beneficiari e, ove previsti, dei "guardiani" designati in forza dell'art. 2017 c.c. fr.⁴¹ nei cui confronti il fiduciario sarà obbligato ad ottemperare nel rispetto dei termini contrattuali.

personalmente e/o in un ruolo diverso e di limitare la responsabilità del *trustee* per le prime al valore del fondo in *trust*.

⁴¹ Article 2017 du Code civil, «Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers» https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041578428#:~:text=Sauf%20stipulation

La principale obbligazione in capo al fiduciario, quale contropartita della remunerazione prevista all'interno *du Code Civil* [R. Libchaber, 2007, 15; F. Zenati-Castaing, T. Revet, 2008, 439; C. Kuhn, 2007, 56]⁴², è il compimento della missione, causa del contratto di *fiducie* [C. Kuhn, 2007, 59]⁴³.

Il fiduciario ha l'obbligo di adempiere personalmente, segno dell'*intuitu personae* di codesta tipologia di contratto [C. Kuhn, 2007,

%20contraire%20du%20contrat,la%20loi%20accorde%20au%20constituant (visitato il 9 giugno 2024).

⁴² La legge del 19 febbraio 2007 ha qualificato la *fiducie* come contratto a titolo oneroso. Libchaber e interrogatosi sulla questione dell'imputabilità del pagamento del corrispettivo del fiduciario (ovvero se fosse da ricondurre al costituente o da far incombere sul patrimonio fiduciario) pur non conferendo alcuna soluzione segnala che, nella prima ipotesi opereremmo in una logica puramente contrattuale in cui il costituente paga egli stesso per l'esecuzione delle obbligazioni assunte dal fiduciario; nel secondo caso l'accento verrebbe posto sull'autonomia della massa, dunque sulla specificità dell'impresa fiduciaria. Zenati-Castaing e Revet evidenziano la validità di una clausola interna al contratto in virtù della quale le parti prevedano l'attribuzione in favore del fiduciario, a titolo di corrispettivo, di una quota dei frutti derivanti dalla gestione fiduciaria, non contravvenendo al divieto posto dall'art. 1596, comma 6, c.c. fr. non configurando questa attribuzione un acquisto, bensì la trasformazione di una proprietà *affectée* in proprietà pura e semplice. Per quest'ultima soluzione sembra propendere Kuhn che riconosce sulla base dell'art. 2286 *du Code Civil*, un diritto di ritenzione sul patrimonio fiduciario, quale garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di versare il corrispettivo al fiduciario.

⁴³ L'*affectation* dell'oggetto rivela la natura reale dell'obbligazione incombente sul fiduciario. Quest'ultimo ottiene la qualità di proprietario perché accetta di svolgere la missione determinata nel contratto. La proprietà è inscindibile dalla operazione perché essa è il mezzo di realizzazione. Le obbligazioni fiduciarie vengono qualificate obbligazioni *propter rem*.

56; B. Kan Balivet, 2009]⁴⁴; non è però escluso che il fiduciario possa nominare, sotto la propria responsabilità, un mandatario per il compimento di atti speciali e specifici oppure affidare a terzi, previa autorizzazione, il compimento di taluni determinati servizi.

L'*intuitu personae* non permette di trasferire il ruolo proprio del fiduciario a soggetto diverso da quello incaricato, ma consente in ogni caso di ricorrere a terzi per la realizzazione di specifici e complessi atti nell'interesse della buona esecuzione del contratto di *fiducie*.

Il fiduciario avrà l'obbligo, nonostante la legge nulla prescriva in merito, di svolgere le proprie funzioni con un alto grado di "*diligence et loyauté*" (traduzione francese di "*fiduciaries duties*" del *trustee* anglosassone) [B. Kan Balivet, 2009].

La diligenza obbliga il fiduciario alla realizzazione dell'oggetto del contratto di *fiducie* con attenzione.

L'onestà obbliga il fiduciario a non far sì che i suoi interessi personali finiscano per prevalere su quelli del contratto di *fiducie*, ovvero a restare imparziale (senza che ciò influisca sulla sua facoltà di beneficiare del contratto in questione) [P. Delebecque, 2009, 186; F. Zenati-Castaing, T. Revet, 2008, 431; B. Kan Balivet, 2009]⁴⁵.

⁴⁴ Kuhn e Kan Balivet segnalano come la *fiducie* rientri nella categoria dei contratti c.d. *intuitu personae*.

⁴⁵ In merito si segnala che la legge n. 2008-776 del 4 agosto 2008 de *modernisation de l'économie*, in vigore a partire dal 1° febbraio 2009, contempla un meccanismo diretto a prevenire possibili conflitti d'interessi interdicendo al fiduciario la possibilità di rivestire il ruolo di curatore o tutore del costituente (art. 445 c.c. fr.).

È interdetta, pena la nullità, l'appropriazione da parte del fiduciario dei diritti conferiti in *fiducie*, secondo l'art. 1596 del *Code Civil*, come modificato⁴⁶.

La dottrina si è interrogata circa la possibilità di far evolvere il suddetto divieto, per tendere ad una applicazione più ampia per la *fiducie*, prevedendo alienazioni anticipate da una specifica autorizzazione (contrattualmente prevista o concessa da un terzo), tale attività deve essere accompagnata da una rendicontazione dell'operazione da cui si evincano gli effettivi benefici che l'altra parte può trarre [F. Barrière, 2013, 74].

Lo strumento del rendiconto è lo strumento attraverso il quale si può controllare il grado di efficienza dell'operato fiduciario.

Analogamente a quanto previsto dal contratto di mandato, il fiduciario è tenuto a redigere un bilancio di esercizio dal quale sia possibile desumere l'esatta esecuzione o meno delle obbligazioni che incombono sullo stesso in ordine alla realizzazione della *fiducie*.

Il suddetto resoconto, il cui contenuto è definito nel contratto, deve essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 2022 c.c. fr. (tale strumento è naturalmente in favore *in primis* del costituente) su esplicita richiesta del terzo protettore o del beneficiario.

Nel caso in cui il costituente, nel corso dell'esecuzione del contratto, sia assoggettato a tutela o curatela, il fiduciario dovrà rende-

⁴⁶ Article 1596 du Code civil, «Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées: les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère; les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire», https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441390 (visitato il 9 giugno 2024).

re conto al tutore e/o al curatore, dietro esplicita richiesta di quest'ultimi, almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente previsto dalla pattuizione costituente-fiduciario.

Nel caso in cui le attività gestionali siano poste in essere da un avvocato, nell'esercizio della sua funzione di fiduciario⁴⁷, esse devono essere oggetto di una contabilità, tale contabilità deve essere autonoma distinta sia da quella professionale che dalla contabilità personale.

La regolamentazione di della gestione separata, denominata CARPA, non è basata sul trasferimento della proprietà, bensì sul mandato⁴⁸.

La responsabilità del fiduciario scaturisce dalla omessa o cattiva esecuzione del contratto; per tale omessa o cattiva esecuzione egli è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio (art. 2026 c.c. fr.), a

⁴⁷ *Décr. n. 2009-1627 du 23 décembre 2009, Journal Officiel de la République française 26 décembre*, in *Dalloz actualité*, 7 janv. 2010, obs. Dargent. Con l'adozione di questo provvedimento sono state definite le modalità di esercizio della *fiducie* per gli avvocati. In particolare con l'*ordonnance n. 2009-112 du 30 janvier 2009* sono state modificate alcune delle regole applicabili ai legali, specificatamente in materia di segreto professionale al fine di avvicinare questa professione al ruolo fiduciario. Il *décret n. 2009-1627 du 23 décembre 2009*, completa quest'opera di rivisitazione del ruolo professionale forense integrando il *décret n. 91-1197 du 27 novembre 1991* disciplinante la professione forense. Il testo essenzialmente prevede che l'avvocato che intenda rivestire il ruolo di *fiduciaire* dovrà: rilasciare una dichiarazione preliminare al consiglio dell'ordine, sottoscrivere una polizza assicurativa specificatamente correlata a questa attività, tenere una contabilità separata e aprire un conto esclusivamente destinato a ciascuna *fiducie*.

⁴⁸ Art. 8 *ordonnance n. 2009-112, 30 janvier 2009*, in *Journal Officiel de la République française*, n. 26, 31 janvier 2009, 1854.

nulla rileva la limitazione della responsabilità patrimoniale [F. Barrière, 2004, 459]⁴⁹.

La previsione legislativa fa sì che sia possibile estendere siffatta responsabilità nei confronti sia del costituente, allorché la natura dell'azione di quest'ultimo sarà contrattuale in base all'art. 1147 c.c. fr., sia del beneficiario, che subirà un danno dalla diminuzione del valore dei beni in fiducie, ipotesi in cui la tipologia dell'azione sarà valutata a seconda che il beneficiario abbia o meno accettato la *fiducie* (v. nuovo art. 2028 c.c. fr.) [Borga, 2010, 47]⁵⁰, sia dei terzi, ed in tal caso la responsabilità sarà di natura extracontrattuale in base all'art. 1382 c.c. fr.

Il fiduciario con la sua condotta, così come il mandatario, potrà essere soggetto a profili di responsabilità, anche penale, a titolo di abuso della fiducia (c.p. fr., art. 314-1)⁵¹ qualora venga dimostrato che

⁴⁹ Il fiduciario così come il *trustee* può limitare la propria responsabilità contrattuale mediante la previsione di una specifica clausola, la quale dovrà essere espressamente approvata dalle parti e non potrà avere ad oggetto le obbligazioni essenziali della *fiducie*.

⁵⁰ Borga sostiene che la posizione del beneficiario nella *fiducie* è del tutto analoga a quella rivestita dal terzo nella contrattazione in suo favore derivandone che, in caso di accettazione, potrà agire in responsabilità contrattuale; diversamente, il beneficiario come tutti i terzi potrà operare sul terreno della responsabilità extracontrattuale, qualora dimostri che il pregiudizio subito sia conseguenza della condotta illecita posta in essere dal fiduciario [cfr. Cass. ass. plen., 6 ottobre 2006, n. 05-13.255, in *Bull. Cour de Cassation, ch. civ., ass. plen., n. 9*, in *Dalloz*, 2006, p. 2825, note Viney, in *Contracts, conc., consom.*, 2007, comm. 63, obs. Leveneur, in *Sem. jur. - éd. gén.*, 2006, II, n. 10181].

⁵¹ Secondo l'art. 314 c.p. fr. L'“*abus de confiance*” consiste nel fatto per cui una persona distrae, a pregiudizio di un'altra, fondi, valori o un bene qualunque che gli siano stati affidati e per i quali abbia accettato di renderli, di rappresentarli o farne un impiego determinato.

egli abbia distratto, con pregiudizio, più o meno grave, per il beneficiario, i beni messi in *fiducie* e i quali aveva accettato di gestire con un uso determinato⁵².

Il non rispetto degli obblighi contrattuali può giustificare, oltre la responsabilità patrimoniale personale, il provvedimento giudiziale di sostituzione o nomina di un fiduciario provvisorio adottato su istanza del costituente, del beneficiario, o del “guardiano”, nel caso in cui sia stato nominato.

L’inadempimento da parte del fiduciario delle proprie obbligazioni e il “pericolo” per gli interessi conferitigli in gestione (art. 2027 c.c. fr.) sono i presupposti in presenza dei quali il suddetto provvedimento può essere disposto.

Nella prima delle sopracitate ipotesi è sanzionata l’inosservanza da parte del fiduciario delle prescrizioni contenute nel titolo IV del *Code Civil*, e spetterà al giudice valutare la sussistenza o meno di presupposti tali da giustificarne la sostituzione, salva l’ulteriore responsabilità patrimoniale nei confronti del costituente e del beneficiario.

Nella seconda ipotesi sono tutelati gli interessi del costituente e del beneficiario in caso di perdita di fiducia nelle capacità gestionali del fiduciario.

La previsione legislativa norma nel senso di permettere che anche il guardiano possa richiedere giudizialmente la sostituzione del fiduciario.

⁵² Una giurisprudenza risalente esclude la configurabilità dell’“*abus de confiance*” in ragione del trasferimento di proprietà in favore del fiduciario: Cass. crim., 19 avril 1939, in *Gazette du Palais*, 1939, 1, 963; Cass. crim., 14 février 2007, n. 06-82.283, in *Droit Pénal*, comm. 84, note Véron.

Il provvedimento giurisprudenziale, che accoglie la domanda, spoglia il fiduciario dei poteri di gestione sulla totalità dei beni fiduciari (art. 2027 c.c. fr.).

Nel caso in cui sia già prevista nel contratto di fiducie la nomina di un fiduciario provvisorio, il giudice avrà come unico compito di verificare che egli sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, in caso contrario egli avrà la possibilità di nominare un amministratore provvisorio.

La l. n. 2008-776 è intervenuta sulla normativa in esame, permettendo ora di disciplinare, attraverso una espressa previsione nel contratto, la sostituzione del fiduciario in presenza di comportamento non professionale, evitando in tal guisa di dover ricorrere al giudice.

La stessa l. n. 2008-776 ha inoltre previsto che il giudice possa, in assenza di pattuizioni contrattuali o in assenza di opportuna richiesta da parte del costituente, del beneficiario o del “guardiano” (ove tale figura sia prevista), destituire il fiduciario oggetto di una procedura concorsuale o di risanamento giudiziario e procedere autonomamente alla nomina, in sua sostituzione, di un nuovo amministratore o fiduciario provvisorio.

In capo al nuovo nominato sarà trasferita la titolarità del patrimonio fiduciario, quest’ultimo risponderà delle obbligazioni contratte dal fiduciario precedente nel corso dello scorso periodo gestionale.

I creditori fiduciari avranno, naturalmente, ancora la possibilità di vedere soddisfatti i propri crediti dal patrimonio fiduciario ora trasferito nelle mani del sostituto.

5. Considerazioni finali

L’esperienza francese riguardo la *fiducie* rappresenta il culmine di un progetto ambizioso, ovvero quello di dotarsi di uno strumento

completamente autoctono con la stessa struttura e lo stesso funzionamento del *trust*.

Il progetto del legislatore transalpino può però considerarsi non propriamente un successo; infatti il contratto di *fiducie* non possiede la caratteristica principe del *trust*, ovvero la totale protezione dei beni conferiti; la *fiducie* come attualmente normata risulta permeabile al soddisfacimento creditorio.

Le situazioni conflittuali derivanti dall'ingresso di un istituto di *common law* (il *trust*) in un ordinamento di *civil law* risultano di difficile risoluzione; a parere di chi scrive per far sì che tale ingresso risulti effettivo e privo di criticità è necessaria una revisione strutturale dell'ordinamento di *civil law* in maniera che gli effetti dell'accoglimento dell'istituto stesso, il quale non va privato delle sue caratteristiche fondamentali, siano controllati e coordinati tra loro prevenendo situazioni patologiche.

Bibliografia

Aubray C., Rau C. (1873), *Cours de droit civil français d'après la méthode de Zacharie von Lingenthal*, Paris L.G.D.J.

Barrière F. (2004), *Le régime juridique de la fiducie*, «Rép. dr. civ.».

Barrière F. (2007), *Le patrimoine d'affectation et la fiducie*, «Rép. dr. civ.».

Barrière F. (2009), *Fiducie et droit des affaires*, «Petites affiches», n. 1291.

Barrière F. (2013), *Fiducie*, «Rép. dr. civ.».

Cantin Cumyn M. (1984), *Fiducie et droit moderne*, «Rev. dr. not.», n. 13.

Cantin Cumyn M. (1992), *Fiducie et propriété*, «Rev. dr. not.», n. 117.

Crocq P. (1995), *La responsabilité dans la fiducie française*, «Rev. dr. civ.».

Danos E. (2007), *La propriété dans la fiducie française*, «Droit et Patrimoine», n. 43.

Dupichot P. (2007), *L'encadrement juridique de la fiducie*, «Sem. jur. éd. Not. et Imm.».

-
- Grimaldi M. (1991a), *La Fiducie: Réflexions sur l'institution et sur l'avant-projet de loi qui la consacre* (1ère partie), «Rép. Defrénois», n. 17.
- Grimaldi M. (1991b), *La Fiducie: Réflexions sur l'institution et sur l'avant-projet de loi qui la consacre* (2e partie), «Rép. Defrénois», n. 18.
- Jadaud B. (2009), *Le régime juridique de la fiducie*, «Petites affiches», n. 115.
- Kaczmarek P. (2009), *La fiducie et la responsabilité*, «Rev. dr. civ.».
- Kuhn C. (2007), *Une fiducie française*, «Droit et Patrimoine», n. 158.
- Larroumet C. (2007), *L'évolution de la fiducie sous l'influence du trust anglais*, «Petites affiches», n. 2350.
- Libchaber R. (2005), *La fiducie en droit français: Aspects civils et patrimoniaux*, «Rép. Defrénois», n. 317.
- Libchaber R. (2007), *Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007*, «Rép. Defrénois», n. 15.
- Malaurie P., Aynès L. (2010), *Droit des obligations*, 3ème éd., Dalloz, Parigi.
- Mallet-Bricout B. (2010), *Le Fiduciaire propriétaire?*, «Sem. jur. éd. Not. et Imm.», n. 6.
- Marini M.P. (2005), *Rapport sur la loi du 19 février 2007 sur la fiducie*, <https://www.senat.fr/leg/pp104-178.html> (visitato il 17 giugno 2024).
- Marini M.P. (2007), *La fiducie à la française*, «Rev. jur. comm.», n. 6.
- Michetti A. (2008), *Aspetti innovativi della fiducie nel diritto francese*, «Rivista del Notariato», n. 2.
- Muzy J. (1857), *La notion du patrimoine en droit civil français*.
- Pothier R.J. (1835), *Traité de la propriété et des obligations*, Paris-Orléans.
- Witz C. (1981), *Le transfert de propriété dans le trust et la fiducie française*, «Rép. Defrénois», n. 16.
- Zenati - Castaing F., Revet T. (2008), *La propriété fiduciaire en droit français*, «Rép. dr. civ.», n. 417.

Note biografiche sugli autori

Raffaella Sette è professoressa di I fascia in “Sociologia del diritto e della devianza” e responsabile scientifico del C.I.R.Vi.S. (Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza) del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna.

Giovanna Palermo Phd, professore associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale (SPS/12) presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Degli Studi della Campania, è direttore del master in “Criminologia, psicopatologia criminale e politiche per la sicurezza sociale”. Docente referente di Ateneo per le carriere alias, componente commissione AQ di dipartimento. È Segretario generale della Cuam University Foundation, Consorzio universitario per l’Africa e il Mediterraneo, dove ricopre il ruolo di responsabile dell’area criminologica. Tra i suoi scritti: *Perspectivas socio-jurídicas de la mediación penal en Italia. Análisis comparativo con España*, Cultiva, Colección Estudios. Número 282, Madrid, España, 2011; *Droit et société. La gouvernance des conflits*, L’Harmattan, Paris, 2012.; *Maffie. Dinamiche, ruoli e identità delle organizzazioni criminali mafiose*, EdizioniLabry, 2012; *Death by justice. A socio-jurudical analysis of the death penalty*, coedition Editura Universitatii Agora - Cuam University Press, January 2017; *The transnational organized crime. The branching of Mafias into the global era*, in Balloni A., Sette R., *Trends and Issues in Crime Prevention, Rehabilitation, and Victim Support*, Igi Global,

Pennsylvania, 2019; *Conflitto e crimine tra punizione e giustizia riparativa. Il d. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, Cedam, 2023.

Michele Lanna insegna *Antropologia politica, Teoria del linguaggio politico e Comunicazione politica e sociale* nel Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", dove coordina il master *Politiche per la sicurezza sociale*. Fondatore della Rivista italiana di Conflittologia è direttore responsabile della rivista *Heliopolis. Culture, civiltà e politica*. È autore di varie pubblicazioni monografiche, tra le quali: *Ermeneutica del conflitto* (2011); *Somalies. De La Démocratie pastorale aux conflits entre les clans* (2012); *Migration Governance in Urban Areas. A socio-juridical analysis* (2017); *Aree d'interdizione. No law zone e Shadow space* (2023). La sua più recente attività di studio è orientata all'antropologia politica, linea di ricerca approfondita anche nei recenti articoli *La finestra Saporito. Le istituzioni totali e l'effetto Lucifero* (2020); *La dimensione simbolica della diversità: le matrici della conflittualità etnico-culturale* (2020); *Justice délégalisé: la dimensione intima e sovversiva di una vendetta "borghese"* (2021); *Mechanisms of power in exclusion processes: total institutions and spaces of madness* (2022); *Oltre l'istituzionalizzazione: alla ricerca del soggetto*. Laing, Cooper, Basaglia, (2022).

Mariangela D'Ambrosio, PhD in Sociologia Giuridica, della Devianza e del Mutamento Sociale, è Assistente Sociale Specialista e, ad oggi, ricopre il ruolo di Ricercatore in Sociologia Generale presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi del Molise.

Roberta Caricasulo è dott.ssa in Scienze Motorie e Sportive Adattate con specializzazione AMPA presso il Dipartimento Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” dell’Università degli Studi del Molise.

Evelina Cataldo è dottoranda in Scienze giuridiche e politiche presso Università Guglielmo Marconi di Roma.

Pasquale Cesaro è laureato in Relazioni Internazionali presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze Politiche, e Allievo Ordinario nel programma “Global History and Governance” presso la Scuola Superiore Meridionale, Napoli.

Francesco Maria Maglione, laureatosi nel 2023 presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con 110 e lode discutendo una tesi in Diritto Civile riguardante il *trust* in Italia comparato con la *fiducie* in Francia, è attualmente dottorando di ricerca del Corso di dottorato di interesse nazionale in Pubblica Amministrazione e innovazione per la disabilità e l’inclusione sociale presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con un progetto dal titolo “Il ruolo dell’amministratore di sostegno nell’ambito della tutela delle persone vulnerabili: attualità e prospettive future”. Ha svolto 6 mesi di studio presso l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne di Parigi nell’ambito del progetto Erasmus. Ha numerose collaborazioni con enti e aziende nel campo della divulgazione dei diritti delle persone con disabilità e del ruolo centrale che lo sport può ricoprire quale strumento di promozione sociale di queste ultime.

Norme generali per la pubblicazione

La Rivista Italiana di Conflittologia pubblica lavori originali ed inediti, traduzioni di lavori stranieri di particolare rilevanza ed attualità, nonché atti dei convegni e delle conferenze promosse da organismi nazionali ed internazionali. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica per uso diverso, sono riservati per tutti i Paesi. Per la pubblicazione di talune parti, o dell'intero contenuto della rivista, è necessario chiedere e ottenere l'autorizzazione della Direzione e comunque deve essere indicata la fonte. Gli articoli sottoposti alla rivista devono essere originali e, dunque, non pubblicati o inviati ad altre riviste italiane per la pubblicazione. Non si restituiranno gli articoli inviati per la pubblicazione, anche se rifiutati. Gli autori sono invitati a conservare una copia del lavoro inviato, in quanto la Direzione della rivista non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento delle copie inviate. Gli articoli saranno pubblicati entro i tempi stabiliti dalla redazione. Il nome dell'autore sarà sempre citato in testa all'articolo. La redazione della rivista non è responsabile delle opinioni e dei concetti espressi dagli autori ospitati. Non è prevista, inoltre, la correzione di bozze da parte della redazione della rivista; pertanto, l'articolo deve essere pronto per la pubblicazione. Per la riproduzione di qualunque tipo di materiale deve essere ottenuta l'autorizzazione dal titolare dei diritti d'autore che deve essere inclusa nel testo.

È responsabilità dell'autore (o degli autori) assicurare che il testo non abbia contenuto diffamatorio o contro le regole che proteggono i diritti d'autore. La pubblicazione è subordinata all'invio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, e dell'autorizzazione a pubblicare il proprio lavoro, debitamente firmati.

Procedura di revisione scientifica

Sin dal primo numero del gennaio 2007, gli articoli scientifici proposti per la pubblicazione sulla Rivista Italiana di Conflittologia sono sottoposti alla procedura di revisione che viene descritta di seguito. Tutti gli articoli, resi anonimi, sono valutati da almeno due referees anonimi, col sistema del doppio cieco.

